

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

“Vivi l'Attività” è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per piccole e medie aziende, che operano nei settori dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e dell'impresa, nonché per uffici e studi professionali. Il prodotto prevede due macro sezioni (Danni Materiali e Danni a terzi), a loro volta suddivisi in tre subsezioni – Incendio, Furto e Guasti Macchine/Elettronica – e due subsezioni – Responsabilità civile dell'Azienda e Responsabilità civile della sola Proprietà del Fabbricato. Ciascuna sezione / subsezione è selezionabile in funzione delle specifiche esigenze di copertura dell'Assicurato, indipendentemente dalle altre. **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto stesso.**



Che cosa è assicurato?

Sezione Danni Materiali

- ✓ Subsezione Incendio
i danni materiali e diretti alle cose assicurate (Fabbricato e/o Contenuto) nonché le spese conseguenti a sinistro indennizzabile derivante da incendio, esplosione, danni da acqua, eventi atmosferici, atti vandalici e altro;
- ✓ Subsezione Furto
danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, causati da Furto all'interno dell'Azienda, Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate o Rapina e Scippo all'esterno dell'azienda;
- ✓ Subsezione Guasti Macchine / Elettronica
i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettriche/elettroniche e agli Impianti del Fabbricato inerenti l'attività svolta dall'Azienda assicurata.

Sezione Danni a terzi

- ✓ Subsezione Responsabilità civile Aziendale
i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e/o danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. L'assicurazione vale anche per la R.C. che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Se l'assicurazione è acquistata nella forma "Completa" la polizza copre anche le rivalse INAIL e INPS per infortuni subiti dai prestatori di lavoro e per i quali l'Assicurato è considerato responsabile (R.C.O.);
- ✓ Subsezione Responsabilità civile Proprietà del Fabbricato
i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto inerente la proprietà dei fabbricati identificati nella Scheda di polizza.

Con riferimento alle subsezioni Incendio, Furto, Guasti Macchine/Elettronica e Responsabilità civile Aziendale il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo"; sono inoltre previste Condizioni particolari specifiche per settore di attività che personalizzano la copertura.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Incendio: l'assicurazione non opera se i fabbricati in cui sono posti i locali dell'attività assicurata e il relativo contenuto hanno caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto stabilito nel DIP aggiuntivo alla sezione "Che cosa non è assicurato/Condizioni di operatività";
- ✗ Furto e rapina: l'assicurazione non opera se non c'è effrazione dei mezzi di chiusura e se gli accessi dall'esterno od ogni altra apertura esterna non presentano serramenti i cui congegni di bloccaggio siano stati posti in funzione;
- ✗ Guasti Macchine / Elettronica: l'assicurazione non opera quando si verificano le stesse condizioni di cui alle sezioni Incendio e Furto.
- ✗ I beni in leasing quando già coperti da altra assicurazione.
- ✗ Responsabilità civile Aziendale: le responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in Polizza e non sono considerati terzi ai fini della assicurazione:
 - 1) coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - 2) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e i familiari di questi;
 - 3) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai rischi di cui all'assicurazione R.C.O. e altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- ✗ Responsabilità civile Proprietà del Fabbricato: responsabilità per fatti inserenti fabbricati non identificati in Polizza. Non sono considerati terzi gli stessi soggetti di cui sopra.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono presenti nelle medesime coperture esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
 - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dallo Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
 - causati da eventi catastrofali quali guerre, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti;
 - dolo dell'Assicurato, di rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
- Per il dettaglio di franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo o di risarcimento si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura" del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Premesso che sono assicurabili soltanto le imprese ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, l'assicurazione vale nel mondo intero, fatta eccezione per l'assicurazione R.C.T., la quale vale per i sinistri che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada, a condizione che l'Azienda abbia sede legale in Italia. Limitatamente ad USA e Canada l'assicurazione opera relativamente a viaggi per trattative di affari e/o partecipazione a convegni, mostre ed esposizioni.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare, in caso di sinistro, se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, i cambiamenti che possono comportare aggravamenti di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene **all'atto della conclusione del contratto** e, successivamente, con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio è da corrispondere in forma annuale ma puoi chiedere che sia pagato in rate semestrali (ma è sempre dovuto per intero). Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo di rischio non corso a partire dal giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso.

Assicurazione multirischi per l'azienda

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Vivi l'Attività



Data: 31 maggio 2023 - il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21, 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyll.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022 .

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022	
Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimum Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

“Vivi l'Attività” è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per piccole e medie aziende, che operano nei settori dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e dell'impresa, nonché per uffici e studi professionali.

Sono previste dal prodotto le garanzie di seguito indicate (ciascuna può essere richiamata indipendentemente dalle altre):

DANNI MATERIALI

✓ **INCENDIO**

La garanzia prevede due forme, Base e Completa; con la forma Base sono assicurati i danni ai beni - Fabbricato e Contenuto - provocati dai seguenti eventi:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, urto veicoli, fumi e caduta di oggetti volanti;
- fenomeno elettrico, intesi come danni d'alterazione che, per effetto di scariche o altre manifestazioni di natura elettrica, può verificarsi negli impianti dei macchinari, apparecchiature, circuiti e simili;

e sono altresì rimborsate le spese conseguenti ad uno degli eventi sopra indicati, quali spese di salvataggio, di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, di rimozione e ricollocamento delle cose non danneggiate dal sinistro e gli onorari di periti e consulenti. Sono altresì indennizzati gli importi delle pigioni o dei canoni di affitto che l'Assicurato non possa percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, oppure quelli delle pigioni o dei canoni di un presumibile affitto per i locali rimasti danneggiati nel caso in cui siano occupati dall'Assicurato proprietario.

Inoltre è riconosciuta un'indennità aggiuntiva in base al danno complessivamente indennizzato.

Con la forma Completa, in aggiunta a quanto sopra descritto, sono assicurati i danni causati da:

- acqua (rottura tubazioni, traboccamenti, allagamenti) anche quando dovuti al gelo;
- eventi atmosferici (quali tempeste, grandinate e simili);
- atti dolosi in genere (atti vandalici, di terrorismo, danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse e simili)
- sovraccarico di neve sui tetti, che abbia provocato lesioni al fabbricato e/o al relativo contenuto.

Sono pure garantite le spese di ricerca del danno d'acqua, di riparazione degli impianti e di ripristino dei locali, nonché le spese per la sostituzione delle lastre di vetro o cristallo qualunque sia la causa che ne ha provocato la rottura.

In base all'attività esercitata – e a prescindere dalla forma scelta – sono altresì operanti estensioni di garanzia specifiche per il tipo di esigenze dell'Assicurato.

L'assicurazione è operante anche se i danni sono causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Qualora l'Assicurato svolga la propria attività in locali presi in affitto, invece di acquistare la garanzia "Incendio Fabbricato" può decidere di abbinare a "Incendio Contenuto" la garanzia aggiuntiva **“Rischio locativo”**: la Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato con riferimento agli articoli del Codice Civile relativi a “Perdita e deterioramento della cosa locata”, “Incendio di cosa assicurata”, “Incendio di casa abitata da più inquilini”, risponde dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione e scoppio - anche se causati con colpa grave dell'Assicurato - ai locali indicati nella Scheda di polizza tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

Sono inoltre previste garanzie aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate in polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

✓ **FURTO**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali indicati nella Scheda di polizza e nelle relative pertinenze e/o dipendenze a seguito di:

✓ furto, purché l'autore si sia introdotto nei locali:

- con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;

✓ furto commesso dall'esterno attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;

- durante il periodo di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da soli vetri fissi;
- durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio, con rottura delle vetrine;

- ✓ furto di merci contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura;
- ✓ rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- ✓ Furto e Rapina di Merci o Attrezzature inerenti l'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'insediamento, comprese eventuali soste;
- ✓ atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, verificatisi in occasione di furto o rapina tentati o consumati, nonché i guasti, i danneggiamenti e gli atti vandalici cagionati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il reato.

La garanzia è estesa ai "Portavalori": la Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- ✓ scippo e/o rapina e/o estorsione;
- ✓ furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
- ✓ furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;

purché subito dall'Assicurato, da suoi familiari o dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'attività dichiarata.

La Compagnia indennizza i danni materiali diretti a merci trasportate per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa, in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, da suoi familiari o suoi prestatori di lavoro. La garanzia opera anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato momentaneamente incustodito, purché chiuso e con le portiere bloccate.

In caso di sinistro, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature e inferriate, atti a potenziare i serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo di Furto, nonché quelle relative agli onorari di competenza del perito. La Compagnia indennizza inoltre all'Assicurato una somma forfettaria a titolo d'interruzione o intralcio dell'attività.

Nel caso in cui il reato principale non si esaurisca con la sua consumazione e sia accompagnato da altri reati che l'autore o gli autori compiono per qualsiasi motivo - tipico l'intento di coprirsi la fuga o di procurarsi l'impunità, l'Assicurazione si estende a tutti i danni a cose (esclusi, quindi, i danni fisici alle persone) da chiunque provocati o subiti.

Sono inoltre previste garanzie aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate in polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

✓ **GUASTI MACCHINE / ELETTRONICA**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Attrezzature, ai Macchinari e alle Apparecchiature elettroniche fisse e alle Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, compresi Terremoto e Inondazioni/Alluvioni.

Si precisa che le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi.

Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei programmi e dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti. La Compagnia indennizza inoltre all'Assicurato una somma forfettaria a titolo d'interruzione o intralcio dell'attività.

Sono previste due garanzie aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate in polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

DANNI A TERZI

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA**

La garanzia prevede due forme, Base e Completa; con la forma Base è assicurata la sola Responsabilità civile verso terzi (da Conduzione e/o Proprietà dell'Impresa), mentre con la forma Completa è assicurata anche la Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

Responsabilità civile verso terzi

La Compagnia indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda di polizza, comprese le attività complementari ed accessorie.

Con riferimento agli Uffici l'Assicurazione non comprende le Perdite Patrimoniali (intendendo per tali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danno a persone - morte o lesioni - o a danneggiamento, alterazione o distruzione di cose o animali) conseguenti a responsabilità inerenti l'attività professionale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro, titolare, familiare coadiuvante, socio dell'Assicurato nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali per danni a terzi o agli stessi Prestatori di lavoro (in quest'ultimo caso limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale).

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato da proprietà e/o conduzione di tutti i fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato, nonché da lavori di ordinaria manutenzione o pulizia di tali fabbricati. Qualora tali servizi siano affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

L'assicurazione è operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e dai loro prestatori di lavoro mentre eseguono per conto dell'Assicurato stesso i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Sono inoltre previste garanzie aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate in polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

A condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i Prestatori di Lavoro per gli infortuni da essi sofferti.

L'assicurazione opera a fronte delle richieste di risarcimenti danni per gli infortuni presentate da:

- addetti soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.,
- addetti non soggetti all'obbligo I.N.A.I.L.,
- qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all'attività imprenditoriale indicata in Polizza; nonché per le rivalse degli Enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio I.N.A.I.L., S.S.N.).

In base all'attività esercitata – e a prescindere dalla forma scelta – sono altresì operanti estensioni di garanzia specifiche per il tipo di esigenze dell'Assicurato.

È prevista la possibilità di estendere - con il pagamento di un premio aggiuntivo - la garanzia al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. (malattie professionali tabellate) o dalla giurisprudenza di legittimità.

L'assicurazione Responsabilità Civile dell'Azienda opera per tutti gli insediamenti ove si svolge l'attività indicata nella Scheda di Polizza, anche se tali insediamenti non fossero assicurati con la presente Polizza.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI**

La Compagnia indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato nella Scheda di polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione dello stesso, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato stesso, di recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, cancelli, strade private. Se l'Assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing la società di leasing è considerata Assicurato.

Sono compresi i danni cagionati ai locatari. L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:

- ✓ dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali o occlusioni di condutture;
- ✓ dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

L'assicurazione Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato è riferita al singolo insediamento riportato in Polizza.

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

È possibile richiamare, per ciascuna assicurazione descritta in precedenza, una franchigia frontale nella misura di euro 500, 1.000, 1.500 o 2.500 in base alla richiesta fatta dal Contraente.

Tale franchigia opera su tutte le garanzie previste nella specifica assicurazione, diventando anche minimo di scoperto per quelle che lo prevedono con importo inferiore.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<u>La polizza prevede, relativamente all'assicurazione "Incendio", le seguenti garanzie aggiuntive:</u>	
<u>Ricorso terzi</u>	La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture.
<u>Aumento Temporaneo delle Merci</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per Attività Commerciali e Produttive</i> Con questa garanzia aggiuntiva viene aumentata la Somma assicurata "Contenuto" in relazione alle sole Merci rispetto al valore di esistenza della relativa Partita ed opera per i soli mesi indicati nella Scheda di Polizza a decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare.
<u>Maggiori spese</u>	La Compagnia, in caso di sinistro che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta a tale titolo tutte le spese straordinarie, documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.
<u>Fenomeno elettrico in aumento</u>	La Compagnia indennizza, fino a concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, i danni a impianti, Macchinari, Attrezzature ed in genere ad apparecchi e circuiti elettrici o elettronici causati da azione elettrica del fulmine, effetto di correnti e scariche elettriche, sbalzi di tensione, corto circuito o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati o comunque manifestati.
<u>Perdita pigioni in aumento</u>	La Compagnia indennizza, fino a concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, la perdita di pigioni o il presumibile costo di affitto di nuovi locali in caso di sinistro che abbia reso inagibili quelli ove si svolge l'Attività identificata in polizza.
<u>Spese demolizione e sgombero in aumento</u>	La Compagnia rimborsa, fino a concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, le spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro.
<u>Merchi in Refrigerazione</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per Attività Commerciali e Produttive relative al settore Alimentari e per Farmacie ed Erboristerie nonché per Aziende Agricole</i> La Compagnia indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi, causati da: - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita di fluido frigorifero; conseguenti: - a sinistro indennizzabile; - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
<u>Dispersione liquidi in aumento</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per Attività Commerciali e Produttive e per Aziende Agricole</i> La Compagnia indennizza, fino a concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, i danni da Dispersione di liquidi causati da rottura o guasto dei relativi contenitori o delle valvole, rubinetti e saracinesche.
<u>Lastre in aumento</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile soltanto se richiamata la forma di garanzia "Completa"</i> La Compagnia indennizza, fino a concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, le spese di sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate, comprese le opere di rimozione e posa in opera.
<u>Grandine e cose portate dal vento su veicoli all'aperto</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile soltanto se richiamata la forma di garanzia "Completa"</i> La Compagnia indennizza i danni materiali diretti causati da Grandine e cose portate dal vento ai veicoli in attesa di immatricolazione o già immatricolati da vendere posti all'aperto nell'insediamento.
<u>Terremoto</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile soltanto se richiamata la forma di garanzia "Completa"</i> La Compagnia indennizza i danni materiali diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
<u>Inondazione /Alluvione</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile soltanto se richiamata la forma di garanzia "Completa"</i> La Compagnia indennizza i danni materiali diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni e alluvioni, anche quando causate da terremoto.
<u>La polizza prevede, relativamente all'assicurazione "Furto", le seguenti garanzie aggiuntive:</u>	
<u>Aumento Temporaneo delle Merci</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per Attività Commerciali e Produttive</i> Con questa garanzia aggiuntiva viene aumentata la Somma assicurata "Contenuto" in relazione alle sole Merci rispetto al valore di esistenza della relativa Partita ed opera per i soli mesi indicati nella Scheda di Polizza a decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare.
<u>Furto di veicoli all'aperto</u>	La Compagnia indennizza il Furto totale dei veicoli posti all'aperto nell'insediamento ove si svolge l'attività identificata in polizza purché lo stesso sia avvenuto con effrazione della recinzione ove sono custoditi i veicoli stessi.
<u>Portavalori in aumento</u>	La Compagnia indennizza la perdita di valori, fino a concorrenza dell'ulteriore importo indicato sulla Scheda di polizza, avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata.

<u>Furto valori nei locali in aumento</u>	La Compagnia indennizza il furto di valori presenti nei locali dell'azienda fino a concorrenza dell'ulteriore importo indicato sulla Scheda di polizza.
<u>Guasti cagionati dai ladri in aumento</u>	La Compagnia indennizza i danni provocati dai ladri (compresi gli atti vandalici) ai locali ove sono custoditi i beni assicurati fino a concorrenza dell'ulteriore importo indicato sulla Scheda di polizza.
<u>La polizza prevede, relativamente all'assicurazione "Guasti Macchine/Elettronica", le seguenti garanzie aggiuntive:</u>	
<u>Maggiori costi</u>	La Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalle Apparecchiature Elettroniche / Attrezzature / Macchinari o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di Sinistro, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
<u>Supporto dati e ricostruzione dati e programmi in aumento</u>	La Compagnia risponde, fino a concorrenza dell'ulteriore importo indicato sulla Scheda di polizza, dei danni materiali diretti a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati nonché dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei programmi e dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile Aziendale", le seguenti garanzie aggiuntive:</u>	
<u>Danni ai veicoli in consegna/custodia</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per specifiche Attività Commerciali e Produttive</i> La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a risarcire per la responsabilità civile derivante dai danni subiti dai veicoli in consegna e/o custodia durante le operazioni di rifornimento, lavaggio, revisione, manutenzione e/o riparazione, comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici, avvenuti nell'ambito dell'Insedimento. La garanzia è inoltre estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico, intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero del veicolo in stato di avaria e compresi i danni subiti dai veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.
<u>Danni immateriali</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per Attività Commerciali e Produttive</i> La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a risarcire per la responsabilità civile derivantegli per Perdite Patrimoniali sofferte da terzi (acquirenti, distributori, clienti dell'Assicurato) a seguito di errori dell'Assicurato di etichettatura, di confezionamento o di errore accidentale di imballaggio, che determinino la consegna di un prodotto diverso da quello commissionato, oppure consegnato in luogo diverso da quello convenuto.
<u>Danni a cose in lavorazione</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per Attività Commerciali e Produttive</i> La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a risarcire per la responsabilità civile derivantegli per danni subiti dalle cose di terzi in lavorazione e avvenuti nell'Insedimento.
<u>Danni patrimoniali</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per Attività Produttive</i> La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a risarcire per la responsabilità civile derivantegli per danni cagionati a terzi dopo il compimento di lavori di installazione, manutenzione, riparazione e posa in opera di impianti di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 originati da: - furto e/o incendio in seguito al mancato o anomalo funzionamento degli impianti d'allarme e/o di video sorveglianza e/o impianti e attrezzature di spegnimento; - perdite occulte di acqua e/o gas in seguito al mancato o anomalo funzionamento degli impianti.
<u>Postuma ai veicoli</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per specifiche Attività Commerciali e Produttive</i> La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a risarcire per la responsabilità civile derivantigli per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, rifornimento, manutenzione e/o riparazione su veicoli, purché i lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e il danno si sia verificato entro sei mesi dall'esecuzione dei lavori stessi.
<u>Postuma estesa per installatori, manutentori e riparatori</u>	<i>Garanzia aggiuntiva disponibile per specifiche Attività Commerciali e Produttive</i> La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare per richieste di risarcimento relative a lavori di installazione, manutenzione, riparazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 effettuati non oltre 5 anni prima della data di efficacia dell'Assicurazione, qualora il sinistro fosse stato in garanzia nella polizza in vigore prima della presente polizza ma non più in garanzia a seguito della cessazione di quella pregressa oppure durante il periodo di efficacia della presente assicurazione.
<u>Malattie Professionali</u>	L'Assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL (malattie professionali tabellate) o dalla giurisprudenza di legittimità. L'assicurazione è operante a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e che si manifestino al più tardi entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

* Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

! "INCENDIO"

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono altresì esclusi i danni:

- da Esplosione, se causati da atti vandalici, dolosi, di sabotaggio, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- da Scoppio o Implosione, se determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;
- da Caduta di aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, limitatamente a quelli causati da ordigni esplosivi;
- da Fenomeno elettrico, se
 - causati da usura o da carenza di manutenzione;
 - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza,
 - dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- da Gelo, se avvenuti qualora l'impianto di riscaldamento sia inattivo da oltre 48 ore precedenti il Sinistro e qualora vengano danneggiate tubazioni poste all'esterno del Fabbricato o interrato, se prive di apposite coibentazioni a protezione delle stesse;
- da Bagnamento e Allagamento,
 - se causati da Inondazione e Alluvione, umidità e stillicidio ovvero da finestre, lucernari e abbaini lasciati aperti; oppure
 - qualora vengano danneggiate Attrezzature mobili e Merci poste all'aperto o sottotetto di tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati ovvero Merci in piani interrati o seminterrati poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo;
- da Eventi atmosferici, se causati da umidità e stillicidio oppure a veicoli in genere posti all'aperto (danni da grandine);
- da Sovraccarico di neve su tetti, se causati da valanghe o slavine, umidità, stillicidio oppure subiti da:
 - fabbricati incompleti nelle coperture, nonché cose trovatesi sotto gli stessi;
 - lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato a seguito di sovraccarico di neve sul tetto;
 - Fabbricati, tettoie e pensiline (ed ai loro Contenuti) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve;
- da imbrattamento o deturpazione delle pareti esterne del Fabbricato e relative recinzioni a seguito di Atti vandalici, Atti dolosi, Atti di sabotaggio, Scioperi, Sommosse e Tumulti popolari;
- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché
 - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- da Rottura di Lastre, se esterne all'Insediamento oppure se causati
 - durante operazioni di ristrutturazione ripristino di parti di fabbricati, oppure
 - in occasione di traslochi, oppure
 - ai bordi delle lastre scorrevoli;
- da Dispersione di liquidi, se
 - causati da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfette tenuta strutturale dei contenitori, oppure
 - originati da contenitori di capacità inferiore ai 150 litri, oppure
 - avvenuti durante i travasi;
- da Autocombustione e Fermentazione del Foraggio, se causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento (anche se questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione);
- a Merci o Attrezzature avvenuti durante il trasporto all'esterno dell'Insediamento, quando
 - le merci sono trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali;
 - sono interessati oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, e simili se il valore unitario di tali cose è superiore a euro 1.000, nonché a Valori e preziosi;
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato, dei soci a responsabilità illimitata, dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, nonché tumulti popolari, scioperi, sommosse quando non risulta attivata la garanzia nella "FORMA COMPLETA";
- causati da Atti di Terrorismo, quando non risulta attivata la garanzia nella "FORMA COMPLETA";
- conseguenti o verificatisi in occasione di Terremoto, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Terremoto" se resa operante e richiamata sulla Scheda di Polizza;
- conseguenti o verificatisi in occasione di Alluvioni e Inondazioni, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Alluvioni e Inondazioni" se resa operante e richiamata sulla Scheda di Polizza;
- conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- causati da valanghe e slavine;
- causati da franamenti e cedimento del terreno;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Merci in Refrigerazione" se resa operante e richiamata sulla Scheda di Polizza;

- indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle estensioni di garanzia "Perdita pigioni" e "Indennità aggiuntiva a percentuale", se attivata la "FORMA COMPLETA";
- a microchip e circuiti integrati o derivanti da perdita di software, programmi o altri dati informatici causati da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, salvo che detti danni siano provocati da altro evento non escluso.

Con riferimento alle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di uno degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, si precisa che sono escluse quelle per la ricerca, la demolizione ed il ripristino delle opere murarie e per la riparazione o sostituzione degli impianti allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua, nei casi di bagnamento o allagamento, quando le stesse sono dovute a occlusioni causate da incrostazioni o sedimentazioni, tubazioni interrato esterne al Fabbricato, se prive di appositi manufatti a protezione delle stesse.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo da parte di periti o consulenti incaricati dall'Assicurato in caso di sinistro.

Con particolare riferimento alle "Caratteristiche Costruttive", si precisa che l'Assicurazione è operante a condizione che il complesso di fabbricati, costituenti ciascun insediamento, sia realizzato prevalentemente con strutture portanti verticali e dei tetti, solai, pareti esterne (ove esistenti) e copertura in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili (sono però tollerate strutture portanti costruite parzialmente in materiali combustibili, come pure porzioni di fabbricato costruite e coperte in tutto o in parte con materiali combustibili).

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Inoltre, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Terremoto", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e alluvioni e da maremoto;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Inondazione/Alluvione", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamenti, infiltrazioni, penetrazioni di acqua marina;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo;
- a enti mobili all'aperto, nonché quelli posti in locali interrati o seminterrati.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi all'assicurazione "Incendio":

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo per Sinistro
		AA	AC	AP	UF	
Fenomeno elettrico (<i>sempre operante</i>)	==	150,00	150,00	150,00	150,00	€ 5.000,00 (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Gelo (<i>solo x Forma Completa</i>)	==	250,00	500,00	500,00	250,00	30% S.A. con il massimo di € 150.000,00
Bagnamento ed Allagamento (<i>solo x Forma Completa</i>)	==	250,00	500,00	500,00	250,00	30% S.A. con il massimo di € 250.000,00
Spese di ricerca, demolizione e ripristino (<i>solo x Forma Completa</i>)	==	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 10.000,00
Eventi Atmosferici (<i>solo x Forma Completa</i>)	10%	250,00	500,00	1.000,00	250,00	70% S.A con il limite di € 150.000,00 per danni: - da Grandine su fragili; - a enti all'aperto o sotto tettoie/fabbricati aperti

Sovraccarico neve (<i>Forma Completa</i>)	10%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50% S.A.
Atti vandalici, dolosi e occupazione (<i>solo x Forma Completa</i>)	10%	250,00	500,00	1.000,00	250,00	70% S.A.
Atti di Terrorismo (<i>solo x Forma Completa</i>)	10%	250,00	500,00	1.000,00	250,00	50% S.A.
Danneggiamento o rottura di Lastre (<i>Forma Completa</i>)	==	==	==	==	==	€ 1.500,00 (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Dispersione Liquidi (<i>sempre operante per AA, AC e AP</i>)	==	1.000,00	1.000,00	1.000,00	×	€ 50.000,00
Rotture accidentali per urti o cadute (<i>sempre operante per AA, AC e AP</i>)	==	1.000,00	1.000,00	1.000,00	×	€ 100.000,00
Autocombustione fermentazione Foraggi (<i>sempre operante per AA</i>)	10%	250,00	×	×	×	30% Somma assic. <i>Partita</i> Foraggio per spese smassamento cumuli
Folgorazione Bestiame (<i>sempre operante per AA</i>)	==	==	×	×	×	==
Asfissia intossicazione bestiame (<i>sempre operante per AA</i>)	==	==	×	×	×	50% della S.A. alla <i>Partita</i> Bestiame
Danni a Merci/attrezzature trasportate (<i>sempre operante per AC - AP</i>)	20%	×	250,00	250,00	×	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Perdita pigioni (<i>sempre operante</i>)	==	==	==	==	==	€ 5.000,00 (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Indennità aggiuntiva a percentuale (<i>sempre operante</i>)	==	==	==	==	==	15% dell'indennizzo con il massimo di € 150.000
Spese di demolizione, sgombero e smaltimento (<i>sempre operante</i>)	==	==	==	==	==	10% dell'indennizzo (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Spese di smaltimento residui tossici (<i>sempre operante</i>)	==	==	==	==	==	20% spese demoliz. e sgombero, con il mas- simo di € 50.000
Spese di rimozione e ricollocamento (<i>sempre operante</i>)	==	==	==	==	==	10% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000,00
Onorari dei periti e consulenti (<i>sempre operante</i>)	==	==	==	==	==	5% dell'indennizzo con minimo di € 1.500,00 e massimo € 25.000,00
Ricorso terzi - RT (<i>Garanzia Aggiuntiva</i>)	==	==	==	==	==	10% del Massimale per danni derivanti da inter- ruz. osospens. nell'utilizzo di beni e di attività di terzi
Maggiori Spese - MS (<i>Garanzia Aggiuntiva</i>)	==	500,00	500,00	500,00	500,00	==
Merci in refrigerazione - MR1 (<i>Garanzia Aggiuntiva per AC e AA</i>)	10%	250,00	250,00	×	×	10% Somma Assicurata per spese sostenute per lo smaltimento della <i>Merce</i> avariata
Merci in refrigerazione - MR2 (<i>Garanzia Aggiuntiva per AP</i>)	==	×	×	1.000,00	×	10% Somma Assicurata per spese sostenute per lo smaltimento della <i>Merce</i> avariata
Rottura lastre in aumento - LA (<i>Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa</i>)	==	==	==	==	==	€ 1.500 x singola lastra
Grandine e cose portate dal vento su veicoli all'aperto - GVA (<i>Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa</i>)	==	×	150,00	150,00	×	€ 2.500,00 per veicoli non venduti; € 1.000 per restanti veicoli

Enti aventi valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti <i>Arredamento dell'attività</i>	==1	==1	==1	==1	==1	€ 5.000,00 per singolo oggetto
Enti avente valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti <i>Arredamento domestico</i>	==1	==1	==1	==1	==1	€ 10.000,00 per singolo oggetto
Gioielli e preziosi (facenti parte dell' <i>Arredamento domestico</i>)	==1	==1	==1	==1	==1	10% Somma assic. Contenuto con il massimo di € 10.000,00
Valori inerenti all'attività assicurata	==1	==1	==1	==1	==1	10% Somma assic. Contenuto con il minimo di € 1.500,00
Valori rientranti nella definizione di <i>Arredamento domestico</i>	==1	==1	==1	==1	==1	10% Somma assic. Contenuto con il massimo di € 10.000,00
<i>Cose speciali</i> (non costituenti <i>Merci</i>)	==1	==1	==1	==1	==1	10% Somma assic. Contenuto con il minimo di € 1.500,00
<i>Programmi</i> (non costituenti <i>Merci</i>)	==1	==1	==1	==1	==1	10% Somma assic. Contenuto con il minimo di € 1.500,00
Terremoto (<i>Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa</i>)	10% (salvo diversa indicazione)	5.000,00 salvo diversa indicazione riportata sulla Scheda di rischio			50% o 40% o 30% della somma assicurata	
Inondazione / Alluvione (<i>Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa</i>)	10% (salvo diversa indicazione)	5.000,00 salvo diversa indicazione riportata sulla Scheda di rischio			50% o 40% o 30% della somma assicurata	

salvo applicazione della franchigia frontale indicata sulla Scheda di rischio.

I “FURTO”

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato, dei soci a responsabilità illimitata, dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, del legale rappresentante;
- commessi da incaricati della sorveglianza o custodia delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- derivanti da ammanchi riscontrati in sede di inventario;
- avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; tale sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno per i Valori;
- causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, nonché tumulti popolari, scioperi, sommosse ad eccezione di quanto previsto all'art. 2.3 "Garanzie Complementari" lett. a) "Danneggiamenti al fabbricato";
- conseguenti o verificatisi in occasione di Terremoti;
- conseguenti o verificatisi in occasione di Alluvioni e Inondazioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti della natura;
- conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche;
- indiretti, quali mancato reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia *Indennità aggiuntiva a percentuale*;
- di furto, rapina, estorsione o scippo a carico del portavalori quando detto evento avviene al di fuori dei confini del territorio italiano.

Premesso che l'Assicurazione prescinde dalle caratteristiche e dal tipo di mezzi di protezione e chiusura dei locali, condizione essenziale per l'operatività della copertura è che sia riscontrabile l'effrazione di tali mezzi e che tutti gli accessi dall'esterno nonché ogni altra apertura esterna (vetrate, finestre, lucernari) siano dotati di almeno serramenti i cui congegni di bloccaggi o (serrature, lucchetti, barre, ganci e simili) siano posti in funzione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Furto di veicoli all'aperto”, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:
- verificatisi in assenza di adeguate recinzioni esterne per tutto il perimetro dell'insediamento ove sono custoditi i veicoli;
- a carico di veicoli non adeguatamente chiusi a chiave e senza tetto rigido;
- verificatisi senza effrazione delle recinzioni esterne e dei mezzi di custodia ove sono poste le chiavi dei veicoli stessi.

¹ Salvo il caso in cui il bene sia danneggiato da evento per il quale è specificamente prevista una *franchigia* e salvo applicazione della *franchigia* frontale eventualmente selezionata e indicata nella *Scheda di rischio*.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla garanzia "Furto":

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	UF	
Sostituzione serrature (<i>sempre operante</i>)	==	==	==	==	==	500,00 per sinistro
Furto e Rapina Merci/Attrezzature a bordo di veicoli nel trasporto su veicoli	=	×			×	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo ²
Danneggiam. al fabbricato-atti vandalici	==	==	==	==	==	€ 2.500 per sinistro (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Valori fuori dei locali - Portavalori	10%	250,00	250,00	250,00	250,00	10% S.A. Contenuto con il minimo di € 1.500,00 per evento (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento) ³
Indennità aggiuntiva a percentuale	==	==	==	==	==	15% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di euro 50.000,00
Furto e danneggiamento installazioni, Attrezzature fisse all'aperto	==	==	==	==	==	€ 5.000,00 x sinistro
Sottrazione (scippo, rapina, estorsione) di cose personali dell'Assicurato avvenuta in locali diversi dall'abitazione	==	==	==	==	==	€ 2.500,00 per Sinistro e anno assicurativo
Sottrazione (scippo, rapina, estorsione) di cose personali dei clienti o visitatori	==	==	==	==	==	€ 2.500,00 per Sinistro e anno assicurativo
Potenziamento mezzi di protezione	==	==	==	==	==	€ 1.500,00 x sinistro
Onorari dei Periti e Consulenti	==	==	==	==	==	5% <i>indennizzo</i> , minimo € 1.500,00 e massimo € 25.000,00 per sinistro
Furto di Veicoli all'aperto - FVA (<i>Garanzia Aggiuntiva</i>)	20%	×	250,00	250,00	×	==
Macchinari, Attrezzature mobili e merci all'aperto (<i>sempre operante</i>)	20%	250,00	250,00	250,00	250,00	20% S.A. Contenuto
<u>Enti avente valore artistico</u> (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti <i>Arredamento domestico</i>	== ⁴	==	==	==	==	50% Somma assic. Contenuto (max euro 10.000,00 per oggetto)
<u>Enti aventi valore artistico</u> costituenti <i>Arredamento dell'attività</i>	==	==	==	==	==	euro 10.000,00 per singolo oggetto
Gioielli e preziosi (facenti parte dell' <i>Arredamento domestico</i>)	==	==	==	==	==	40% Somma assic. Contenuto (max euro 10.000 per evento)
Cose Speciali e Programmi (non costituenti Merci)	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di € 1.500,00
Valori nei locali rientranti nella definizione di " <i>Arredamento domestico</i> "	==	==	==	==	==	20% S.A. Contenuto minimo € 5.000,00 (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Valori nei locali rientranti nella definizione di " <i>Arredamento dell'attività</i> "	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto minimo € 1.500,00 (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)

salvo applicazione della *franchigia* frontale indicata sulla *Scheda di rischio*

! "GUASTI MACCHINE / ELETTRONICA"

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali di agenti atmosferici, ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;

² Non sono indennizzabili i danni subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore a euro 1.000,00.

³ S'intendono compresi, fino alla concorrenza - per singolo avvenimento - del 20% di quanto spettante in base a quanto sopra indicato, anche i guasti arrecati alle cose personali di proprietà del portavalori o detenute da quest'ultimo, in caso di furto/rapina tentato o consumato.

⁴ Salvo il caso in cui il bene sia danneggiato da evento per il quale è specificamente prevista una *franchigia* e salvo applicazione della *franchigia* frontale e eventualmente selezionata e indicata nella *Scheda di rischio*.

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto;
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato, dei soci a responsabilità illimitata, dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- causati da valanghe e slavine, da franamenti e cedimento del terreno;
- dovuti a guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato,
- ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari aghi organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- a catalizzatori filtri, fluidi in genere;
- causati da fuoriuscita di materiale fuso.

Con riferimento alle Apparecchiature Elettroniche, Macchinari e Attrezzature situate all'aperto e nell'ambito dell'Insedimento assicurato condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che esista una recinzione e sia riscontrabile l'effrazione della stessa o del cancello di accesso all'Insedimento stesso.

Non sono indennizzabili, per gli apparecchi ad impiego mobile, i danni di furto durante il trasporto su autoveicoli, se avvenuti quando il veicolo non è chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Maggiori costi", si precisa che l'assicurazione non comprende i costi dovuti:

- a limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o altra autorità, nonché a indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per riparare o rimpiazzare l'impianto o l'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- a migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio/macchinario danneggiato, distrutto o sottratto;
- a deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti;
- a danni ai supporti di dati, ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi all'assicurazione "Guasti Macchine / Elettronica":

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo per sinistro
		AA	AC	AP	UF	
SUBSEZIONE GUASTI MACCHINE / ELETTRONICA						
Apparecchiature Elettroniche e Macchinari posti nei locali dell'insediamento	10%		250,00			===
Atti di Terrorismo (<i>sempre operante</i>)						50% Somma assic.
Terremoto (<i>sempre operante</i>)						50% Somma assic.
Alluvione / Inondazione (<i>sempre operante</i>)						50% Somma assic.
COSE SPECIALI (non costituenti Merci)						10% Somma assic. con minimo € 1.500
PROGRAMMI (non costituenti Merci)						10% Somma assic. con minimo € 1.500
Apparecchiature Elettroniche e Macchinari posti all'aperto ⁵ nell'ambito dell'insediamento	20%		250,00			20% Somma assic.
Indennità aggiuntiva a percentuale	==		===			15% dell'indennizzo massimo € 50.000,00
Apparecchiature/macchinari a Impiego mobile	20%		250,00			==
Onorari dei Periti e Consulenti	==		==			5% dell'indennizzo, minimo € 1.500,00 e massimo € 25.000,00
Maggiori costi (<i>Garanzia Aggiuntiva</i>)	==		500,00			==

salvo applicazione della franchigia frontale indicata sulla Scheda di rischio.

⁵ nell'ambito dell'Insedimento identificato in Polizza.

! “RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDALE”

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- da Furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- alle cose trasportate all'esterno del perimetro dell'Insedimento;
- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- da detenzione od impiego di esplosivi, non autorizzati ai sensi di legge;
- cagionati da vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- cagionati da difetto originario del prodotto, salvo quelli inerenti:
 - alla distribuzione e somministrazione di cibi e bevande in spacci aziendali, mense, bar e distributori automatici nell'ambito dell'Insedimento;
 - all'erogazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici noleggiati, qualora l'attività sia attinente;
 - allo smercio di generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'Insedimento (intendendosi anche presso fiere ed esposizioni, nonché la vendita con consegna a domicilio);
 - allo smercio di prodotti galenici, cosmetici e simili di produzione propria, somministrati o venduti nell'Insedimento qualora l'attività esercitata sia Farmacia, Parafarmacia, Erboristeria;
- da cedimento o franamento del terreno solamente se direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive;
- conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di macchinari, attrezzature, impianti, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- inerenti alle malattie derivanti da fumo passivo ed in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- diversi da Danni Corporali e/o Danni Materiali e/o Danni Patrimoniali Conseguenziali;
- da amianto e da onde elettromagnetiche;
- da Employment Practice Liability: richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato, quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relative a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relative a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, mobbing, violazione di norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia;
- da malattie professionali;
- dall'uso di armi chimiche, biologiche, biochimiche, elettromagnetiche o nucleari.

Con riferimento alla Responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati ove si svolge all'attività dell'azienda si precisa che sono esclusi i danni derivanti da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Con riferimento alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, in qualità di Committente, per Lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati, sono esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di Committente per Danni cagionati a terzi da Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, l'assicurazione è operante purché

- i veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato ovvero da lui presi o dati in locazione,
- il conducente sia munito di regolare abilitazione alla guida,
- risulti valida, al momento del Sinistro, l'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura i danni al conducente del veicolo.

Con riferimento ai Danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e di rifornimento di beni oggetto dell'attività, sono esclusi i danni alle cose oggetto dell'attività esercitata.

Con riferimento ai Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso del mezzo danneggiato.

Con riferimento ai Danni da inquinamento non graduale sono esclusi dei danni a specie ed habitat protetti dalla Legge.

Con riferimento alla garanzia "R.C.O.", si precisa che l'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e il rapporto di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Con riferimento all'estensione di garanzia specifica per Estetisti (responsabilità civile dell'Assicurato per danni fisici provocati a terzi dall'applicazione di prodotti per la cura e la cosmesi del corpo), la stessa è operante a condizione che i trattamenti richiesti non richiedano controllo o sorveglianza medica e che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta, mentre si intendono espressamente esclusi i danni derivanti dall'applicazione di piercing e tatuaggi.

Con riferimento all'estensione di garanzia "Agriturismo" (valida solo per le Aziende Agricole), l'assicurazione non opera per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'esercizio di ippodromi, cinodromi, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali e sport in cui è previsto l'uso di veicoli a motore.

Con riferimento alla garanzia "Postuma annuale" (Responsabilità civile per danni causati a terzi dopo il compimento delle opere o dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione e posa in opera), l'assicurazione non comprende i danni:

- diversi da quelli verificatisi in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori di cui sopra;
- alle opere, agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione e rifacimento degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le opere o i lavori svolti sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;

Sono escluse le spese sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro. La garanzia s'intende operante a purché i lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e il danno si sia verificato entro 12 mesi dall'esecuzione dei lavori stessi.

Con riferimento alla Garanzia aggiuntiva "Danni ai veicoli in consegna o custodia", l'assicurazione esclude i danni:

- alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazione;
- da mancato uso o disponibilità dei veicoli;
- alle cose che si trovano sui veicoli.

Con riferimento alla Garanzia aggiuntiva "Danni immateriali", si precisa che la stessa non comprende le spese e gli oneri relativi al ritiro dei prodotti la cui consegna è risultata non conforme, e s'intende operante a condizione che:

- gli errori nella consegna dei prodotti siano stati svolti nel periodo di efficacia dell'assicurazione;
- il sinistro sia stato denunciato nel periodo di efficacia dell'assicurazione;
- l'Assicurato per tali danni non abbia altra copertura assicurativa.

Con riferimento alla Garanzia aggiuntiva "Danni a cose in lavorazione", l'assicurazione esclude i danni:

- a veicoli, oggetti preziosi, denaro e valori;
- da mancato uso o disponibilità della cosa danneggiata o distrutta.

Con riferimento alla Garanzia aggiuntiva "Danni Patrimoniali" (cioè danni cagionati a terzi dopo il compimento di lavori di installazione, manutenzione, riparazione e posa in opera di impianti), la stessa s'intende operante a condizione che:

- i lavori di cui sopra siano stati svolti nel periodo di efficacia dell'assicurazione;
- l'evento dannoso si sia verificato entro 3 mesi dalla data di compimento dei lavori e che il sinistro sia stato denunciato nel periodo di efficacia dell'Assicurazione;
- l'Assicurato per tali danni non abbia altra copertura assicurativa.

Con riferimento alla Garanzia aggiuntiva "Postuma ai veicoli", l'assicurazione non comprende i danni:

- da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti di ricambio da chiunque fabbricati;
- alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazione;
- da mancato uso o disponibilità dei veicoli.

La garanzia s'intende operante a purché i lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e il danno si sia verificato entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori stessi.

Con riferimento alla Garanzia aggiuntiva "Postuma estesa per installatori, manutentori e riparatori", l'assicurazione non comprende i danni:

- alle opere, agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione e rifacimento degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le opere o i lavori svolti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

Sono escluse le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per indagini volte ad accertare le cause del sinistro. La garanzia s'intende operante a condizione che:

- le Richieste di Risarcimento vengano presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della Polizza,
- l'Assicurato non sia a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento già al momento di stipulazione dell'Assicurazione;
- l'Assicurato per tali danni non abbia altra copertura assicurativa
- il Sinistro sia accaduto e sia stato denunciato alla Compagnia entro un anno dalla cessazione dell'Assicurazione oppure durante il periodo di efficacia della stessa.

Con riferimento alla Garanzia aggiuntiva "Malattie professionali", l'assicurazione non comprende

- silicosi,
- malattie connesse alla lavorazione o alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto,
- malattie conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" (cd. "mobbing").

L'assicurazione è operante a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e che si manifestino al più tardi entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima è precedente alla data di cessazione della garanzia.

Si riportano nella seguente tabella limiti, franchigie e scoperti relativi all'assicurazione "Responsabilità Civile Aziendale":

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	UF	
Responsab. civile personale di ogni prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, nello svolgimento delle proprie mansioni per danni causati: - alle persone considerate terzi escluso l'Assicurato o il Contraente; - agli altri prestatori di lavoro, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime.	== ==	== ==	== ==	== ==	== ==	massimale R.C.T. massimale R.C.O. max € 1.500.000 per persona
R.C. Proprietà dei fabbricati danni da spargimento di acqua dovuto a rotture accidentali di tubature, trabocco o rigurgito di fognatura di pertinenza dei fabbricati	==	250,00 per sinistro				==
Danni da detenzione di cani, anche da guardia, nell'ambito dell'azienda	==	250,00 per sinistro				==
Danni a veicoli a motore di Prestatori di lavoro e di Terzi, parcheggiati in spazi di pertinenza dell'Insedimento	==	250,00 per veicolo danneggiato				€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento	==	250,00 per sinistro				€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	==	250,00 per sinistro				€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate o rimorchiate	10%	500,00 per sinistro				€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose di terzi, conseguenti a lavori presso terzi, derivanti da incendio	==	250,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose di terzi, conseguenti a lavori presso terzi, derivanti da cause <u>diverse dall'incendio</u>	==	250,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato nell'Insedimento	==	2.500,00 per sinistro riguardante danni materiali alle cose di terzi				50% del Massimale con il massimo di € 1.000.000,00
Danni a cose mobili di terzi in consegna e custodia nell'Insedimento	10%	250,00 per sinistro				€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a condutture e impianti sotterranei	10%	250,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da scavo	10%	250,00 per sinistro				€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da inquinamento non graduale	10%	500,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da sospensione o interruzione di attività di terzi	10%	250,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo

Danni derivanti da sottrazione, perdita o distruzione cose portate dai Clienti	==	100,00 per sinistro			€ 1.500,00 per Cliente, con il massimo, per sinistro e anno assicurativo, di € 15.000,00.	
Danni da errato trattamento dati personali	==	250,00 per sinistro			€ 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	==	2.500,00 per ciascun prestatore di lavoro			massimale x singolo prestatore di lavoro	
Danni inerenti l'impiego di fitofarmaci (<i>sempre operante per AA</i>)	10%	250,00 x sinistro	×	×	×	€ 75.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni inerenti l'esistenza e l'allevamento di bestiame	==	150,00 x sinistro	×	×	×	==
Postuma annuale	10%	×	250,00 per sinistro		×	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Commercio ambulante	10%	×	250,00 x sinistro	×	×	==
Danni ai veicoli in consegna o custodia durante le operazioni di rifornimento, lavaggio, revisione, manutenzione e/o riparazione, comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici	10%	×	250,00 per sinistro		×	€ 75.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni Immateriali responsabilità per Perdite Patrimoniali sofferte da terzi (acquirenti, distributori) a seguito di errori di etichettatura, confezionamento o di errore accidentale di imballaggio, che determinino consegna di prodotto non coerente con richiesta del cliente	==	×	250,00 per sinistro		×	€ 7.500,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose in lavorazione (esclusi i veicoli) <i>Garanzia Aggiuntiva (per AC e AP)</i>	10%	×	150,00 per sinistro		×	€ 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni Patrimoniali responsabilità civile per danni patrimoniali a terzi dopo il compimento di lavori di installazione, manutenzione, riparazione e posa in opera di impianti art.1 D.M. 37/2008 <i>Garanzia Aggiuntiva (per AP)</i>	10%	×	×	250,00 x sinistro	×	€ 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Postuma ai veicoli responsabilità civile per danni verificatisi dopo l'esecuzione di lavori di installazione, rifornimento e/o riparazione su veicoli <i>Garanzia Aggiuntiva (per AC e AP)</i>	10%	×	250,00 per sinistro		×	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Postuma estesa per installatori, manutentori e riparatori ai sensi D.M. 37/2008 <i>Garanzia Aggiuntiva (per AP)</i>	10%	×	×	250,00 x sinistro	×	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Malattie professionali <i>Garanzia Aggiuntiva (solo per Forma Completa)</i>	==	2.500,00 per ciascun prestatore di lavoro ammalatosi			massimale per prestatore di lavoro	

salvo applicazione della franchigia frontale indicata sulla Scheda di rischio.

! “RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO”

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- da Furto;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- da detenzione od impiego di esplosivi, non autorizzati ai sensi di legge;
- conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, della acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni / assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;

- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione di fabbricati
- diversi da Danni Corporali e/o Danni Materiali e/o Danni Patrimoniali Conseguenziali;
- da amianto;
- da onde elettromagnetiche.

L'assicurazione non è altresì prestata per i Fabbricati in corso di costruzione.

Si riportano nella seguente tabella limiti, franchigie e scoperti relativi all'assicurazione "Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato":

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo €
		AA	AC	AP	UF	
Responsabilità da spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture	==	250,00 per sinistro				==

salvo applicazione della franchigia frontale indicata sulla Scheda di rischio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro sezione Danni Materiali (Incendio, Furto e Guasti Macchine/Elettronica)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile - "Obbligo di salvataggio";
- in caso di Sinistro presumibilmente doloso, Furto, Rapina, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza
- denunciare all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia
 - entro i 3 giorni successivi se l'evento rientra nei casi previsti al precedente punto b)
 - entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, se l'evento è diverso da quanto previsto al precedente punto b)
- fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a:
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R., oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Il sinistro può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

- trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso, nonché, a richiesta, disporre in analogia per le cose illese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Denuncia di sinistro sezione Danni a terzi (R.C. Aziendale e R.C. Proprietà del Fabbricato)

In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e gli eventuali testimoni. Il Contraente dovrà altresì comunicare nel più breve tempo possibile tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia, in particolare in caso di notifica di atti tramite l'Ufficiale Giudiziario. Per avvisare l'Intermediario o la Compagnia l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso oppure chiamando il numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R., oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati:


- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it


Il sinistro può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.


Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.

Gestione da parte di altre imprese: non prevista

	Prescrizione. Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	Relativamente ai sinistri riguardanti le sezioni Incendio, Furto e Guasti Macchine/Elettronica la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione. Relativamente ai sinistri riguardanti la sezione Danni a terzi, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennità entro il termine di 90 giorni, salvo che la vicenda sfoci in contenzioso o precontenzioso (Mediazione, Accertamento tecnico).

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il pagamento del premio, comprensivo di imposte, avviene con cadenza annuale mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto.</p> <p>Il premio può essere pagato in più rate ma è dovuto per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo tali modalità costituisce, a tutti gli effetti, regolare quietanza.</p> <p>Relativamente alla Subsezione Responsabilità Civile Aziendale il premio è convenuto in base ad un elemento variabile (fatturato per Attività Produttive e Commerciali, Addetti per Uffici e Superficie - in Ettari - per le Aziende Agricole) indicato sulla Scheda di Polizza; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo ivi indicato ed è regolato alla fine di ogni anno assicurativo secondo le variazioni intervenute nello stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito nella Scheda di Polizza.</p> <p>A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati variabili necessari alla regolazione del premio.</p> <p>Se il Contraente non comunica per iscritto detti dati, nei termini di tempo indicati, l'operatività della subsezione Responsabilità Civile Aziendale è ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato, ai sensi dell'art. 1898 ultimo comma del Codice Civile.</p> <p>Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale "Appendice di regolazione".</p> <p>Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, l'operatività della Subsezione Responsabilità Civile Aziendale è ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non pagato, ai sensi dell'art. 1898 ultimo comma del Codice Civile, salvo il diritto della Compagnia a pretendere il conguaglio del Premio.</p>
Rimborso	La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra la data di cessazione della polizza e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto ha durata annuale con Tacito Rinnovo. In mancanza di disdetta data dal Contraente o dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo / risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a un mercato di riferimento rappresentato da titolari di Attività manifatturiere, produttive, commerciali, agricole e Uffici, nonché da proprietari e/o conduttori di immobili e dell'eventuale contenuto in essi presente che, con l'obiettivo di salvaguardare il proprio patrimonio, intendano tutelare:

- i beni aziendali (intesi come fabbricato e il suo eventuale contenuto, anche se di proprietà di terzi) da eventi come incendio, furto e rapina;
- il personale e i soggetti - di cui si è responsabile civilmente per legge - per i danni corporali e/o materiali cagionati involontariamente a terzi.

In aggiunta, il prodotto è sottoscrivibile esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso la Banca Distributrice.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 29,0% .

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 – email reclami@helvetia.it</p> <p>Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice.</p> <p>La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita (facoltativa)	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia

Vivi l'Attività Condizioni di Assicurazione

**Modello CGA_IMNB002_1121
Edizione 11/2021**

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

Gentile Cliente,

Vivi l'Attività è la soluzione assicurativa pensata per tutelare il patrimonio della Sua attività. Una soluzione multirischio specificatamente pensata per chi opera nei settori del **Commercio** (di seguito AC), dell'**Artigianato/ Servizi/Produzione** (di seguito AP) e dell'**Agricoltura** (di seguito AA), nonché per titoli o conduttori di **Uffici o Studi professionali** (di seguito UF).

Vivi l'Attività protegge le piccole e medie imprese da gran parte dei rischi che possono compromettere lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e consente di costruire le coperture in base alle proprie necessità modulando garanzie, massimali, limiti di indennizzo e franchigie permettendo di coniugare protezione e convenienza.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione abbiamo inserito alcuni box che Le consentiranno di comprendere meglio alcuni aspetti dell'assicurazione, rispondendo a Sue eventuali domande ed illustrandole talvolta esempi pratici.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, rivalse, sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziato**, e sono da leggere con particolare attenzione.



Attenzione! Le Condizioni di Assicurazione rappresentano in ogni caso l'unico testo che regola i reciproci obblighi e diritti tra Cliente e Compagnia.

La ringraziamo e Le ricordiamo che Compagnia e Intermediario sono sempre disponibili a rispondere alle sue necessità.

Cordiali saluti.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Che cosa sono i Box di consultazione? I Box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati:

- risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità; 
- punti su cui porre particolare attenzione 

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione.

Per questo, è bene porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
PREMESSA	1
A – SEZIONE DANNI MATERIALI	2
A.1 - SUBSEZIONE INCENDIO	2
CHE COSA POSSO ASSICURARE?	2
Art. 1.1 - Cose assicurabili	2
CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?	2
Art. 1.2 - Eventi garantiti	2
Art. 1.2.1 - GARANZIE “FORMA BASE”	2
Art. 1.2.2 - GARANZIE “FORMA COMPLETA”	3
Art. 1.2.3 - Estensioni di garanzia (sempre operanti in base al Settore di Attività)	4
Art. 1.3 Garanzie complementari (sempre operanti per tutti i settori di attività)	5
COSA NON È ASSICURATO	6
Art. 1.4 - Esclusioni Subsezione Incendio	6
COME PERSONALIZZO LA COPERTURA	7
Art. 1.5 - Garanzie Aggiuntive (valide se espressamente richiamate in Scheda di Polizza)	7
Tabella riepilogativa Franchigie /Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione Incendio	10
A - SEZIONE DANNI MATERIALI	12
A.2 - SUBSEZIONE FURTO	12
CHE COSA POSSO ASSICURARE?	12
Art. 2.1 - Cose assicurabili	12
CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?	12
Art. 2.2 - Eventi garantiti	12
Art. 2.2.1 - Garanzia Base	12
Art. 2.2.2 - Estensioni di Garanzie sempre operanti in base al Settore di Attività:	13
Art. 2.3 - Garanzie Complementari (sempre operanti per tutti i settori di Attività)	13
COSA NON È ASSICURATO	15
Art. 2.4 - Esclusioni Subsezione Furto	15
COME PERSONALIZZO LA COPERTURA	15
Art. 2.5 - Garanzie aggiuntive (valide se espressamente richiamate in Scheda di Polizza)	15
Tabella riepilogativa Franchigie /Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione Furto	16
A - SEZIONE DANNI MATERIALI	17
A.3 - SUBSEZIONE GUASTI MACCHINE / ELETTRONICA	17
CHE COSA POSSO ASSICURARE?	17
Art. 3.1 - Cose assicurabili	17
CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?	17
Art. 3.2 - Eventi garantiti	17
Art. 3.3 - Garanzie Complementari (sempre operanti per tutti i settori di Attività)	17
COSA NON È ASSICURATO	18
Art. 3.4 - Danni esclusi	18
COME PERSONALIZZO LA COPERTURA	19
Art. 3.5 - Garanzie Aggiuntive (valide se espressamente richiamate in Scheda di Polizza)	19
Tabella riepilogativa Franchigie /Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione Guasti Macchine / Elettronica	20
4 - COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO - SEZIONE DANNI MATERIALI	21
Art. 4.1 - Forma dell'Assicurazione	21
Art. 4.2 - Assicurazione a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale	21
Art. 4.3 - Caratteristiche del Rischio – Condizioni di operatività della Subsezione Incendio	22
Art. 4.4 - Caratteristiche dei mezzi di protezione e chiusura - Condizioni di operatività della Subsezione Furto	22
Art. 4.5 - Franchigia frontale	22
Art. 4.6 - Universalità – Compensazione tra partite assicurate – Copertura automatica nuovi enti	22
Art. 4.7 - Merci di natura diversa	22
Art. 4.8 - Assicurazione diretta	22
Art. 4.9 - Decentramento enti assicurati	22
Art. 4.10 - Rinuncia al diritto di rivalsa	22
Art. 4.11 - Recesso da garanzie identificate	23
Art. 4.12 - Assicurazione conto Terzi	23
Art. 4.13 - Assicurazione per conto di chi spetta	23
Art. 4.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	23
B - SEZIONE DANNI A TERZI	24
B.1 - SUBSEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDALE	24
CHI SONO I SOGGETTI ASSICURATI	24
Art. 5.1- Soggetti assicurati	24
CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?	24
Art. 5.2 - Oggetto dell'Assicurazione	24
Art. 5.2.1 - Garanzia “Forma Base”: Responsabilità civile verso Terzi derivante da Esercizio e/o Conduzione e/o Proprietà dell'impresa	24

Art. 5.2.2 - Garanzia "Forma Completa": Responsabilità civile verso terzi derivante da Esercizio e/o Conduzione e/o Proprietà dell'impresa nonché Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro	26
Art. 5.2.3 - Garanzie Complementari valide e sempre operanti in base al settore di attività	26
Art. 5.2.4 - Condizioni Particolari valide e sempre operanti in base alla specifica attività assicurata	28
Art. 5.2.5 - Condizioni Particolari valide se richiamate in Polizza	28
COSA NON È ASSICURATO	28
Art. 5.3 - Soggetti non considerati Terzi	28
Art. 5.4 - Esclusioni Responsabilità Civile Aziendale	28
COME PERSONALIZZO LA COPERTURA	29
Art. 5.5 - Garanzie Aggiuntive (valide se espressamente richiamate sulla Scheda di Polizza)	29
Tabella riepilogativa Franchigie/Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione Responsabilità civile Aziendale	31
B - SEZIONE DANNI A TERZI	33
B.2 - SUBSEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	33
CHI SONO I SOGGETTI ASSICURATI	33
Art. 6.1 - Soggetti assicurati	33
CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?	33
Art. 6.2 - Oggetto dell'Assicurazione	33
COSA NON È ASSICURATO	33
Art. 6.3 - Soggetti non considerati Terzi	33
Art. 6.4 - Esclusioni Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	33
Tabella riepilogativa Franchigie /Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione R.C. Proprietà del Fabbricato	33
7 - COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO - SEZIONE DANNI A TERZI	34
Art. 7.1 - Operatività temporale dell'Assicurazione	34
Art. 7.2 - Lavori in appalto/subappalto	34
Art. 7.3 - Estensione territoriale	34
Art. 7.4 - Regolazione Premio	34
Art. 7.5 - Franchigia frontale	34
Art. 7.6 - Limite aggregato annuo	34
8 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	35
Art. 8.1 - Applicazione delle Condizioni di Assicurazione	35
Art. 8.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	35
Art. 8.3 - Aggravamento del Rischio	35
Art. 8.4 - Diminuzione del Rischio	35
Art. 8.5 - Esonero denuncia altre Assicurazioni	35
Art. 8.6 - Pagamento del Premio ed effetto dell'Assicurazione	35
Art. 8.7 - Comunicazioni / Modifiche dell'Assicurazione	36
Art. 8.8 - Recesso in caso di Sinistro	36
Art. 8.9 - Durata e proroga dell'Assicurazione	36
Art. 8.10 - Ispezione delle cose assicurate	36
Art. 8.11 - Oneri fiscali	36
Art. 8.12 - Foro competente	36
Art. 8.13 - Rinvio alle norme di legge	36
Art. 8.14 - Interpretazione del contratto	36
Art. 8.15 - Mediazione per la conciliazione delle controversie	36
Art. 8.16 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause - inoperatività a seguito di sanzioni)	36
9 - NORME IN CASO DI SINISTRO	37
Norme comuni a tutte le Sezioni	37
Art. 9.1 - Bonus franchigia	37
Norme relative alla Sezione DANNI MATERIALI	37
Art. 9.2 - Concorso di eventi o di garanzie	37
Art. 9.3 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	37
Art. 9.4 - Esagerazione dolosa del danno	37
Art. 9.5 - Procedura per la valutazione del danno	37
Art. 9.6 - Mandato dei periti	38
Art. 9.7 - Valore dei beni assicurati	38
Art. 9.8 - Determinazione dell'ammontare del danno	38
Art. 9.9 - Limite massimo di indennizzo	39
Art. 9.10 - Recupero delle cose rubate o sottratte	40
Art. 9.11 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro Furto / Reintegro automatico a pagamento	40
Art. 9.12 - Anticipo Indennizzi	40
Art. 9.13 - Pagamento dell'Indennizzo	40
Norme relative alla Subsezione DANNI A TERZI	40
Art. 9.14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	40
Art. 9.15 - Gestione delle vertenze / Spese di resistenza	41
Art. 9.16 - Pluralità di Assicurati	41
Art. 9.17 - Pagamento dell'Indennizzo	41
GLOSSARIO	42

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 03/11/2021

PREMESSA

L'Assicurazione ha per oggetto l'attività imprenditoriale indicata nella *Scheda di Polizza*, comprese quelle accessorie e/o complementari e/o sussidiarie, anche se svolte presso terzi e opera per persone fisiche o giuridiche che svolgono la propria attività in - o che posseggono beni inerenti a - uno o più dei seguenti settori:

- 1) Uffici;
- 2) Commerciale;
- 3) Industriale/Produttivo;
- 4) Agricolo.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di *Infiammabili*, di *Merci Speciali*, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. L'Assicurazione è perciò operativa per i completi cicli di lavorazione, deposito, immagazzinaggio, installazione, manutenzione, nulla escluso.

La *Polizza* copre:

- A. i DANNI MATERIALI che colpiscono i beni dell'*Azienda*;
- e
- B. le *Richieste di risarcimento* per DANNI A TERZI, in conseguenza di un evento connesso all'attività esercitata dall'*Azienda* (Responsabilità Civile Aziendale). In alternativa, è possibile assicurarsi contro i soli danni imputabili alla proprietà dei *fabbricati* identificati nella *Scheda di Polizza*, per i quali l'Assicurato è riconosciuto responsabile (Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato).

L'assicurazione per i DANNI MATERIALI, cioè quella per i *Rischi* relativi alle Subsezioni Incendio, Furto, Guasti Macchine/Elettronica, è prestata con garanzie e *Somme assicurate* separate per singola ubicazione come indicato nelle singole *Schede di rischio*; eventuali *Limiti di indennizzo* sono anch'essi riferiti ad ogni singola ubicazione assicurata.

L'assicurazione per i DANNI A TERZI cioè quella:

- per i *Rischi* relativi alla Subsezione 'Responsabilità Civile Aziendale' è prestata con *massimali* e con *limiti di risarcimento* unici indipendentemente dalle ubicazioni indicate nella *Scheda di Polizza*,
- o in alternativa
- per i *Rischi* relativi alla Subsezione 'Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato' è prestata con *massimale* separato per singola ubicazione come indicato nelle singole *Schede di rischio*; eventuali sottolimiti sono anch'essi riferiti ad ogni singola ubicazione assicurata.

A – SEZIONE DANNI MATERIALI

A.1 - SUBSEZIONE INCENDIO

La Subsezione nella relativa "forma" è operante se richiamata sulla *Scheda di Polizza*

CHE COSA POSSO ASSICURARE?

Art. 1.1 - Cose assicurabili

Le garanzie di questa Subsezione possono essere sottoscritte per assicurare il *Fabbricato* ed il *Contenuto*. Ferma la *Somma assicurata* alla *Partita Contenuto*, per gli enti di seguito indicati, sono previsti i seguenti limiti:

- a) **VALORI:**
 - inerenti all'attività assicurata, sino a concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *Contenuto* con il minimo di euro 1.500,00.
 - rientranti nella definizione di *Arredamento Domestico*, sino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di euro 10.000,00;
- b) **GIOIELLI E PREZIOSI**, rientranti nella definizione di *Arredamento domestico*, sino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di euro 10.000,00;
- c) **ENTI AVENTI VALORE ARTISTICO:**
 - rientranti nella definizione di *Arredamento dell'Attività*, fino a concorrenza di euro 5.000,00 per singolo oggetto;
 - rientranti nella definizione di *Arredamento Domestico*, fino a concorrenza di euro 10.000,00 per singolo oggetto.
- d) **COSE SPECIALI** (non costituenti *Merci*) fino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per la *Partita Contenuto* con il minimo di euro 1.500,00;
- e) **PROGRAMMI** (non costituenti *Merci*) fino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per la *Partita Contenuto* con il minimo di euro 1.500,00.



Per assicurare "Gioielli e preziosi" devo pagare un premio aggiuntivo?

No. Se assicuri la Partita Contenuto con la Subsezione Incendio, la Compagnia in caso di Sinistro indennizza i danni materiali diretti e danni consequenziali causati dagli eventi previsti dalla Subsezione anche a Gioielli e Preziosi (facenti parte dell'Arredamento domestico) entro il limite del 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 10.000,00.



Cosa sono gli Enti aventi valore artistico?

Nella definizione di "enti aventi valore artistico" si considerano i quadri, dipinti, gli affreschi, mosaici, le statue, le sculture e simili, oggetti d'arte che non costituiscono *Merci* di pertinenza dell'attività; oppure le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere le collezioni di oggetti non preziosi; gli oggetti di argenteria e i tappeti / arazzi.

Salvo eventuali esclusioni previste nelle singole garanzie, *Macchinari*, *Attrezzature*, *Merci* (ove previste) nonché *Bestiame*, *Foraggio*, *Macchine Agricole*, *Scorte* e *Prodotti* si intendono garantite anche all'aperto nell'area di pertinenza dell'*Insedimento*.

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?

Art. 1.2 - Eventi garantiti

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali diretti* e i *danni consequenziali* causati agli enti assicurati, compresi quelle di proprietà di terzi, dagli eventi di seguito elencati.

Tali danni sono indennizzati anche se derivanti da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato* e loro familiari, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale.

Art. 1.2.1 - GARANZIE "FORMA BASE"

(Garanzie sempre operanti e soggette ad eventuali Scoperti o Franchigie e Limiti d'Indennizzo)

- a) *Incendio*.
- b) *Fulmine*, con esclusione dei danni causati da *Fenomeno Elettrico*.
- c) *Esplosione* di sostanze od ordigni esplosivi che l'*Assicurato* sia autorizzato a detenere o siano presenti, a sua insaputa, nell'*Insedimento* assicurato. Sono compresi anche tutti i danni prodotti da *esplosioni* avvenute all'esterno dell'*Insedimento* qualunque sia la causa che le abbia provocate con esclusione dei danni causati da Atti vandalici, dolosi, di sabotaggio, scioperi, sommosse e tumulti popolari.
- d) *Scoppio*, anche se verificatosi all'esterno dell'*Insedimento* con esclusione dei danni agli apparecchi ed agli impianti nei quali si è verificato lo *Scoppio* all'interno dell'*Insedimento* se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
- e) *Implosione* con esclusione dei danni agli apparecchi ed agli impianti nei quali si è verificata l'*implosione* se determinata da usura, corrosione o difetti di materiale.
- f) *Fumo*, *Gas* e *Vapori*:
 - fuoriusciti per rottura o guasto improvviso ed accidentale degli impianti installati nell'*Insedimento* o nel *Fabbricato* di cui fa parte l'*Insedimento* o nelle sue vicinanze;
 - sviluppatosi a seguito di un evento previsto nella presente Subsezione, che abbia colpito gli enti assicurati oppure altre cose poste all'esterno dell'*Insedimento*.
- g) *Caduta di aeromobili*, *satelliti*, *veicoli spaziali*, loro parti e cose da essi trasportate, nonché *meteoriti* e *corpi celesti* con esclusione dei danni causati da ordigni esplosivi trasportati.

- h) Urto veicoli stradali e natanti non appartenenti o in uso all'Assicurato.
- i) Onda sonora causata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
- j) Caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danneggiamenti agli impianti stessi.
- k) *Fenomeno Elettrico* a impianti, motori, macchine e *Macchinari*, *Attrezzature* ed in genere ad apparecchi e circuiti elettrici od elettronici con esclusione dei danni:
- I. causati da usura o da carenza di manutenzione;
 - II. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
 - III. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
- La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza di euro 5.000,00 per singolo *Sinistro*, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita* indicata in *Scheda di Polizza*, previa applicazione della *Franchigia* di euro 150,00 per *Sinistro*.

Art. 1.2.2 - GARANZIE "FORMA COMPLETA"

(Garanzie operanti se la presente forma di garanzia è richiamata nella *Scheda di Polizza* e soggette ad eventuali *Scoperti* o *Franchigie* e *Limiti d'Indennizzo*)

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1.2.1 - Garanzie "FORMA BASE", l'assicurazione comprende anche gli ulteriori eventi di seguito elencati:

- a) Gelo, con esclusione dei danni:
- avvenuti qualora l'impianto di riscaldamento sia inattivo da oltre 48 ore precedenti il *Sinistro* (salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che lo avesse compromesso e/o reso inefficace);
 - subiti da tubazioni poste all'esterno del *Fabbricato* o interrate, se prive di apposite coibentazioni a protezione delle stesse.
- La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 30% (trenta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *Partita* – con il massimo di euro 150.000,00 per *Sinistro* – e con applicazione per singolo *Sinistro* della *franchigia* di:
- euro 250,00 per attività appartenenti ai settori Aziende Agricole e Uffici;
 - euro 500,00 per attività appartenenti al settore Attività Commerciali e Attività Produttive.
- b) Bagnamento ed Allagamento in genere qualunque sia la causa che li abbia provocati con esclusione dei danni:
- causati da:
 - *Inondazione e Alluvione*;
 - umidità, stillicidio;
 - finestre, lucernari ed abbaini lasciati aperti;
 - subiti da:
 - *Attrezzature* mobili e *Merci* poste all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline o fabbricati aperti da uno o più lati;
 - *Merci* in piani interrati o seminterrati poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, salvo le *Merci* in esposizione e/o che per natura, volume e peso siano necessariamente riposte a terra; l'esclusione non è operante per i danni derivanti:
 - ✓ da eventi atmosferici;
 - ✓ da impianti automatici di estinzione;
 - ✓ da rotture accidentali di impianti o tubazioni.
- Si intendono inoltre escluse le eventuali spese per la ricerca ed il ripristino di cui alla successiva lettera c).
- La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 30% (trenta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *Partita* – con il massimo di euro 250.000,00 per *Sinistro* – e con applicazione per singolo *Sinistro* della *franchigia* di:
- euro 250,00 per attività appartenenti ai settori Aziende Agricole e Uffici;
 - euro 500,00 per attività appartenenti al settore Attività Commerciali e Attività Produttive.
- c) La *Compagnia* indennizza altresì le Spese per la ricerca, la demolizione ed il ripristino delle opere murarie (compresi relativi rivestimenti e coibentazioni) e per la riparazione o sostituzione degli impianti (tubazioni, valvole, componenti vari e relativi raccordi) sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua od altri liquidi, nei casi di bagnamento o allagamento a seguito di guasto, rottura, intasamento, occlusione, rigurgito e gelo di condutture per impianti idrici, antincendio, igienici, tecnici, tecnologici, di riscaldamento e/o di condizionamento con esclusione delle:
- occlusioni causate da incrostazioni o sedimentazioni,
 - tubazioni interrate esterne al *Fabbricato*, se prive di appositi manufatti a protezione delle stesse.
- La presente garanzia s'intende prestata a *Primo Rischio Assoluto* fino a concorrenza di euro 10.000,00 per *Sinistro* e con applicazione della *franchigia* di euro 250,00 per *Sinistro*.
- d) Eventi atmosferici comunque manifestatisi e qualunque tipo di *Danno Materiale Diretto* e *Danno Conseguenziale* abbiano prodotto con esclusione:
- dei danni causati da umidità e stillicidio;
 - da quanto previsto alla Garanzia Aggiuntiva "GVA" se non resa operante e qualora attinente all'attività dichiarata.
- La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 70% (settanta per cento) della *Somma assicurata* per ciascuna *Partita*, con il limite di euro 150.000,00:
- per danni da Grandine su fragili;
 - per danni a enti all'aperto o sotto tettoie, pensiline o fabbricati aperti da uno o più lati;
- la garanzia è altresì prestata con applicazione dello *Scoperto* per singolo *Sinistro* del 10% (dieci per cento) e con il minimo di:
- euro 250,00 per attività appartenenti ai settori Aziende Agricole e Uffici;
 - euro 500,00 per attività appartenenti al settore Attività Commerciali;
 - euro 1.000,00 per attività appartenenti al settore Attività Produttive.
- e) Sovraccarico di neve su *tetti* qualunque tipo di danno materiale e diretto abbia provocato, anche all'interno del *Fabbricato* dell'*Insedimento* con esclusione dei danni:
- causati da valanghe o slavine, umidità, stillicidio;

- **subiti:**
 - da fabbricati incompleti nelle coperture, nonché dalle cose trovantesi sotto gli stessi;
 - da lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *Fabbricato* a seguito di sovraccarico di neve sul *tetto*;
 - da *Fabbricati*, tettoie e pensiline (e dai loro *Contenuti*) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve:
 - ✓ vigenti al momento della costruzione del *Fabbricato* (o della ristrutturazione se riguardante le strutture portanti del *tetto* e le relative coperture);
 - ✓ emanate successivamente a quanto indicato al punto precedente che ne imponevano l'adeguamento.

La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 50% (cinquanta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *Partita*, con applicazione dello *Scoperto* per singolo *Sinistro* del 10% (dieci per cento) e con il minimo di:

- euro 500,00 per attività appartenenti al settore Uffici;
- euro 1.000,00 per attività appartenenti ai settori Aziende Agricole, Attività Commerciali e Attività Produttive.

- f) Atti vandalici, Atti dolosi, Atti di sabotaggio, Scioperi, Sommosse e Tumulti popolari, compresi i danni da *Esplosione* causati da sostanze od ordigni esplosivi con esclusione dei danni da imbrattamento o deturpazione delle pareti esterne del *Fabbricato* e relative dipendenze o recinzioni.

È inoltre compresa in garanzia l'occupazione attuata da persone che prendono parte agli atti sopra indicati, con esclusione dei danni di smarrimento ed ammanchi, nonché i danni da asportazione di cose a qualsiasi titolo.

Se l'occupazione è limitata a 5 giorni consecutivi l'*assicurazione* copre tutti i danni indennizzabili a termini della presente Subsezione; dopo questi 5 giorni l'*assicurazione* copre esclusivamente i danni da *Incendio, Esplosione e Scoppio*. Si intendono espressamente compresi i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dagli enti assicurati in occasione di *Furto o Rapina*;

La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 70% (settanta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *Partita*, con applicazione dello *Scoperto* per singolo *Sinistro* del 10% (dieci per cento) e con il minimo di:

- euro 250,00 per attività appartenenti ai settori Aziende Agricole e Uffici;
- euro 500,00 per attività appartenenti al settore Attività Commerciali;
- euro 1.000,00 per attività appartenenti al settore Attività Produttive.

- g) Atti di Terrorismo, fino a concorrenza del 50% (cinquanta per cento) della *Somma assicurata* per ciascuna *Partita*, con applicazione dello *Scoperto* per singolo *Sinistro* del 10% (dieci per cento) e con il minimo di:

- euro 250,00 per attività appartenenti ai settori Aziende Agricole e Uffici;
- euro 500,00 per attività appartenenti al settore Attività Commerciali;
- euro 1.000,00 per attività appartenenti al settore Attività Produttive.

- h) Danneggiamento o rottura di Lastre, insegne, lucernari, porte, finestre, vetrate, vetrine, vetrinette, compresi eventuali danni materiali che la rovina degli enti di cui sopra può causare ad altri enti assicurati con esclusione dei danni:

a. causati:

- durante le operazioni di ristrutturazione ripristino di parti di *fabbricati*;
- in occasione di traslochi;
- ai bordi delle *lastre* scorrevoli;

b. subiti dalle *Lastre* esterne al perimetro dell'*Insedimento*.

Sono inoltre da intendersi escluse le semplici abrasioni, le screpolature e rigature.

La presente garanzia s'intende prestata, a *Primo Rischio Assoluto*, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per *Sinistro*, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita* indicata in *Scheda di Polizza*.



Posso beneficiare sempre delle Garanzie "FORMA COMPLETA"?

No. La polizza prevede un gruppo di garanzie per la "Forma Base" (sempre operanti) e un gruppo di garanzie per la "Forma Completa" a tutele crescenti. Solo con la sottoscrizione (e relativa indicazione in Scheda di Polizza) delle Garanzie "Forma Completa" potrai beneficiare, oltre a quanto previsto con la Forma Base, di ulteriori garanzie che ampliano la tua copertura assicurativa (soggette ad eventuali scoperti/franchigie e limiti di indennizzo).

Art. 1.2.3 - Estensioni di garanzia (sempre operanti in base al Settore di Attività)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.2 1° "Garanzia Forma base" o all'art. 1.2.2 "Garanzia Forma Completa", l'assicurazione comprende anche gli ulteriori eventi di seguito elencati:

A. SETTORI ATTIVITÀ AZIENDE AGRICOLE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE e ATTIVITÀ COMMERCIALI (identificati in polizza rispettivamente con sigla AA, AP e AC):

- a) Dispersione di liquidi causati da rottura o guasto dei relativi contenitori o delle valvole, rubinetti e saracinesche con esclusione dei danni:

- da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfette tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore ai 150 litri;
- avvenuti durante i travasi.

La garanzia è prestata previa applicazione di una *franchigia* di euro 1.000,00 per ciascun *Sinistro*; in nessun caso la *Compagnia* indennizza importo superiore - per singolo *Sinistro* - ad euro 50.000,00 salvo quanto previsto in aumento alla relativa *Partita*.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

- b) Rotture o danneggiamenti avvenuti accidentalmente, nell'ambito dell'*Insedimento*, in seguito a urto, crollo o caduta, oppure occorsi durante operazioni di spostamento, carico, scarico, riordino o sistemazione effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici.

La garanzia è prestata previa applicazione di una *franchigia* euro 1.000,00; in nessun caso la *Compagnia* indennizza importo superiore - per singolo *Sinistro* - ad euro 100.000,00.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

B. SETTORE ATTIVITÀ AZIENDE AGRICOLE (identificato in polizza con sigla AA)

- a) Autocombustione e Fermentazione del Foraggio anche quando non vi sia sviluppo di *Incendio*, con esclusione dei danni causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche se questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione. La garanzia è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00.
Sono comprese le spese relative alle operazioni di smassamento dei cumuli di *Foraggio* colpiti dai suddetti eventi sino al 30% della *Somma assicurata* alla relativa *Partita* indicata nella *Scheda di Polizza*.
- b) Folgorazione Bestiame causata da impianti elettrici o da meccanismi azionati da energia elettrica.
- c) Asfissia e/o intossicazione del Bestiame a seguito di un *Sinistro* indennizzabile a termine della presente Subsezione e fino alla concorrenza del 50% della *Somma assicurata* alla relativa *Partita* indicata nella *Scheda di Polizza*.

C. SETTORI ATTIVITÀ PRODUTTIVE e ATTIVITÀ COMMERCIALI (identificati in polizza rispettivamente con sigla AP e AC)

- a) Danneggiamenti a Merci o Attrezzature (comprese quelle di terzi) inerenti all'attività assicurata causati dagli eventi garantiti dalla presente Subsezione e avvenuti durante il trasporto all'esterno dell'*Insedimento*, comprese eventuali soste.

La garanzia è operante:

- esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli - di proprietà o in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi prestatori di lavoro - completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi e/o per lavori presso terzi;
- per trasporti avvenuti nel *territorio italiano*, Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;
- con applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di euro 250,00. In nessun caso la *Compagnia* indennizza importo superiore a euro 5.000,00 per *Sinistro* e per *anno assicurativo*.

Non sono indennizzabili i danni:

- subiti da merci trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali;
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore a euro 1.000,00;
- a *Valori, Gioielli e preziosi*.

Qualora dette *Merci o Attrezzature* risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente estensione opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

La presente garanzia si intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 1.3 Garanzie complementari (sempre operanti per tutti i settori di attività)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.2 "Eventi garantiti" l'*assicurazione* comprende:

- a) Perdita Pigioni
In caso di danno al *Fabbricato* assicurato la *Compagnia* indennizza inoltre l'importo:
- delle pigioni o dei canoni di affitto che non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati;
 - delle pigioni o dei canoni di un presumibile affitto per i locali rimasti danneggiati nel caso in cui siano occupati dall'*Assicurato* proprietario.
- Ciò per il tempo necessario al ripristino del *Fabbricato* e non oltre il limite di un anno.
La garanzia è prestata, per singolo *Sinistro*, fino alla concorrenza di euro 5.000,00, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita* indicata nella *Scheda di Polizza*.
La presente garanzia s'intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.
- b) Indennità Aggiuntiva a percentuale
La *Compagnia* indennizza all'*Assicurato* anche una somma forfettaria a titolo d'interruzione o intralcio dell'attività.
La garanzia è prestata, per singolo *Sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*Indennizzo* relativo al *danno materiale diretto*, con il massimo di euro 150.000,00.

Sono inoltre comprese, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Subsezione, le seguenti spese:

- c) Spese di Salvataggio:
La *Compagnia* indennizza:
1. i guasti, le rotture o i danneggiamenti, comunque si siano verificati e da chiunque siano stati provocati o subiti, avvenuti nel tentativo di evitare o di diminuire il danno;
 2. le spese fatte dall'*Assicurato* a questo scopo, anche se il loro ammontare - aggiunto all'*Indennizzo* dovuto - oltrepassa le *Somme assicurate* ed anche se non è stato raggiunto lo scopo, a meno che la *Compagnia* dimostri che tali spese sono state sostenute in modo sconsiderato.
- d) Spese di Demolizione, Sgombero e Smaltimento
La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare al più vicino centro di scarico o smaltimento - o a quello imposto dall'Autorità - i residui del *Sinistro*.
La garanzia è prestata, per singolo *Sinistro*, fino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* relativo al *danno materiale diretto*, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita* indicata nella *Scheda di Polizza* e fermo un sottolimito del 20% di quanto complessivamente dovuto per tale garanzia, con il massimo di euro 50.000,00 relativamente alle spese di smaltimento dei residui del *Sinistro* rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n. 915/82 (e successive modificazioni ed integrazioni), nonché quelli radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64 e successive modifiche e integrazioni.
La presente garanzia s'intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

e) Spese di Rimozione e Ricollocamento

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per rimuovere, custodire e ricollocare le cose esistenti nell'*Insedimento* sostenute allo scopo di ripristinare il *Fabbricato* o il *Contenuto* o, in genere, l'attività dell'impresa.

La garanzia è prestata, per singolo *Sinistro*, fino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* relativo al *danno materiale diretto* con il massimo di euro 20.000,00.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

f) Onorari dei Periti e Consulenti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'art. 9.5 "Procedura per la valutazione del danno" delle 'Norme che regolano i sinistri', nonché:

- la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'*Assicurato* per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla *Compagnia*;
- gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti incaricati per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali. Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'*indennizzo* con il minimo di euro 1.500,00 e il massimo di euro 25.000,00.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 1.4 - Esclusioni Subsezione Incendio

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'*Assicurato* o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- d) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, nonché tumulti popolari, scioperi, sommosse eccezion fatta per quanto previsto all'art. 1.2.2 "Garanzie Forma Completa" lett. f), se attivata la "FORMA COMPLETA";
- e) causati da *Atti di Terrorismo*, salvo quanto previsto all'art. 1.2.2 "Garanzie Forma Completa" lett. g), se attivata la "FORMA COMPLETA";
- f) conseguenti o verificatisi in occasione di *Terremoto*, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "TERR" se resa operante e richiamata sulla *Scheda di Polizza*;
- g) conseguenti o verificatisi in occasione di *Alluvioni e Inondazioni*, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "IAL" se resa operante e richiamata sulla *Scheda di Polizza*;
- h) conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- i) causati da valanghe e slavine;
- j) causati da franamenti e cedimento del terreno;
- k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "MR1" o "MR2" se resa operante e richiamata sulla *Scheda di Polizza*;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 1.3 "Garanzie complementari" lett. a) "Perdita pigioni" e b) "Indennità aggiuntiva a percentuale".

Sono esclusi i danni e/o le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati da:

- I. virus informatici di qualsiasi tipo;
- II. accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;
- III. cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, salvo che detti danni siano provocati da altro evento non escluso.

COME PERSONALIZZO LA COPERTURA

Art. 1.5 - Garanzie Aggiuntive (valide se espressamente richiamate in Scheda di Polizza) Richiamabili sia con Forma Base che per Forma Completa



Posso ampliare la copertura assicurativa?

Sì, ogni Cliente ha le proprie esigenze assicurative. C'è chi predilige una copertura essenziale ma più economica, e chi invece preferisce arricchire tale copertura con ulteriori garanzie a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

A tal fine è possibile acquistare le garanzie aggiuntive sia con Forma Base che per Forma Completa, anche se alcune di queste saranno acquistabili solo se richiamata in Scheda di Polizza la "Forma Completa".

RT - RICORSO TERZI

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *Danni materiali e diretti* cagionati alle cose di terzi (compresi eventuali Locatari) da *Sinistro* indennizzabile ai sensi della Subsezione Incendio.

Ai fini della presente garanzia, il *Sinistro* si considera risarcibile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato* e suoi familiari, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

La garanzia è estesa anche ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro un sottolimito del 10% del *Massimale* stesso.

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- i componenti del *Nucleo familiare*;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali, rispetto all'*Assicurato* siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi della legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

MS - MAGGIORI SPESE

La *Compagnia*, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della Subsezione *Incendio* che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza della *somma assicurata* convenuta a tale titolo nella *Scheda di Polizza* tutte le spese straordinarie, documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

RL - RISCHIO LOCATIVO

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia proprietario dei locali indicati nella *Scheda di Polizza*, la *Compagnia*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* stesso a termine degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i *Danni materiali diretti* cagionati dagli eventi previsti alle lett. a) – b) – c) – d) – e) – f) di cui all'art. 1.2.1 "Garanzie Forma Base", anche se derivanti da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato* e loro familiari, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale, ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione del disposto dell'art. 4.2 "Assicurazione a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale" qualora la *Somma assicurata* a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di *Polizza*.

FEN - FENOMENO ELETTRICO (in aumento)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.1.2.1 "Garanzie FORMA BASE" lett. k) la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

PP - PERDITA PIGIONI (in aumento)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.1.3 "Garanzie complementari" lett. a) "Perdita Pigioni" la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

SDS - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.1.3 "Garanzie complementari" lett. d) "Spese di Demolizione, Sgombero e Smaltimento", la garanzia si intende prestata fino a concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* a tale titolo nella *Scheda di Polizza*, fermo il sottolimito espresso in cifra assoluta relativo ai residui rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n. 915/82 (e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

ATM1 - AUMENTO TEMPORANEO DI MERCI

La *Somma assicurata* "Merci in aumento temporaneo" si intende in aumento rispetto al valore di esistenza della *Partita Contenuto* ed opera per i soli mesi indicati nella *Scheda di Polizza* a decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare (365 giorni). Il relativo *Premio* rimarrà in ogni caso acquisito dalla *Compagnia* anche se la giacenza effettiva delle *Merci* risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

MR1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE (per Attività Commerciali e Agricole)

A parziale deroga dell'art. 1.4 "Esclusioni" comma k), sono compresi i danni alle *Merci* in refrigerazione da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti ad un evento indennizzabile a termini della Subsezione Incendio o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o negli eventuali relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della *Merce* avariata fino al 10% della *Somma assicurata* per questa garanzia.

La *Compagnia*, per singolo *Sinistro*, applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso indennizza importo superiore a quanto previsto alla relativa *Partita*.

La presente garanzia si intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

MR2 - MERCI IN REFRIGERAZIONE (per Attività Produttive)

A parziale deroga dell'art. 1.4 "Esclusioni" comma k) sono compresi i danni alle *Merci* in refrigerazione da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti ad un evento indennizzabile a termine della presente Subsezione o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o negli eventuali relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della *Merce* avariata fino al 10% della *Somma Assicurata* per questa garanzia.

La *Compagnia*, per singolo *Sinistro*, applica una *Franchigia* di euro 1.000,00 e in nessun caso indennizzerà importo superiore a quanto previsto alla relativa *Partita*.

La presente garanzia si intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

DISP - DISPERSIONE LIQUIDI IN AUMENTO (per Attività Commerciali, Produttive e Agricole)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.1.2.3 "Estensioni di garanzia (sempre operanti in base al Settore di Attività) lett. a) "Dispersione Liquidi" la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Richiamabili soltanto con Forma Completa:**GVA - GRANDINE E COSE PORTATE DAL VENTO SU VEICOLI ALL'APERTO**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.2.2 "Garanzie forma Completa", lett. d) e ad integrazione dello stesso, la *Compagnia* risponde dei *Danni materiali diretti* causati da Grandine e cose portate dal vento ai veicoli in attesa di immatricolazione e/o già immatricolati - in attesa di vendita o consegna o ritiro - posti all'aperto nell'*Insedimento*.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato previa detrazione, per singolo veicolo, di una *Franchigia* di euro 150,00;
- in nessun caso la *Compagnia* paga:
 - per singolo veicolo, somma superiore a euro 2.500,00 per veicoli da immatricolare o immatricolati dall'Assicurato ma non ancora consegnati/venduti ai clienti ed euro 1.000,00 per i restanti veicoli;
 - per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo somma maggiore di quanto previsto alla relativa *Partita*.

La presente garanzia si intende prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

LA - LASTRE IN AUMENTO

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.1.2.2 "Garanzia Forma Completa" lett. h) "Danneggiamento o rottura di Lastre" la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

Agli effetti della presente estensione, in nessun caso la *Compagnia* paga per singola *Lastra* somma superiore a euro 1.500,00.

La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

TERR - TERREMOTO

A parziale deroga dell'art. 1.4. "Esclusioni" lett. f), la *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* - compresi quelli di *incendio*, *esplosione*, *scoppio* - subiti dagli enti assicurati per effetto di *terremoto*.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *terremoto*;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *terremoto* sugli enti assicurati;
- di *furto*, smarrimento, *rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da eruzioni vulcaniche, da *inondazioni* e *alluvioni* e da maremoto;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo *Sinistro*.

L'Assicurazione è prestata con il *Limite di indennizzo* e l'applicazione dello *Scoperto* indicati nella *Scheda di Polizza*.

Il *Limite di indennizzo* evidenziato deve intendersi applicato alla singola *Partita assicurata*.

IAL - INONDAZIONE / ALLUVIONE

A parziale deroga dell'art. 1.4 "Esclusioni" lett. g), la *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* - compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* - subiti dagli enti assicurati per effetto di *inondazioni* e *alluvioni*, anche se tali eventi sono causati da *terremoto*. L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, penetrazione di acqua marina;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*inondazione* o dell'*alluvione* sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo salvo le *Merci* in esposizione e/o che per natura, volume e peso non possono essere agilmente e velocemente spostate o debbono essere necessariamente poste a terra, poste all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da uno o più lati;
- a enti mobili all'aperto, nonché quelli posti in locali interrati o seminterrati, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'*Assicurazione* è prestata con il *Limite di indennizzo* e l'applicazione dello *Scoperto* indicati nella *Scheda di Polizza*.

Il *Limite di indennizzo* evidenziato deve intendersi applicato alla singola *Partita assicurata*.



Come faccio a ricordarmi le delimitazioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione ?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Subsezione delle Condizioni di Assicurazione".

Tabella riepilogativa Franchigie /Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione Incendio

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo per Sinistro
		AA	AC	AP	UF	
Fenomeno elettrico (<i>sempre operante</i>) Art. 1.2.1 Garanzie 'Forma Base', lett. k)	==	150,00	150,00	150,00	150,00	€ 5.000,00 (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Gelo (<i>solo x Forma Completa</i>) Art. 1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. a)	==	250,00	500,00	500,00	250,00	30% S.A. con il massimo di € 150.000,00
Bagnamento ed Allagamento (<i>solo x Forma Completa</i>) Art. 1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. b)	==	250,00	500,00	500,00	250,00	30% S.A. con il massimo di € 250.000,00
Spese di ricerca, demolizione e ripristino (<i>solo x Forma Completa</i>) Art. 1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. c)	==	250,00	250,00	250,00	250,00	€ 10.000,00
Eventi Atmosferici (<i>solo x Forma Completa</i>) Art. 1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. d)	10%	250,00	500,00	1.000,00	250,00	70% S.A con il limite di € 150.000,00 per danni: - da Grandine su fragili; - a enti all'aperto o sotto tettoie pensiline o fabbricati aperti da uno o più lati.
Sovraccarico neve (<i>Forma Completa</i>) Art. 1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. e)	10%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50% S.A.
Atti vandalici, dolosi e occupazione (<i>solo x Forma Completa</i>) Art. 1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. f)	10%	250,00	500,00	1.000,00	250,00	70% S.A.
Atti di Terrorismo (<i>solo x Forma Completa</i>) Art. 1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. g)	10%	250,00	500,00	1.000,00	250,00	50% S.A.
Danneggiamento o rottura di Lastre (<i>Forma Completa</i>) Art. 1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. h)	==	==	==	==	==	€ 1.500,00 (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Dispersione Liquidi (<i>sempre operante per AA, AC e AP</i>) Art. 1.2.3 Estens. garanzia specifiche lett. A.a)	==	1.000,00	1.000,00	1.000,00	×	€ 50.000,00
Rotture accidentali per urti o cadute (<i>sempre operante per AA, AC e AP</i>) Art. 1.2.3 Estens. garanzia specifiche lett. A.b)	==	1.000,00	1.000,00	1.000,00	×	€ 100.000,00
Autocombustione fermentazione Foraggi (<i>sempre operante per AA</i>) Art. 1.2.3 Estens. garanzia specifiche lett. B.a)	10%	250,00	×	×	×	30% Somma assic. alla <i>Partita</i> Foraggio per spese di smassamento cumuli
Folgorazione Bestiame (<i>sempre operante per AA</i>) Art. 1.2.3 Estens. garanzia specifiche lett. B.b)	==	==	×	×	×	==
Asfissia intossicazione bestiame (<i>sempre operante per AA</i>) Art. 1.2.3 Estens. garanzia specifiche - lett. l)	==	==	×	×	×	50% della S.A. alla <i>Partita</i> Bestiame
Danni a Mercati/attrezzature trasportate (<i>sempre operante per AC - AP</i>) Art. 1.2.3 Estens. garanzia specifiche lett. C.a)	20%	×	250,00	250,00	×	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Perdita pigioni (<i>sempre operante</i>) Art. 1.3 Garanzie complementari, lett. a)	==	==	==	==	==	€ 5.000,00 (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Indennità aggiuntiva a percentuale (<i>sempre operante</i>) Art. 1.3 Garanzie complementari, lett. b)	==	==	==	==	==	15% dell'indennizzo con il massimo di € 150.000
Spese di demolizione, sgombero e smaltimento (<i>sempre operante</i>) Art. 1.3 Garanzie complementari, lett. d)	==	==	==	==	==	10% dell'indennizzo (salvo quanto previsto con <i>Partita</i> in aumento)
Spese di smaltimento residui tossici (<i>sempre operante</i>) Art. 1.3 Garanzie complementari, lett. d)	==	==	==	==	==	20% spese demoliz. e sgombero, con il massimo di € 50.000
Spese di rimozione e ricollocamento (<i>sempre operante</i>) Art. 1.3 Garanzie complementari, lett. e)	==	==	==	==	==	10% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000,00
Onorari dei periti e consulenti (<i>sempre operante</i>) Art. 1.3 Garanzie complementari, lett. f)	==	==	==	==	==	5% dell'indennizzo con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 25.000,00

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo per Sinistro
		AA	AC	AP	UF	
Ricorso terzi - RT (Garanzia Aggiuntiva)	==	==	==	==	==	10% del Massimale per danni derivanti da interruz. o sospensioni nell'utilizzo di beni e di attività di terzi
Maggiori Spese - MS (Garanzia Aggiuntiva)	==	500,00	500,00	500,00	500,00	==
Merci in refrigerazione - MR1 (Garanzia Aggiuntiva per AC e AA)	10%	250,00	250,00	×	×	10% della Somma Assicurata per spese sostenute per lo smaltimento della Merce avariata
Merci in refrigerazione - MR2 (Garanzia Aggiuntiva per AP)	==	×	×	1.000,00	×	10% della Somma Assicurata per spese sostenute per lo smaltimento della Merce avariata
Rottura lastre in aumento - LA (Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa)	==	==	==	==	==	€ 1.500 per singola lastra
Grandine e cose portate dal vento su veicoli all'aperto - GVA (Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa)	==	×	150,00	150,00	×	€ 2.500,00 per veicoli non venduti; € 1.000 per restanti veicoli
Enti aventi valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti <i>Arredamento dell'attività Art. 1.1 Cose assicurabili</i>	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	€ 5.000,00 per singolo oggetto
Enti avente valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti <i>Arredamento domestico Art. 1.1 Cose assicurabili</i>	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	€ 10.000,00 per singolo oggetto
Gioielli e preziosi (facenti parte dell' <i>Arredamento domestico</i>) <i>Art. 1.1 Cose assicurabili</i>	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	10% Somma assic. Contenuto con il massimo di € 10.000,00
Valori inerenti all'attività assicurata <i>Art. 1.1 Cose assicurabili</i>	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	10% Somma assic. Contenuto con il minimo di € 1.500,00
Valori rientranti nella definizione di <i>Arredamento domestico Art. 1.1 Cose assicurabili</i>	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	10% Somma assic. Contenuto con il massimo di € 10.000,00
<i>Cose speciali</i> (non costituenti <i>Merci</i>) <i>Art. 1.1 Cose assicurabili</i>	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	10% Somma assic. Contenuto con il minimo di € 1.500,00
<i>Programmi</i> (non costituenti <i>Merci</i>) <i>Art. 1.1 Cose assicurabili</i>	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	== ¹	10% Somma assic. Contenuto con il minimo di € 1.500,00
Terremoto (Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa)	==	Vedi Scheda di rischio				V. Scheda di rischio
Inondazione / Alluvione (Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa)	==	Vedi Scheda di rischio				V. Scheda di rischio

salvo applicazione della franchigia frontale indicata sulla Scheda di rischio.

¹ Salvo il caso in cui il bene sia danneggiato da evento per il quale è specificamente prevista una franchigia e salvo applicazione della franchigia frontale eventualmente selezionata e indicata nella Scheda di rischio.

A - SEZIONE DANNI MATERIALI

A.2 - SUBSEZIONE FURTO

La Subsezione è operante se richiamata sulla *Scheda di Polizza*

CHE COSA POSSO ASSICURARE?

Art. 2.1 - Cose assicurabili

Le garanzie di questa Subsezione possono essere sottoscritte per assicurare il *Contenuto*.

Ferma la *Somma assicurata* alla *Partita Contenuto*, per gli enti di seguito indicati sono previsti i seguenti limiti:

- a) *Gioielli e Preziosi*, rientranti nella definizione di *Arredamento domestico*, sino alla concorrenza del 40% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di euro 10.000,00;
- b) *Enti aventi Valore Artistico*:
 - rientranti nella definizione di *Arredamento dell'Attività* assicurata, fino a concorrenza della *Somma assicurata* per il *Contenuto*;
 - rientranti nella definizione di *Arredamento Domestico*, fino a concorrenza del 50% della *Somma assicurata* per il *Contenuto*;
 In ogni caso la garanzia per tali enti è prestata con il massimo di euro 10.000,00 per singolo oggetto;
- c) *Valori nei Locali*:
 - inerenti all'Attività assicurata (comprese le *Ricette mediche Fustellate*) sino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il minimo di euro 1.500,00 salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita*;
 - rientranti nella definizione di *Arredamento Domestico*, sino a concorrenza del 20% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di euro 5.000,00 salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita*.
 Si precisa che per "locali" si intendono, oltre a quelli dell'*Insedimento*, anche quelli adibiti a civile abitazione del titolare e/o dei soci.
- d) *Valori fuori dai Locali*:
 - inerenti all'Attività assicurata (comprese le *Ricette mediche Fustellate*) sino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il minimo di euro 1.500,00, come precisato al successivo art. 2.3 "Garanzie Complementari" comma b).
- e) *COSE SPECIALI* (non costituenti *Merci*) fino alla concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il minimo di euro 1.500,00;
- f) *PROGRAMMI* (non costituenti *Merci*) fino alla concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il minimo di euro 1.500,00.

La garanzia è valida e operante anche per *Macchinari, Attrezzature e Merci* situate all'aperto e nell'ambito dell'*Insedimento* assicurato a condizione che esista una recinzione e sia riscontrabile l'effrazione della stessa o del cancello di accesso all'*Insedimento*. In nessun caso la *Compagnia* paga per uno o più *Sinistri* che avvengano durante ciascun *anno assicurativo* importo maggiore rispetto al 20% della *Somma assicurata* alla *Partita Contenuto*; in ogni caso, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di euro 250,00.

Per le Aziende Agricole, oltre a quanto sopra esposto, le *Attrezzature e Macchine Agricole* sono garantiti anche all'aperto, nell'ambito dell'*Insedimento*, senza applicazione di *Scoperti o Franchigie*.



Posso acquistare questa Subsezione solo in abbinamento alla Subsezione Incendio?

No, ogni subsezione può essere sottoscritta autonomamente dalle altre (ad eccezione della Responsabilità civile della Proprietà dei Fabbricati che può essere prestata solo in alternativa alla Subsezione Responsabilità Civile Aziendale).

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?

Art. 2.2 - Eventi garantiti

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* causati alle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, dagli eventi di seguito elencati.

Art. 2.2.1 - Garanzia Base

(Garanzie sempre operanti e soggette ad eventuali Scoperti o Franchigie e Limiti d'Indennizzo)

- 1) **Furto commesso con introduzione nei locali contenenti gli enti assicurati:**
 - a) a seguito di rottura, scasso (forzatura, divaricamento o rimozione) dei mezzi di protezione e chiusura installati sulle aperture verso l'esterno esistenti nel *Fabbricato*;
 - b) con sfondamento di muri, *solai*, manti di copertura, pavimenti o soffitti del *Fabbricato*;
 - c) con scalata, avvenuto seguendo dall'esterno del *Fabbricato* una via diversa da quella ordinaria; cioè mediante impiego di particolare agilità personale o per mezzo di attrezzi (quali ad esempio: scale, corde, ponteggi o simili);
 - d) con uso di chiavi false (riprodotte fraudolentemente da chiavi vere), grimaldelli o arnesi simili;
 - e) con chiavi vere che siano state smarrite, estorte o sottratte all'*Assicurato*, ai famigliari, ai dipendenti o dalle persone cui l'*Assicurato* le aveva affidate; tale copertura vale fino alle ore 24.00 del quinto giorno successivo a quello in cui l'*Assicurato* è venuto a conoscenza dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi vere a condizione che l'*Assicurato* stesso:
 - sporga denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia subito dopo l'accadimento del reato o dello smarrimento, non appena ne abbia conoscenza o riscontro;
 - provveda immediatamente alla sostituzione delle serrature od a far sorvegliare i locali dell'*Insedimento*.
 Sono comprese le spese dell'avvenuta sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di accesso dell'Azienda con altre uguali o equivalenti per qualità, nonché le spese di sorveglianza e quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso nell'*Insedimento* (anche se attuato con scasso) fino a concorrenza di euro 500,00, per singolo *Sinistro*, anche se il danno da *Furto* non fosse risarcibile a termini di *Polizza* o il *Furto* non fosse stato commesso;
 - f) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

2) **Furto commesso dall'esterno dei locali:**

- quando, durante i periodi di chiusura diurna o serale con esposizione (tra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre), le vetrine fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette dal solo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di *addetti* al servizio.

3) **Rapina** avvenuta nell'ambito dell'*Insegiamento* e quand'anche la persona sulla quale viene esercitata la violenza o la minaccia venga prelevata all'esterno e sia costretta a recarsi all'interno dell'*Insegiamento*.4) **Estorsione.**5) **Scippo.**

Sono parificati ai danni da *Furto, Rapina, Estorsione* i guasti, i danneggiamenti e gli atti vandalici cagionati agli enti assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il reato.



Qualcuno ha provato ad entrare nel mio negozio forzando la porta di ingresso, ma non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Compagnia?

Sì, in quanto tra gli eventi garantiti dalla Subsezione Furto (Garanzie sempre operanti) sono compresi anche i guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri al Fabbricato assicurato anche nel solo tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine. La Compagnia copre tale tipologia di danno fino alla concorrenza di euro 2.500,00, se questa Somma Assicurata non fosse per te sufficiente puoi acquistare la Garanzia Aggiuntiva "Guasti cagionati dai Ladri (in aumento)" e decidere l'importo dell'ulteriore somma a garanzia di tali eventi.

Art. 2.2.2 - Estensioni di Garanzie sempre operanti in base al Settore di Attività:

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.2 1"Garanzia Forma base", l'assicurazione comprende anche gli ulteriori eventi di seguito elencati.

A) SETTORI ATTIVITÀ COMMERCIALI e ATTIVITÀ PRODUTTIVE (identificati in polizza rispettivamente con AC e AP)a) **Furto e Rapina di Merci o Attrezzature (comprese quelle di terzi) inerenti l'attività assicurata avvenuti** durante il trasporto all'esterno dell'*Insegiamento*, comprese eventuali soste.

La garanzia è operante:

- esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli - di proprietà od in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi prestatori di lavoro - completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegna e/o prelievo presso terzi;
- a condizione che il *Furto* sia perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso;
- per trasporti avvenuti nel territorio italiano, Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;
- con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso la Compagnia indennizza importo superiore a euro 5.000,00 per *Sinistro* e anno assicurativo.

Non sono indennizzabili i danni:

- subiti da *Merici* trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali;
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore a euro 1.000,00;
- a *Valori, Gioielli e Preziosi*.

La garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Qualora dette *Merici* o *Attrezzature* risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente estensione opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

b) **Furto e danneggiamento dei distributori esterni**

La Garanzia Complementare sempre operante d) "Furto o danneggiamenti di installazioni od attrezzature fisse all'aperto" si intende operante anche per i distributori automatici esterni contenenti prodotti commercializzati, purché stabilmente fissati al suolo e/o al muro (anche posti nell'ambito di 5 metri dall'esercizio) e/o all'intelaiatura delle vetrine, ed al relativo contenuto (escluso il denaro).

Art. 2.3 - Garanzie Complementari (sempre operanti per tutti i settori di Attività)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.2.1 "Garanzia Forma base", nonché a quanto previsto dall'art. 2.2.2 "Estensioni di garanzia", l'assicurazione comprende:

a) **DANNEGGIAMENTI AL FABBRICATO**

La Compagnia indennizza i guasti, danneggiamenti ed atti vandalici cagionati dai ladri al *Fabbricato* avvenuti in occasione di *furto* o altro evento garantito dalla presente Subsezione, consumato o tentato, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per *Sinistro*, fermo il limite di indennizzo massimo di cui all'art. 9.9 "Limitazioni di indennizzo" e salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita*.

b) **PORTAVALORI**

La Compagnia, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata per il *Contenuto* con il minimo di euro 1.500,00 per singolo avvenimento (salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita*), indennizza inoltre la perdita di *Valori* trasportati da *Portavalori* a seguito di:

- Furto* in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei *Valori*;
- Furto* commesso con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i *Valori* medesimi;

- c) *Rapina e/o Estorsione*;
d) *Scippo*;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o qualsiasi altra persona che abbia con lui un rapporto di lavoro o sia da lui appositamente incaricata, mentre, al di fuori dei locali contenenti gli enti assicurati, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto (anche con qualsiasi mezzo di locomozione) al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa ed a condizione che il servizio portavalori venga svolto entro i confini del territorio italiano con esclusione, in ogni caso, dei dipendenti od incaricati di società professionali di Trasporto Valori.

È condizione essenziale per l'operatività della presente garanzia che:

- il portavalori non abbia minorazioni fisiche che lo rendano inadatto al servizio di portavalori e che sia maggiorenne;
- l'evento si verifichi durante l'orario di servizio, tra le ore 6.00 (sei) e le ore 23.00 (ventitré).

S'intendono compresi, fino alla concorrenza - per singolo avvenimento - del 20% di quanto spettante in base a quanto sopra indicato, anche i guasti o i danneggiamenti arrecati alle cose personali (compresi Gioielli e preziosi e Valori) di proprietà del portavalori o detenute da quest'ultimo comunque si siano verificati e da chiunque siano stati provocati, avvenuti durante la consumazione del reato o nel tentativo di commetterlo.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per Sinistro.

c) INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

La Compagnia indennizza all'Assicurato una somma forfettaria a titolo d'interruzione o intralcio dell'attività.

La garanzia è prestata, per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell'Indennizzo relativo al danno materiale diretto con il massimo di euro 50.000,00.

d) FURTO O DANNEGGIAMENTI DI INSTALLAZIONI O ATTREZZATURE FISSE ALL'APERTO

La Compagnia indennizza i Danni materiali diretti derivanti da Furto, guasti o danneggiamenti (inclusi gli atti vandalici) di installazioni o attrezzature fisse (compresi idranti ed estintori) all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline o fabbricati aperti o incompleti, purché nell'ambito dell'Insediamento, fino alla concorrenza, per singolo Sinistro, di euro 5.000,00.

e) SOTTRAZIONE DI COSE PERSONALI (compresi gioielli, preziosi e valori) DELL'ASSICURATO, DEI SUOI FAMILIARI

Per gli eventi di cui all'Art. 2.2.1 "Eventi garantiti - Garanzia Base" punti 3) "Rapina", 4) "Estorsione" e 5) "Scippo" le garanzie sono valide anche per le cose personali (compresi Gioielli e preziosi e Valori) dell'Assicurato e dei suoi familiari.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo, qualora non sia ricompresa in Polizza la civile abitazione dell'Assicurato.

f) SOTTRAZIONE DI COSE PERSONALI (COMPRESI GIOIELLI, PREZIOSI E VALORI) DEI CLIENTI/VISITATORI O DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI DELL'ASSICURATO

Per gli eventi di cui all'Art. 2.2.1 "Eventi garantiti" punti 3) "Rapina", 4) "Estorsione" e 5) "Scippo" le garanzie sono valide anche per le cose personali (compresi Gioielli e Preziosi e Valori) dei Clienti o Visitatori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

g) REATO CONTINUATO

Nel caso in cui il reato principale, previsto nel precedente art.2.1."Eventi garantiti", non si esaurisca con la sua consumazione e sia accompagnato da altri reati che l'autore o gli autori compiono per qualsiasi motivo - tipico l'intento di coprirsi la fuga o di procurarsi l'impunità - l'Assicurazione si estende a tutti i danni a cose e animali (esclusi, quindi, i danni fisici alle persone) da chiunque provocati o subiti. Questa estensione vale fino a concorrenza della Somma assicurata per il reato principale che resta in ogni caso il Limite di Indennizzo massimo.

Sono inoltre comprese, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Subsezione, le seguenti spese:

h) POTENZIAMENTO MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DANNEGGIATI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare i serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo di Furto, fino alla concorrenza, per singolo Sinistro di euro 1.500,00.

i) ONORARI DEI PERITI

La Compagnia rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'art. 9.5 "Procedura per la valutazione del danno" delle "Norme che regolano i sinistri", nonché:

- la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'Assicurato per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla Compagnia.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo per Sinistro, con il minimo di euro 1.500,00 e il massimo di euro 25.000,00.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.4 - Esclusioni Subsezione Furto

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) verificatisi in occasione di *incendi, esplosioni* o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, del legale rappresentante;
- e) commessi da incaricati della sorveglianza o custodia delle cose assicurate o dei locali che le contengono, relativamente alle garanzie di cui all'art. 2.2.1 "Garanzia base" punto 1);
- f) derivanti da ammanchi riscontrati in sede di inventario;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; tale sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno per i *Valori*;
- h) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, nonché tumulti popolari, scioperi, sommosse ad eccezione di quanto previsto all'art. 2.3 "Garanzie Complementari" lett. a) "Danneggiamenti al fabbricato";
- i) conseguenti o verificatisi in occasione di *Terremoti*;
- j) conseguenti o verificatisi in occasione di *Alluvioni e Inondazioni, Allagamenti, trombe d'aria* ed altri sconvolgimenti della natura;
- k) conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche;
- l) indiretti, quali mancato reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 2.3 "Garanzie complementari" lett. c) "Indennità aggiuntiva a percentuale".

COME PERSONALIZZO LA COPERTURA

Art. 2.5 - Garanzie aggiuntive (valide se espressamente richiamate in Scheda di Polizza)

ATM2 - AUMENTO TEMPORANEO DI MERCI

La *Somma assicurata* "Merci in aumento temporaneo" si intende in aumento -rispetto al valore di esistenza della *Partita Contenuto* ed opera per i soli mesi indicati nella *Scheda di Polizza* a decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare (365 giorni). Il relativo *Premio* rimarrà in ogni caso acquisito dalla *Compagnia* anche se la giacenza effettiva delle *Merci* risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

FVA - FURTO DI VEICOLI ALL'APERTO

La garanzia è operante per il solo *Furto* totale dei veicoli posti all'aperto nell'*Insedimento* alla condizione essenziale, per l'efficacia della stessa, che:

- a) esista recinzione perimetrale dotata di muretti perimetrali in cemento/muratura di altezza non inferiore a 30 centimetri;
- b) sia riscontrabile l'effrazione del cancello carraio e/o della recinzione;
- c) i veicoli siano dotati di tetto rigido;
- d) i veicoli siano regolarmente chiusi a chiave e con i cristalli completamente alzati;
- e) le chiavi dei veicoli siano riposte nei locali dell'esercizio e siano riposte in armadi e/o cassette chiuse e che sia riscontrabile l'effrazione degli stessi.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso la *Compagnia* paga per uno o più *Sinistri* che avvengano durante ciascun *anno assicurativo* importo maggiore di quanto previsto alla relativa *Partita assicurata*.

VNL1 - FURTO VALORI NEI LOCALI (in aumento)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.2.1 "Cose assicurabili" lett. c) "Valori nei locali" le garanzie di cui all'art. 2.2.1 "Garanzia base" si intendono prestate fino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

VFL - PORTAVALORI (Valori Fuori dai locali in aumento)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.2.1 "Cose assicurabili" lett. d) "Valori fuori locali" la garanzia di cui all'art. 2.3 "Garanzie Complementari" lett. b) "Portavalori" si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

GLA - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI (in aumento)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.3 "Garanzie Complementari" lett. a) "Danneggiamenti al fabbricato", la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

Tabella riepilogativa Franchigie / Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione Furto

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	UF	
Sostituzione serrature (sempre operante) Art. 2.2.1 Garanzia Base - punto A.1 lett. e	==	==	==	==	==	500,00 per sinistro
Furto e Rapina Merci/Attrezzature a bordo di veicoli nel trasporto su veicoli Art. 2.2.2 Garanzie sempre operanti in base a settore attività – lett. a)	=	×				€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo ²
Danneggiam. al fabbricato-atti vandalici Art. 2.3 Garanzie Complementari - lett. a)	==	==	==	==	==	€ 2.500 per sinistro (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Portavalori Art. 2.3 Garanzie Complementari - lett. b)	10%	250,00	250,00	250,00	250,00	10% S.A. Contenuto con il minimo di € 1.500,00 per evento (salvo quanto previsto con Partita in aumento) ³
Indennità aggiuntiva a percentuale Art. 2.3 Garanzie Complementari - lett. c)	==	==	==	==	==	15% dell'indennizzo con il massimo di euro 50.000,00
Furto e danneggiamento installazioni, Attrezzature fisse all'aperto Art. 2.3 Garanzie Complementari - lett. d)	==	==	==	==	==	€ 5.000,00 per sinistro
Sottrazione (scippo, rapina, estorsione) di cose personali dell'Assicurato avvenuta in locali diversi dall'abitazione Art. 2.3 Garanzie Complementari - lett. e)	==	==	==	==	==	€ 2.500,00 per Sinistro e anno assicurativo
Sottrazione (scippo, rapina, estorsione) di cose personali dei clienti o visitatori Art. 2.3 Garanzie Complementari - lett. f)	==	==	==	==	==	€ 2.500,00 per Sinistro e anno assicurativo
Potenziamento mezzi di protezione Art. 2.3 Garanzie Complementari - lett. h)	==	==	==	==	==	€ 1.500,00 per sinistro
Onorari dei Periti e Consulenti Art. 2.3 Garanzie Complementari - lett. i)	==	==	==	==	==	5% indennizzo con il minimo di € 1.500,00 e massimo di € 25.000,00 per sinistro
Furto di Veicoli all'aperto - FVA (Garanzia Aggiuntiva)	20%	×	250,00	250,00	×	==
Macchinari, Attrezzature mobili e merci all'aperto (sempre operante) Art. 2.1 Cose assicurabili	20%	250,00	250,00	250,00	250,00	20% S.A Contenuto
Enti avente valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti Arredamento domestico Art. 2.1 Cose assicurabili	== ⁴	==	==	==	==	50% Somma assic. Contenuto (max euro 10.000,00 per oggetto)
Enti aventi valore artistico costituenti Arredamento dell'attività Art. 2.1 Cose assicurabili	==	==	==	==	==	euro 10.000,00 per singolo oggetto
Gioielli e preziosi (facenti parte dell'Arredamento domestico) Art. 2.1 Cose assicurabili	==	==	==	==	==	40% Somma assic. Contenuto (max euro 10.000 per evento)
Cose Speciali (non costituenti Merci)	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con minimo € 1.500,00
Programmi (non costituenti Merci)	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con minimo € 1.500,00
Valori nei locali rientranti nella definizione di "Arredamento domestico" Art. 2.1 Cose assicurabili	==	==	==	==	==	20% S.A. Contenuto minimo € 5.000,00 (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Valori nei locali rientranti nella definizione di "Arredamento dell'attività" Art. 2.1 Cose assicurabili	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto minimo € 1.500,00 (salvo quanto previsto con Partita in aumento)

salvo applicazione della franchigia frontale indicata sulla Scheda di rischio.

² Non sono indennizzabili i danni subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore a euro 1.000,00.

³ S'intendono compresi, fino alla concorrenza - per singolo avvenimento - del 20% di quanto spettante in base a quanto sopra indicato, anche i guasti arrecati alle cose personali di proprietà del portavalori o detenute da quest'ultimo, in caso di furto/rapina tentato o consumato.

⁴ Salvo il caso in cui il bene sia danneggiato da evento per il quale è specificamente prevista una franchigia e salvo applicazione della franchigia frontale eventualmente selezionata e indicata nella Scheda di rischio.

A - SEZIONE DANNI MATERIALI

A.3 - SUBSEZIONE GUASTI MACCHINE / ELETTRONICA

La Subsezione è operante se richiamata sulla Scheda di Polizza

CHE COSA POSSO ASSICURARE?

Art. 3.1 - Cose assicurabili

Le garanzie di questa Subsezione possono essere sottoscritte per assicurare *Apparecchiature Elettroniche* e/o ai *Macchinari* (ausiliari, di forza o di produzione) e/o *Attrezzature*, compresi quelli di proprietà di terzi, collaudate ed installate (se di tipo fisso), pronte per l'uso cui sono destinate.

Ferma la *Somma assicurata* alla *Partita Macchinari, Attrezzature e Apparecchiature Elettroniche*, per gli enti di seguito indicati, sono previsti i seguenti limiti:

- a) *COSE SPECIALI* (non costituenti *Merci*) fino alla concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per la *Partita Macchinari, Attrezzature e Apparecchiature Elettroniche* con il minimo di euro 1.500,00;
- b) *PROGRAMMI* (non costituenti *Merci*) fino alla concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per la *Partita Macchinari, Attrezzature e Apparecchiature Elettroniche* con il minimo di euro 1.500,00, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita*.

Le garanzie sono validi e operanti anche per *Apparecchiature Elettroniche, Macchinari e Attrezzature* situate all'aperto e nell'ambito dell'*Insedimento* assicurato a condizione che esista una recinzione e sia riscontrabile l'effrazione della stessa o del cancello di accesso all'*Insedimento* stesso. In nessun caso la *Compagnia* pagherà per uno o più *Sinistri* che avvengano durante ciascun periodo assicurativo somma maggiore al 20% della *Somma assicurata*.

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?

Art. 3.2 - Eventi garantiti

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* causati agli enti assicurati da un qualsiasi evento, compresi *Atti di Terrorismo, Alluvioni, Inondazioni e Terremoto* salvo quanto espressamente escluso.

L'*assicurazione* opera anche per i danni derivanti da colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale.

L'*Assicurazione* è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per *Sinistro* e nel limite della *Somma assicurata* indicata nella *Scheda di Polizza*.

Inoltre, relativamente ai danni:

- a) verificatisi in occasione di *Atti di Terrorismo*;
- b) verificatisi in occasione di *Terremoto*;
- c) verificatisi in occasione di *Alluvioni e Inondazioni*;

L'*Assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 50% della *Somma assicurata* per ogni *Sinistro*.

Infine, limitatamente agli enti assicurati posti all'aperto nell'ambito dell'*Insedimento* identificato in *Polizza*, in caso di *Sinistro*:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso la *Compagnia* paga per uno o più *Sinistri* che avvengano durante ciascun periodo assicurativo importo maggiore al 20% della *Somma assicurata*.

Art. 3.3 - Garanzie Complementari (sempre operanti per tutti i settori di Attività)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.2 "Eventi garantiti" l'*assicurazione* comprende:

1. Indennità aggiuntiva a percentuale

La *Compagnia* indennizza all'*Assicurato* anche una somma forfettaria titolo d'interruzione o intralcio dell'attività.

La garanzia è prestata, per singolo *Sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*Indennizzo* relativo al *danno materiale diretto* con il massimo di euro 50.000,00.

2. Apparecchiature / Attrezzature / Macchinari ad Impiego Mobile

A parziale deroga del disposto dell'art. 3.1 "Cose assicurabili", le *Apparecchiature Elettroniche*, le *Attrezzature* e i *Macchinari* ad impiego mobile (esclusa la telefonia mobile e simili) sono assicurate anche all'esterno dell'*insediamento* nonché durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il *territorio italiano*, la Repubblica di San Marino, la Svizzera e nei Paesi dell'Unione Europea, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'*Insedimento*;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia *Furto*, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

In caso di *Sinistro* il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di euro 250,00.

3. Supporto Dati e Ricostruzione Dati e Programmi

Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 3.4 "Danni esclusi", la *Compagnia*:

- a) risponde dei *danni materiali diretti* causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente subsezione;
- b) indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei *programmi* e dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *Sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per la *Partita Macchinari, Attrezzature e Apparecchiature Elettroniche* con il minimo di euro 1.500,00, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *Partita*.
In caso di *Sinistro* il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00.

Sono inoltre comprese, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente subsezione, le seguenti spese:

4. Spese di salvataggio

La *Compagnia* indennizza:

- a) i guasti, le rotture o i danneggiamenti, comunque si siano verificati e da chiunque siano stati provocati o subiti, avvenuti nel tentativo di evitare o di diminuire il danno;
- b) le spese fatte dall'*Assicurato* a questo scopo, anche se il loro ammontare - aggiunto all'*Indennizzo* dovuto - oltrepassa le *Somme assicurate* ed anche se non è stato raggiunto lo scopo, a meno che la *Compagnia* dimostri che tali spese sono state sostenute in modo sconsiderato.

5. Onorari dei Periti e Consulenti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'art. 9.5 "Procedura per la valutazione del danno" delle "Norme che regolano i sinistri", nonché:

- la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'*Assicurato* per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla *Compagnia*.

La garanzia è prestata, per ciascun *Sinistro*, sino alla concorrenza del 5% dell'*indennizzo* con il minimo di euro 1.500,00 e il massimo di euro 25.000,00.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.4 - Danni esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità;
- c) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- e) dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- g) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto;
- j) verificatisi in occasione di *esplosioni* o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) causati con dolo dell'*Assicurato* o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- l) verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- m) causati da valanghe e slavine, da franamenti e cedimento del terreno.

Sono inoltre esclusi:

- n) i guasti, vizi e difetti la cui riparazione od eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, nonché i danni ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- o) i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari aghi organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- p) i danni a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- q) i danni causati da fuoriuscita di materiale fuso.

COME PERSONALIZZO LA COPERTURA

Art. 3.5 - Garanzie Aggiuntive (valide se espressamente richiamate in Scheda di Polizza)

MC - MAGGIORI COSTI

La *Compagnia* indennizza i maggiori costi sostenuti dall'*Assicurato*, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalle *Apparecchiature Elettroniche / Attrezzature / Macchinari* o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di *Sinistro* indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente Subsezione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio/macchinario sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La *Compagnia* non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio/macchinario danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e *programmi* danneggiati, distrutti o sottratti.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza della *Somma assicurata* convenuta a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

In caso di *Sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione di una *Franchigia* di euro 500,00.

PRG - SUPPORTO DATI E RICOSTRUZIONE DATI E PROGRAMMI IN AUMENTO

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.3.3 "Garanzie Complementari" punto 4) "Supporto Dati e Ricostruzione Dati e Programmi", la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* convenuta a tale titolo nella *Scheda di Polizza*.

Tabella riepilogativa Franchigie /Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione Guasti Macchine / Elettronica

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo per sinistro
		AA	AC	AP	UF	
SUBSEZIONE GUASTI MACCHINE / ELETTRONICA						
Apparecchiature Elettroniche e Macchinari posti nei locali dell'insediamento <i>Art. 3.2 Eventi garantiti - 3° alinea</i>	10%		250,00			===
Atti di Terrorismo (sempre operante) <i>Art. 3.2 Eventi garantiti - 4° alinea</i>						50% Somma assic.
Terremoto (sempre operante) <i>Art. 3.2 Eventi garantiti - 4° alinea</i>						50% Somma assic.
Alluvione / Inondazione (sempre operante) <i>Art. 3.2 Eventi garantiti - 4° alinea</i>						50% Somma assic.
COSE SPECIALI (non costituenti Merci) <i>Art. 3.1 Cose assicurabili - 2° alinea</i>						10% Somma assic. con minimo € 1.500
PROGRAMMI (non costituenti Merci) <i>Art. 3.1 Cose assicurabili - 2° alinea</i>						10% Somma assic. con minimo € 1.500
Apparecchiature Elettroniche e Macchinari posti all'aperto ⁵ nell'ambito dell'insediamento <i>Art. 3.1 Cose assicurabili - 3° alinea</i>	20%		250,00			20% Somma assic.
Indennità aggiuntiva a percentuale <i>art. 3.3 Condiz. complem. sempre operanti punto 1</i>	==		===			15% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000,00
Apparecchiature/macchinari a Impiego mobile <i>art. 3.3 Condiz. complem. sempre operanti punto 2</i>	20%		250,00			==
Onorari dei Periti e Consulenti <i>art. 3.3 Condiz. complem. sempre operanti punto 5</i>	==		==			5% dell'indennizzo, minimo € 1.500,00 e massimo € 25.000,00
Maggiori costi (Garanzia Aggiuntiva A)	==		500,00			==

salvo applicazione della franchigia frontale indicata sulla Scheda di rischio.

⁵ nell'ambito dell'Insedimento identificato in Polizza.

4 - Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Sezione Danni Materiali

Art. 4.1 - Forma dell'Assicurazione

A. Assicurazione a Valore intero

Per le garanzie di cui alla Subsezione Incendio, l'Assicurazione è prestata nella forma "a Valore intero", salvo ove diversamente precisato.

B. Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Per tutte le garanzie di cui alla Subsezione Furto e per le garanzie di cui alla Subsezione Guasti Macchine / Elettronica, nonché per le garanzie di cui alla Subsezione Incendio ove precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma "a Primo Rischio Assoluto".



Cosa vuol dire "Assicurazione a Valore intero"?

L'assicurazione a valore intero è quella forma assicurativa in cui, per evitare che l'indennizzo dovuto sia ridotto, i valori da assicurare per ogni Partita (che costituiscono le "somme assicurate") devono corrispondere al valore assicurabile. Per valore assicurabile si intende:

- per il **Fabbricato**, il valore di ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo di costruzione, le spese per prestazioni professionali per progettazione, direzione lavori e sicurezza del cantiere per la ricostruzione del fabbricato, escluso il solo valore dell'area;
- per il **Contenuto** (escluse Merci e Valori), l'intero costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio;
- per le **Merci**, l'ammontare totale complessivo del loro prezzo di fattura all'acquisto o del loro costo al momento del sinistro comprese le spese di trasporto e movimentazione e compresi gli importi maturati e maturandi a titolo di dazi, diritti doganali, imposte e sovrainposte se a carico dell'Assicurato.

Qualora, al momento del Sinistro, risulti che le "somme assicurate" Partita per Partita sono inferiori ai rispettivi 'valori assicurabili', l'Assicurato sopporta la rispettiva parte proporzionale di danno per ciascuna Partita per la quale è stata accertata l'insufficienza di assicurazione; la Compagnia applicherà la regola proporzionale nella liquidazione dello stesso e cioè indennizzerà il danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Pertanto è necessario indicare il valore corretto, in modo da vedersi risarcita l'intera perdita!

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dall'Incendio = € 30.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000,00 (valore assicurabile)
- Indennizzo = $(€ 100.000,00 / € 150.000,00) \times € 30.000,00 = € 20.000,00$



Cosa vuol dire "Assicurazione a Primo Rischio Assoluto"?

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dal fenomeno elettrico = € 5.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro = € 150.000,00

Con la forma di assicurazione "a Primo Rischio Assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del c.c. (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 5.000,00.

Art. 4.2 - Assicurazione a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale

Se al momento del *Sinistro* le *Somme assicurate, Partita per Partita*, risultano inferiori ai valori stimati degli enti assicurati, l'Assicurato in base al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile ("Regola proporzionale") sopporta la rispettiva parte proporzionale di danno per ciascuna *Partita* per la quale è stata accertata l'insufficienza di assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 4.6 "Universalità – Compensazione tra partite assicurate – Copertura automatica nuovi enti". Tuttavia, se al momento del *Sinistro* le insufficienze delle "Somme assicurate" non sono superiori al 10% (dieci per cento), la "Regola Proporzionale" non viene applicata; fermo restando che la *Compagnia* non può mai essere tenuta a pagare somme superiori a quelle assicurate.

Se, invece, le insufficienze risultassero superiori al 10%, la "Regola Proporzionale" viene applicata per l'eccedenza.

In caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, qualora l'ammontare del *Danno accertato* risulti uguale o inferiore ad euro 25.000,00 la *Compagnia* indennizza tale danno alle condizioni tutte di *Polizza* senza applicazione della "Regola Proporzionale".



Come si applica la tolleranza?

Poiché la Compagnia riconosce una tolleranza pari a 10%, la regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore effettivo per ciascuna Partita indicata in Scheda di Polizza (senza considerare l'eventuale compensazione tra partite assicurate) al momento del Sinistro non sia superiore alla somma assicurata maggiorata del 10%.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Fabbricato: € 100.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: € 105.000,00 (entro il limite di tolleranza del 10%)
- Danno accertato: € 90.000,00 → Indennizzo: € 90.000,00.

Oppure:

- Somma assicurata per il Fabbricato: € 100.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: € 200.000,00 (oltre il limite di tolleranza del 10%)
- Danno accertato: € 150.000,00

La Compagnia indennizza il danno applicando la Regola Proporzionale:

- Indennizzo pagato dalla Compagnia: € 82.500,00 $(= € 150.000,00 \times \frac{€ 100.000,00 \times (1+10\%)}{200.000,00})$

Art. 4.3 - Caratteristiche del Rischio – Condizioni di operatività della Subsezione Incendio

L'Assicurazione di cui alla subsezione Incendio è operante alla condizione che il complesso di *Fabbricati*, costituenti ciascun *Insedimento*, sia realizzato prevalentemente con:

- strutture portanti verticali e dei *tetti*,
- *solai*,
- pareti esterne (ove esistenti) e copertura

in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili; non si esclude tuttavia l'esistenza di strutture portanti anche in materiali combustibili, come pure costruzioni o porzioni di *Fabbricati* costruiti e coperti in tutto o in parte con materiali combustibili, nonché *Fabbricati* aperti ai lati e tettoie.

Art. 4.4 - Caratteristiche dei mezzi di protezione e chiusura - Condizioni di operatività della Subsezione Furto

L'Assicurazione di cui alla subsezione Furto prescinde dalle caratteristiche e dal tipo di mezzi di protezione e chiusura dei locali. Condizione essenziale per l'operatività della copertura è che sia riscontrabile l'effrazione di tali mezzi e che tutti gli accessi dall'esterno nonché ogni altra apertura esterna (vetrate, finestre, lucernari) siano dotati di almeno serramenti i cui congegni di bloccaggio o (serrature, lucchetti, barre, ganci e simili) siano posti in funzione.

Art. 4.5 - Franchigia frontale

Qualora, in una o più Subsezioni rese operanti, venga espressamente richiamata la *Franchigia* frontale, la stessa opera su tutte le garanzie previste nella specifica Subsezione, diventando anche minimo di *scoperto* per quelle che lo prevedono con importo inferiore, salvo diverso maggior importo eventualmente previsto in *Polizza*.

Art. 4.6 - Universalità – Compensazione tra partite assicurate – Copertura automatica nuovi enti

Quanto contenuto entro il perimetro dell'*Insedimento* deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle *partite* della presente *Polizza*, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa la cosa o l'oggetto saranno attribuiti alle *partite* "*Fabbricato*" e/o "*Contenuto*".

Se la *Somma assicurata* con la singola *Partita*, al momento del *Sinistro*, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la *Partita*, la *Somma assicurata* in eccedenza viene ripartita tra le altre *Partite assicurate*, per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le *Partite* con insufficienza di assicurazione colpite o no dal *Sinistro*;
- non ha luogo la compensazione per le *Partite* assicurate a *Primo Rischio Assoluto*;
- la compensazione può avere luogo solo tra *Partite* riguardanti lo stesso *Insedimento*.

Nell'ambito dell'*Insedimento* assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai *Fabbricati* ed ai *Macchinari* per esigenze dell'*Assicurato* in relazione all'attività imprenditoriale oggetto dell'*Assicurazione*. Le garanzie devono intendersi operanti, alle condizioni tutte di *Polizza*, in qualunque stadio si trovino i lavori e si riferiscono anche ai materiali di costruzione, macchine e loro parti, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive *Partite* e nei limiti delle *Somme assicurate* da esse previste.

In caso di aumento dei valori da assicurare la *Compagnia* rinuncia, fino alla prima scadenza annuale successiva all'aumento, all'applicazione della *Regola Proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, che potrebbe derivare da tale aumento.

Art. 4.7 - Merci di natura diversa

L'Assicurazione comprende le *Merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività assicurata sino alla concorrenza del 20% della *Somma assicurata* per il *Contenuto*.

Art. 4.8 - Assicurazione diretta

Se un *Sinistro* risulta regolarmente indennizzabile in base alle garanzie contemplate nella presente Sezione, rese operanti, la *Compagnia* s'impegna a indennizzare direttamente l'*Assicurato* anche se risultassero evidenti responsabilità di terzi ed anche se questi ultimi risultassero coperti da proprie polizze di assicurazione.

Resta fermo il diritto della *Compagnia* di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 4.9 - Decentramento enti assicurati

La *Compagnia* prende atto che parte dei *Macchinari* e/o delle *Attrezzature* e/o delle *Merci* e/o delle *Apparecchiature elettroniche* garantite con le Subsezioni Incendio, Furto e/o Guasti Macchine/Elettronica (ove operanti), con un *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma assicurata* (per la Subsezione Incendio, la somma assicurata per il *Contenuto*), possono trovarsi - e quindi s'intendono assicurate - presso terzi o presso mostre, fiere ed esposizioni, in ubicazioni diverse da quelle dichiarata purché in *territorio italiano*, Repubblica di San Marino, Svizzera e Paesi dell'Unione Europea, prescindendo dalle caratteristiche costruttive dei *Fabbricati* e di quelle dei mezzi posti a protezione e chiusura delle aperture dei locali contenenti detti enti (ove rilevanti).

Art. 4.10 - Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile e dell'art. 4.8 "Assicurazione diretta" delle presenti Norme, la *Compagnia* rinuncia - salvo che nei casi di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge (quali ad esempio i prestatori di lavoro);
- b) delle società controllate, controllanti, consociate, collegate o affiliate;
- c) di tutte le persone e loro famigliari che abbiano partecipazioni nella società assicurata e/o in altre società controllate, controllanti, consociate, collegate o affiliate;
- d) di fornitori e clienti nella misura in cui non siano in possesso di una copertura assicurativa che indennizzi l'evento che ha cagionato il *Sinistro*;
- e) di locatori, locatari, nonché conduttori ed operatori di altre imprese coesistenti a condizione che anche da parte di questi soggetti sia prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'*Assicurato*;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di risarcimento verso i responsabili medesimi.

Art. 4.11 - Recesso da garanzie identificate

La *Compagnia* ed il *Contraente* hanno la facoltà, in qualunque momento e con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata, di recedere singolarmente o complessivamente dalle garanzie:

- *Atti di Terrorismo*,
- *Terremoto*,
- *Alluvione e Inondazione*,

in qualunque Subsezione esse siano operanti.

In tal caso la *Polizza* rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il *Premio* indicato nella *Scheda di Polizza* sarà diminuito (a partire dalla rata successiva) della quota di pertinenza calcolata con il tasso imponibile riportato nella *Scheda di Polizza*.

In caso di recesso da parte della *Compagnia* questa, trascorso il preavviso, mette a disposizione del *Contraente* il rateo del *Premio* pagato e non goduto, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso per la/le garanzia/e interessate dal recesso.

In alternativa a quanto sopra, è riconosciuta all'*Assicurato* la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4.12 - Assicurazione conto Terzi

Si precisa che gli enti assicurati possono essere di proprietà di Terzi.

Pertanto l'*assicurazione* viene stipulata anche in nome e per conto degli stessi, restando inteso che questi non avranno alcuna ingerenza, in caso di *Sinistro*, nelle relative procedure di liquidazione.

Art. 4.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente *Polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di *Sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla *Compagnia* e dal *Contraente*, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall'*Assicurazione* stessa non possono essere esercitati che dal *Contraente*.

L'*indennizzo* che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio potrà essere versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 4.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

B - SEZIONE DANNI A TERZI

B.1 - SUBSEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDALE

La Subsezione nella relativa "forma" è operante se richiamata sulla *Scheda di Polizza*

CHI SONO I SOGGETTI ASSICURATI

Art. 5.1- Soggetti assicurati

Assicurato è il *Contraente* e le persone delle quali deve rispondere.

Per le sole Aziende Agricole, in base allo status dell'*Assicurato* rispetto ai *Fabbricati* dove si svolge l'attività identificata nella *Scheda di Polizza*, quest'ultimo è qualificato come:

- a) "*PROPRIETARIO CONDUTTORE*", quando è la persona fisica o giuridica proprietaria dei beni aziendali e che gestisce direttamente l'Azienda;
- b) "*PROPRIETARIO NON CONDUTTORE*", quando è la persona fisica o giuridica proprietaria dei beni aziendali di cui ha affidato la gestione ad altre persone;
- c) "*CONDUTTORE NON PROPRIETARIO*", quando è la persona fisica o giuridica che gestisce direttamente l'*Azienda* senza essere proprietario dei beni aziendali;

inoltre, se il *Contraente* è una persona fisica, l'*assicurazione* tutela anche il suo *nucleo familiare*.

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?

Art. 5.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge dall'attività imprenditoriale.

Art. 5.2.1 - Garanzia "Forma Base": Responsabilità civile verso Terzi derivante da Esercizio e/o Conduzione e/o Proprietà dell'impresa

(Garanzie sempre operanti e soggette ad eventuali Scoperti o Franchigie e Limiti di risarcimento)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* convenuto e stabilito nella *Scheda di Polizza*, per quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per *danni corporali o danni materiali* involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di evento verificatosi in relazione alla conduzione e/o alla proprietà dell'*Insedimento/i* ovunque ubicato/i nel *territorio italiano* e/o verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività indicata nella *Scheda di Polizza* (comprese quelle accessorie e/o complementari e/o sussidiarie, anche se svolte presso terzi) non espressamente escluso all'art. 5.4 "Esclusioni" e/o non risarcibile a Terzi identificati all'art. 5.5 "Soggetti non considerati Terzi". Con riferimento agli Uffici l'*Assicurazione* non comprende le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a responsabilità inerenti l'attività professionale, eccezion fatta per quanto previsto al comma 29) "Errato trattamento dei dati personali".

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere, nonché la responsabilità civile personale di ciascun *Prestatore di lavoro*, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, socio dell'*Assicurato* durante lo svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, per danni involontariamente cagionati:

- a) alle persone considerate terzi in base alle *Condizioni di assicurazione*, nel limite del *Massimale* previsto per la R.C.T.;
- b) agli altri *Prestatori di lavoro*, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, sempre che sia operante la Garanzia R.C.O. e nei limiti previsti da quest'ultima.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, l'*assicurazione* è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

Relativamente alle sole Aziende Agricole, si prende atto che per "persone delle quali o con le quali" l'*Assicurato* deve rispondere si intendono anche coloni e mezzadri (o persone inquadrati in altre forme contrattuali che sostituirono la mezzadria e la colonia) e loro dipendenti per fatti connessi all'esercizio dell'*Azienda*.

A seconda della qualifica che compete all'*Assicurato* in qualità di esercente e/o proprietario e/o conduttore, si specificano qui di seguito le principali garanzie automaticamente comprese e soggette a eventuali limitazioni.

1. **Proprietà dei fabbricati (compresi impianti, anche sportivi, al servizio degli stessi), delle relative aree di pertinenza** (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso e terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata nella *Scheda di Polizza*, con esclusione dei danni derivanti da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché da umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati, la garanzia è prestata con applicazione di una *Franchigia* di euro 250,00 per ciascun *Sinistro*.
Se l'*assicurazione* riguarda fabbricati locati in leasing la società di leasing è considerata *Assicurato*; qualora invece l'*assicurazione* riguarda fabbricati di proprietà di terzi, il proprietario è considerato *Assicurato*.
2. **Lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili.** Qualora tali attività siano affidate a soggetti, non in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.
3. **Lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati**, nella sua qualità di Committente di detti lavori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni sempreché l'*Assicurato* abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.
4. **Esistenza di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio italiano**, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati od installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera nei confronti dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente.

5. **Esistenza di servizio di guardiania anche armata;** qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa ricadere sull'*Assicurato* nella sua qualità di committente.
6. **Organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative e gite aziendali.**
7. **Detenzione di cani anche da guardia nell'ambito dell'azienda.** In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 250,00.
8. **Gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande;** qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa ricadere sull'*Assicurato* nella sua qualità di committente.
9. **Servizi sanitari prestati all'interno dell'*Insedimento*,** compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo rischio.
10. **Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati,** compreso il rischio derivante dall'allestimento, proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand.
11. **Esistenza di officine, laboratori, cabine e linee elettriche, impianti di autolavaggio,** depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'*Azienda*.
12. **Organizzazione di visite guidate all'azienda, corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari,** presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi.
13. **Danni cagionati a veicoli a motore di Terzi e di Prestatori di Lavoro,** parcheggiati in spazi di pertinenza dell'*Insedimento*, con esclusione dei danni da *Incendio*, *Furto* nonché quelli conseguenti a mancato uso del veicolo danneggiato. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 250,00 per veicolo danneggiato e in nessun caso risarcirà somma superiore, per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 200.000,00.
14. **Danni cagionati a terzi da Prestatori di Lavoro in relazione alla guida** di autovetture, ciclomotori e motocicli, di cui l'*Assicurato* sia chiamato a rispondere nella sua qualità di committente ex art. 2049 del Codice Civile. L'*Assicurazione* è prestata purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell'*Assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e non è considerato terzo il conducente del veicolo. L'*Assicurazione* vale a condizione che il conducente sia munito di regolare abilitazione alla guida. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia causato il danno, fermo restando che la validità di questa estensione è subordinata all'operatività, al momento del *Sinistro*, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
15. **Danni derivanti dalla partecipazione dell'*Assicurato* ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società consorzi e/o consorzi.** Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opera a secondo rischio a favore del *Contraente* per la parte di responsabilità diretta e personale dell'*Assicurato* con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e/o società e/o consorzi.
16. **Danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e di rifornimento** di beni oggetto dell'attività, compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni con esclusione dei danni alle cose oggetto dell'attività esercitata. In caso di *Sinistro* riguardante danni materiali la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 200.000,00.
17. **Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi, con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso del mezzo danneggiato. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per *Sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 200.000,00.
18. **Danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate** o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi simili. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 500,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 50.000,00.
19. **Danni, conseguenti a lavori eseguiti presso terzi** inerenti all'attività assicurata, a cose di terzi derivanti da *incendio* di cose di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 250.000,00.
20. **Danni, conseguenti a lavori eseguiti presso terzi** inerenti all'attività assicurata, arrecati ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose mobili trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi e che per volume e/o peso non possono essere facilmente rimosse, derivanti da cause diverse dall'*incendio*. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 250.000,00.
21. **Danni cagionati a terzi da Incendio di cose dell'*Assicurato*** o da lui detenute, nell'ambito dell'*insediamento* indicato nella *Scheda di Polizza*. In caso di *Sinistro* riguardante *Danni Materiali* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 2.500,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo, al 50% del *Massimale* con il massimo di euro 1.000.000,00. La presente garanzia si intende operante a secondo rischio rispetto a quanto previsto nella Subsezione *Incendio* alla garanzia aggiuntiva "RICORSO TERZI", se operante.
22. **Danni alle cose mobili di terzi** che si trovano nell'*Insedimento* e che l'*Assicurato* ha in *consegna o custodia* o sono da lui detenute, con esclusione dei danni a oggetti preziosi, denaro, valori. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 150.000.
23. **Danni a condutture ed impianti sotterranei.** In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 250.000,00.

24. **Danni da scavo** anche dopo il re-interro e fino a 120 (centoventi) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente. In caso di *Sinistro* riguardante *Danni Materiali* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 200.000,00. Sono comunque escluse le spese per riparare e/o riparare i lavori eseguiti.
25. **Danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento non graduale** con esclusione dei danni alle specie ed agli habitat protetti dalla normativa nazionale e comunitaria. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 500,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 250.000,00.
26. **Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* risarcibile ai sensi della presente Subsezione. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 250.000,00.
27. **Danni cagionati da uso autorizzato di armi**, fatto esclusivamente per la difesa personale, ritenuta legittima ai sensi della normativa vigente. Per uso autorizzato di armi si intende che l'*Assicurato* sia in possesso di regolare licenza di porto d'armi.
28. **Danni derivanti da sottrazione, perdita o distruzione o deterioramento delle cose portate dai Clienti** nell'*Insedimento* con esclusione di denaro, oggetti preziosi e veicoli a motore (e quanto in essi contenuto), a parziale deroga dell'art. 5.4 "Esclusioni" commi 1) e 4). In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 100,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo Cliente, ad euro 1.500,00 con il massimo, per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo*, di euro 15.000,00. La presente garanzia si intende operante qualora non siano attivate le Subsezioni *Incendio* e/o *Furto*.
29. A parziale deroga dell'art. 5.4 "Esclusioni" comma 16), **Danni cagionati a terzi** (compresi i clienti) per le sole *Perdite Patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali* ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo* di euro 10.000,00.



Nei miei locali svolgo due Attività diverse: per assicurarmi contro il Rischio della responsabilità civile nello svolgimento di entrambe devo stipulare due Assicurazioni?

No, è sufficiente che le due Attività esercitate vengano riportate esattamente in Polizza.



In ambito di responsabilità civile la mia Attività è assicurata solo se mi trovo all'interno dei locali adibiti al suo esercizio?

No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi previste dalla "Garanzie forma base" – quali in occasione di partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati; o in occasione di lavori, inerenti all'attività assicurata, eseguiti presso terzi per danni a cose di terzi derivanti da incendio o per danni ai locali dove si eseguono i lavori o alle cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Art. 5.2.2 - Garanzia "Forma Completa": Responsabilità civile verso terzi derivante da Esercizio e/o Conduzione e/o Proprietà dell'impresa nonché Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro

(Garanzia operante se la presente forma di garanzia è stata richiamata nella Scheda di Polizza e soggetta ad eventuali Scoperti o Franchigie e Limiti di risarcimento)

Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 5.2.1, la *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* convenuto e stabilito nella *Scheda di Polizza*, di quanto egli sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i *Prestatori di Lavoro* per gli infortuni da essi sofferti.

L'*Assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 2.500,00 per ciascun *Prestatore di lavoro* infortunato con il massimo risarcimento di quanto indicato in *Scheda di Polizza* per singola persona.

La validità dell'*Assicurazione* è subordinata alla condizione che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. Non costituisce, però, causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.

In caso di infortunio sul lavoro occorso:

- agli addetti soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.,
- agli addetti non soggetti all'obbligo I.N.A.I.L.,
- a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all'attività imprenditoriale oggetto dell'*assicurazione*, il *Massimale* R.C.O. per *sinistro* e per persona si applica sia per le richieste di risarcimento danni della persona lesa che per quelle degli aventi diritto, nonché per le rivalse degli Enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio I.N.A.I.L., S.S.N.) e ciò anche nel caso in cui i predetti soggetti dovessero essere considerati terzi.

Art. 5.2.3 - Garanzie Complementari valide e sempre operanti in base al settore di attività

Ad integrazione di quanto previsto all'art.5.2.1 "Garanzia forma Base", si specificano qui di seguito le ulteriori garanzie automaticamente comprese e soggette a eventuali limitazioni.

A. SETTORE AZIENDE AGRICOLE

1) DANNI INERENTI LAVORI DI COLTIVAZIONI AGRICOLE, FORESTALI E SILVICOLTURA

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti i lavori di coltivazioni agricole, forestali e di silvicoltura comprese le lavorazioni connesse alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti dell'Azienda Agricola.

2) DANNI DI DISSODAMENTO DI TERRENI, BONIFICA, DISBOSCAMENTO E TAGLIO DI PIANTE

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti i lavori di dissodamento di terreni, di bonifica, di disboscamento e taglio di piante anche eseguiti in proprio.

3) DANNI INERENTI ALL'IMPIEGO DI FITOFARMACI

L'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni inerenti all'impiego di fitofarmaci, a condizione che i prodotti utilizzati siano composti esclusivamente da sostanze chimiche consentite dalla Legge.
In caso di *Sinistro* riguardante *Danni Materiali* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 75.000,00.

4) DANNI INERENTI L'IMPIEGO DI MACCHINE AGRICOLE

L'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni inerenti l'impiego di macchine agricole con relativi motori ed accessori usati sia per necessità dell'*Azienda* e per conto terzi.

5) DANNI INERENTI LA SOLA PROPRIETÀ DI MACCHINE AGRICOLE

L'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni inerenti la proprietà, escluso il rischio di impiego, di macchine agricole con relativi motori ed accessori concesse ad uso gratuito a terzi.

6) DANNI INERENTI L'ESISTENZA E L'ALLEVAMENTO DI BESTIAME (COMPRESA LA MONTA), DI API E ANIMALI DA CORTILE

L'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni inerenti l'esistenza e l'allevamento di *bestiame* (compresa la monta), di animali da cortile e api, compreso il trasferimento ai pascoli e ai mercati.

Relativamente ai danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta, in caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 150,00.

7) DANNI INERENTI ALL'IMPIEGO DI ANIMALI PER LAVORI AGRICOLI E TRAIANO VEICOLI

L'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni inerenti all'impiego di animali per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti la conduzione dell'*Azienda*, compresi i *Danni Corporali* alle persone trasportate, con esclusione dei danni del conducente.

8) R.C. VITA PRIVATA

Con riferimento a quanto indicato all'art. 5.2.1 "Garanzia Forma Base" delle presenti Norme, nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'*Azienda* indicata sulla *Scheda di Polizza*, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato e del suo *nucleo familiare* in relazione a fatti della vita privata e per *Sinistri* verificatisi nel Mondo intero (a parziale deroga dell'art. 7.4 "Estensione territoriale").

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti;
- dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, (anche da fuoco e relative munizioni) nel rispetto delle norme vigenti al momento del *Sinistro*, esclusa l'attività venatoria.

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi da addetti ai servizi domestici, badanti, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

B. SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI**1) POSTUMA ANNUALE**

A parziale deroga dell'Articolo 5.4 "Esclusioni" comma 7) la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dopo il compimento delle opere o dei lavori di installazione in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.

La garanzia opera a condizione che:

- tali opere o lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di durata del contratto e comunque iniziati successivamente alla data di effetto della presente estensione;
- il *Sinistro* si sia verificato nei dodici mesi successivi alla data di compimento delle opere o dei lavori e comunque non oltre la data di scadenza del contratto, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7.1 "Operatività temporale dell'Assicurazione";
- il compimento delle opere o dei lavori risulti documentato da regolare fattura,

e prende effetto dalla data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- consegna anche provvisoria delle opere o dei lavori di installazione in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera al committente;
- utilizzo/uso delle opere o dei lavori di installazione in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera secondo destinazione.

Per opere o lavori che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, qualora al compimento di ogni singola parte la stessa sia data in consegna o sia usata secondo destinazione, la garanzia opera solo per tale parte, mentre non opera relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

La garanzia non comprende i danni:

- a) alle opere, agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione e rifacimento degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le opere o i lavori svolti sono destinati;
- d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Sono escluse le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del *sinistro*, salvo che dette ricerche, indagini e spese, siano state preventivamente autorizzate dalla *Compagnia*.

In caso di *Sinistro* riguardante *Danni Materiali* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 250.000,00.

Art. 5.2.4 - Condizioni Particolari valide e sempre operanti in base alla specifica attività assicurata**EST - ESTETISTI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni fisici provocati a terzi dall'applicazione di prodotti per la cura e la cosmesi del corpo con esclusione di piercing e tatuaggi, a condizione che i trattamenti richiesti non richiedano controllo o sorveglianza medica e subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.

FAR - FARMACIE

L'Assicurazione è operante anche in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali svolti nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e del D.P.R. n. 309 del 09/10/1990 e successive modificazioni.

Art. 5.2.5 - Condizioni Particolari valide se richiamate in Polizza**AGT - AGRITURISMO (attivabile solo se il Settore è Azienda Agricola)**

L'Assicurazione comprende anche l'attività Agrituristica svolta dall'Assicurato (in modo complementare o esclusivo), nei modi e nei termini previsti dalle vigenti Leggi. La garanzia comprende inoltre i rischi derivanti dai seguenti servizi:

- ristorante, bar, spacci, negozi;
- piscine, impianti sportivi. L'assicurazione non opera per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'esercizio di ippodromi, cinodromi, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali e sport in cui è previsto l'uso di veicoli a motore;
- baby parking, giochi e intrattenimento (esclusi i gonfiabili);
- equitazione (con la precisazione che la garanzia vale anche quando i cavalli siano condotti fuori dal recinto dell'Insedimento) con esclusione dei danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli;
- autorimesse e parcheggi.

I partecipanti alle attività sportive sono considerati terzi con esclusione dei *Danni Corporali* che possano cagionarsi fra di loro. Inoltre, l'Assicurazione comprende i danni causati e/o subiti dai clienti quando partecipano ai lavori dell'Azienda Agricola (la copertura opera in secondo rischio in presenza di altra polizza, se il soggetto arreca un danno a terzi); i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso morte o lesioni gravi o gravissime come definite all'art. 583 del Codice Penale.

CAM - COMMERCIO AMBULANTE (attivabile solo se il Settore è Attività Commerciali)

Si prende atto che l'attività indicata in *Scheda di Polizza* viene esercitata anche o esclusivamente in forma ambulante e l'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è espressamente autorizzato ad esercitare tale attività, previa applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per *Sinistro*.

COSA NON È ASSICURATO**Art. 5.3 - Soggetti non considerati Terzi**

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione di Responsabilità Civile Aziendale:

- a) se l'Assicurato è una persona fisica: il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato è una persona giuridica: i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori con poteri di legale rappresentanza, nonché i loro familiari qualora subiscano danni a cose;
- c) tutti coloro che rivestono la qualifica di *Prestatori di Lavoro*.

Art. 5.4 - Esclusioni Responsabilità Civile Aziendale

Sono esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Aziendale i danni:

- 1) da *Furto*;
- 2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 3) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 4) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 5) alle cose trasportate all'esterno del perimetro dell'Insedimento;
- 6) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 7) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- 8) da detenzione od impiego di esplosivi, non autorizzati ai sensi di legge;
- 9) cagionati da vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 10) cagionati da difetto originario del prodotto, salvo quelli inerenti:
 - alla distribuzione e somministrazione di cibi e bevande in spacci aziendali, mense, bar e distributori automatici nell'ambito dell'Insedimento;
 - all'erogazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici noleggiati, qualora l'attività esercitata sia attinente;
 - allo smercio di generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'Insedimento (intendendosi anche presso fiere, mercati ed esposizioni, nonché la vendita con consegna a domicilio);
 - allo smercio di prodotti galenici, cosmetici e simili di produzione propria, somministrati o venduti nell'Insedimento (intendendosi anche presso fiere, mercati ed esposizioni, nonché la vendita con consegna a domicilio) qualora l'attività esercitata sia Farmacia, Parafarmacia, Erboristeria;

- 11) da cedimento o franamento del terreno solamente se direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive;
- 12) conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di macchinari, attrezzature, impianti, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 13) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 14) inerenti alle malattie derivanti da fumo passivo ed in genere da insalubrità dei locali;
- 15) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (O.G.M.);
- 16) diversi da *Danni Corporali e/o Danni Materiali e/o Danni Patrimoniali Conseguenziali*;
- 17) da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
- 18) da onde elettromagnetiche;
- 19) da Employment Practice Liability: richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato, quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relative a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relative a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, mobbing, violazione di norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia;
- 20) da malattie professionali;
- 21) dall'uso di armi chimiche, biologiche, biochimiche, elettromagnetiche o nucleari.

COME PERSONALIZZO LA COPERTURA

Art. 5.5 - Garanzie Aggiuntive (valide se espressamente richiamate sulla Scheda di Polizza)

DAV - DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA O CUSTODIA (per Attività Commerciali e Attività Produttive)

A parziale deroga dell'art. 5.4 "Esclusioni" comma 6) la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti dai veicoli in consegna e/o custodia durante le operazioni di rifornimento, lavaggio, revisione, manutenzione e/o riparazione, comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici, purché avvenuti nell'ambito dell'*In-sediamento*. La garanzia comprende:

- la presa in consegna del veicolo per portarlo in officina e/o per riconsegnarlo presso l'abitazione (o altro recapito) del Cliente;
- la prova e/o il collaudo del veicolo (anche all'esterno dell'*In-sediamento*) sul quale sono stati effettuati i lavori oggetto dell'attività; sempreché da ciò derivi una qualche responsabilità ai sensi di legge dell'Assicurato o delle persone delle quali lo stesso deve rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico (carro attrezzi e soccorso stradale) intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero del veicolo in stato di avaria e compresi i danni subiti dai veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Sono esclusi i danni:

- alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazione;
- da mancato uso o disponibilità dei veicoli;
- alle cose che si trovano sui veicoli.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 75.000,00.

DIM - DANNI IMMATERIALI (per Attività Commerciali e Attività Produttive)

A parziale deroga dell'art. 5.4 "Esclusioni" commi 7) e 16) la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per *Perdite Patrimoniali* sofferte da terzi (acquirenti, distributori, clienti dell'Assicurato) a seguito di errori dell'Assicurato di etichettatura, di confezionamento o di errore accidentale di imballaggio, che determinino la consegna di un prodotto:

- diverso da quello commissionato,
- in luogo diverso da quello convenuto.

La presente estensione di garanzia è operante alla condizione che:

- gli errori di cui sopra siano stati svolti nel periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- il *Sinistro* sia stato denunciato nel periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- l'Assicurato per tali danni non abbia altra copertura assicurativa.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica una *Franchigia* di euro 250,00 e in nessun caso la *Compagnia* risarcisce somma superiore per singolo *Sinistro* ad euro 1.500,00 e per *anno assicurativo* ad euro 7.500,00.

La garanzia non comprende le spese e gli oneri relativi al ritiro dei prodotti.

DCL - DANNI A COSE IN LAVORAZIONE (per Attività Commerciali e Attività Produttive)

A parziale deroga dell'art. 5.4 "Esclusioni" comma 6) la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti dalle cose in lavorazione purché avvenuti nell'ambito dell'*In-sediamento* con esclusione dei danni:

- a veicoli;
- a oggetti preziosi, denaro e valori;
- da mancato uso o disponibilità della cosa danneggiata o distrutta.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 150,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 25.000,00.

DPA - DANNI PATRIMONIALI (per Attività Produttive)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dopo il compimento di lavori di installazione, manutenzione, riparazione e posa in opera di impianti di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 originati da:

- *furto e/o incendio* in seguito al mancato o anomalo funzionamento degli impianti d'allarme e/o di video sorveglianza e/o impianti e attrezzature di spegnimento;

- perdite occulte di acqua e/o gas in seguito al mancato o anomalo funzionamento degli impianti, quantificabili in base alla differenza tra l'importo della prima fattura emessa dall'azienda erogante successivamente al danno e quella antecedente, dedotto il normale consumo riscontrabile nello stesso periodo.

La presente garanzia opera a condizione che:

- i lavori di cui sopra siano stati svolti nel periodo di efficacia dell'assicurazione;
- l'evento dannoso si sia verificato entro 3 mesi dalla data di compimento dei lavori e che il *Sinistro* sia stato denunciato nel periodo di efficacia dell'Assicurazione;
- l'Assicurato per tali danni non abbia altra copertura assicurativa.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 10.000,00.

PAV - POSTUMA AI VEICOLI (per Attività Commerciali e Attività Produttive)

A parziale deroga dell'art. 5.4 "Esclusioni" comma 7) la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, rifornimento, manutenzione e/o riparazione su veicoli, purché i lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e il danno si sia verificato entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori stessi. Sono esclusi i danni:

- da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti di ricambio da chiunque fabbricati;
- alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazione;
- da mancato uso o disponibilità dei veicoli.

In caso di *Sinistro* riguardante danni materiali a cose la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 250.000,00.

PES - POSTUMA ESTESA PER INSTALLATORI, MANUTENTORI E RIPARATORI (AP)

A parziale deroga dell'art. 5.4 "Esclusioni" comma 7), la Subsezione R.C. AZIENDALE opera per le *Richieste di Risarcimento* relative a lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti - ai sensi del D.M. 37/2008 effettuati:

- non oltre 5 anni prima della data di efficacia dell'Assicurazione; qualora il *sinistro* fosse stato in garanzia nella polizza in vigore prima della presente assicurazione ma non più in garanzia a seguito della cessazione della polizza pregressa, a condizione che:
 - le *Richieste di Risarcimento* vengano presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione,
 - l'Assicurato non sia a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento già al momento di stipulazione dell'Assicurazione;
 - l'Assicurato per tali danni non abbia altra copertura assicurativa;
 - il *Sinistro* sia accaduto e sia stato denunciato alla *Compagnia* nei termini previsti dall'art. 7.1 "Operatività temporale della assicurazione";

oppure

- durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- alle opere, agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione e rifacimento degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le opere o i lavori svolti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

Sono escluse le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del *Sinistro*, salvo che dette ricerche, indagini e spese, siano state preventivamente autorizzate dalla *Compagnia*.

In caso di *Sinistro* riguardante *Danni Materiali* la *Compagnia* applica uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *Sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 250.000,00.

MAL - MALATTIE PROFESSIONALI (disponibile solo per la "Forma Completa")

Ad integrazione di quanto indicato al precedente art. 5.2.2 "Garanzia Forma Completa", e a parziale deroga dell'art. 5.4 "Esclusioni" comma 20, l'Assicurazione "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. (malattie professionali tabellate) o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" - cd. "mobbing".

L'assicurazione è operante a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e che si manifestino al più tardi entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima è precedente alla data di cessazione della garanzia. Se la presente Polizza è emessa, senza soluzione di continuità, in sostituzione di altra Polizza sottoscritta con la *Compagnia* per il medesimo rischio e con la presente garanzia, la data di effetto della Polizza sostituita deve intendersi come data di effetto anche della presente garanzia.

Il *massimale* R.C.O. per *sinistro* e per persona indicato in *Scheda di Polizza* rappresenta la massima esposizione della *Compagnia*:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso *anno assicurativo*.

La garanzia non vale per:

- quei *Prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale già indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei ai fini della prevenzione del danno.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 2.500,00 per *Sinistro*.

Tabella riepilogativa Franchigie/Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione Responsabilità civile Aziendale

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	UF	
Responsab. civile personale di ogni prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, nello svolgimento delle proprie mansioni per danni causati: - alle persone considerate terzi escluso l'Assicurato o il Contraente in base alle Condizioni di assicurazione; - agli altri prestatori di lavoro, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime. Art. 5.2.1 Garanzia forma Base	== ==	== ==	== ==	== ==	== ==	massimale R.C.T. massimale R.C.O. con il massimo di € 1.500.000 per persona
R.C. Proprietà dei fabbricati danni da spargimento di acqua dovuto a rotture accidentali di tubature, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 1	==	250,00 per sinistro				==
Danni da detenzione di cani, anche da guardia, nell'ambito dell'azienda Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 7	==	250,00 per sinistro				==
Danni a veicoli a motore di Prestatori di lavoro e di Terzi, parcheggiati in spazi di pertinenza dell'Insedimento Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 13	==	250,00 per veicolo danneggiato				€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni derivanti da operazioni di consegna prelievo e rifornimento Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 16	==	250,00 per sinistro				€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 17	==	250,00 per sinistro				€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate o rimorchiate Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 18	10%	500,00 per sinistro				€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose di terzi, conseguenti a lavori presso terzi, derivanti da incendio Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 19	==	250,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose di terzi, conseguenti a lavori presso terzi, derivanti da cause diverse dall'incendio Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 20	==	250,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato nell'Insedimento Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 21	==	2.500,00 per sinistro riguardante danni materiali alle cose di terzi				50% del Massimale con il massimo di € 1.000.000,00
Danni a cose mobili di terzi in consegna e custodia nell'Insedimento Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 22	10%	250,00 per sinistro				€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a condutture e impianti sotterranei Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 23	10%	250,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da scavo Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 24	10%	250,00 per sinistro				€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da inquinamento non graduale Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 25	10%	500,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da sospensione o interruzione di attività di terzi Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 26	10%	250,00 per sinistro				€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	UF	
Danni derivanti da sottrazione, perdita o distruzione cose portate dai Clienti <i>Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 28</i>	==	100,00 per sinistro				€ 1.500,00 per singolo Cliente, con il massimo, per sinistro e anno assicurativo, di € 15.000,00.
Danni da errato trattamento dati personali <i>Art. 5.2.1 Garanzia forma Base - punto 29</i>	==	250,00 per sinistro				€ 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro <i>Art. 5.2.2 Garanzia forma Completa-RCO</i>	==	2.500,00 per ciascun <i>prestatore di lavoro</i>				massimale per singolo prestatore di lavoro
Danni inerenti l'impiego di fitofarmaci (sempre operante per AA) <i>Art. 5.2.3 Garanzie Complement. - punto A.3</i>	10%	250,00 x sinistro	×	×	×	€ 75.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni inerenti l'esistenza e l'allevamento di bestiame <i>Art. 5.2.3 Garanzie Complement. - punto A.6</i>	==	150,00 x sinistro	×	×	×	==
Postuma annuale <i>Art. 5.2.3 Garanzie Complement. - punto B.1</i>	10%	×	250,00 per sinistro		×	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Commercio ambulante - CAM <i>Art. 5.2.5 Condizioni Particolari valide se richiamate in Polizza</i>	10%	×	250,00 x sinistro	×	×	==
Danni ai veicoli in consegna o custodia durante le operazioni di rifornimento, lavaggio, revisione, manutenzione e/o riparazione, comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici - DAV <i>Garanzia Aggiuntiva (per AC e AP)</i>	10%	×	250,00 per sinistro		×	€ 75.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni Immateriali responsabilità per Perdite Patrimoniali sofferte da terzi (acquirenti, distributori) a seguito di errori di etichettatura, confezionamento o di errore accidentale di imballaggio, che determinino consegna di prodotto non coerente con richiesta del cliente - DIM <i>Garanzia Aggiuntiva per (AC e AP)</i>	==	×	250,00 per sinistro		×	€ 7.500,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni a cose in lavorazione - DCL (esclusi i veicoli) <i>Garanzia Aggiuntiva (per AC e AP)</i>	10%	×	150,00 per sinistro		×	€ 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni Patrimoniali responsabilità civile per danni patrimoniali a terzi dopo il compimento di lavori di installazione, manutenzione, riparazione e posa in opera di impianti art.1 D.M. 37/2008 - DPA <i>Garanzia Aggiuntiva (per AP)</i>	10%	×	×	250,00 x sinistro	×	€ 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Postuma ai veicoli responsabilità civile per danni verificatisi dopo l'esecuzione di lavori di installazione, rifornimento e/o riparazione su veicoli - PAV <i>Garanzia Aggiuntiva (per AC e AP)</i>	10%	×	250,00 per sinistro		×	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Postuma estesa per installatori, manutentori e riparatori ai sensi D.M. 37/2008 - PES <i>Garanzia Aggiuntiva (per AP)</i>	10%	×	×	250,00 x sinistro	×	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Malattie professionali - MAL <i>Garanzia Aggiuntiva (disponibile soltanto per Forma Completa)</i>	==	2.500,00 per ciascun <i>prestatore di lavoro</i> ammalatosi				massimale per singolo prestatore di lavoro

salvo applicazione della franchigia frontale indicata sulla Scheda di rischio.

B - SEZIONE DANNI A TERZI

B.2 - SUBSEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

La Subsezione è operante se richiamata sulla *Scheda di Polizza* ed è alternativa alla Subsezione B1 – Responsabilità civile Aziendale

CHI SONO I SOGGETTI ASSICURATI

Art. 6.1 - Soggetti assicurati

Assicurato è il *Contraente* e gli eventuali comproprietari del/i *Fabbricato/i* identificato/i nella *Scheda di rischio*. Se l'*assicurazione* riguarda fabbricati locati in leasing la società di leasing è considerata *Assicurato*; qualora invece l'*assicurazione* riguarda fabbricati di proprietà di terzi, il proprietario è considerato *Assicurato*.

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI?

Art. 6.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà dei *Fabbricati*. La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* convenuto e stabilito nella *Scheda di rischio*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per *danni corporali* o *danni materiali* involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un *Sinistro* verificatosi in relazione alla sola proprietà del/dei *Fabbricato/i* indicato/i nella *Scheda di rischio* (compresi impianti fissi, anche sportivi, al servizio degli stessi, ascensori e montacarichi) e delle relative aree di pertinenza (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso e terreni. L'*Assicurazione* comprende i danni cagionati ai locatari. Per i danni alle cose di terzi da *incendio*, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio rispetto a quanto previsto nella Subsezione Incendio alla garanzia aggiuntiva "RICORSO TERZI", se operante.

L'*Assicurazione* comprende inoltre i danni derivanti:

- a) dalla ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei *Fabbricati* assicurati. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di *tubazioni* o condutture o da trabocco o rigurgito di fogne, con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 250,00 per ciascun *Sinistro*;
- c) lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, nella sua qualità di Committente e di detti lavori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, e sempreché l'*Assicurato* abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- d) dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai *tetti* e dalle coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 6.3 - Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato:

- a) se l'*Assicurato* è una persona fisica: il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) se l'*Assicurato* è una persona giuridica: i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori con poteri di legale rappresentanza, nonché i loro familiari qualora subiscano danni a cose;
- c) tutti coloro i quali rivestono la qualifica di *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*.

Art. 6.4 - Esclusioni Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

Sono esclusi dall'*assicurazione* Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato i danni:

- 1) da *Furto*;
- 2) di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 3) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 4) da detenzione o impiego di esplosivi, non autorizzati ai sensi di legge;
- 5) conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 6) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 7) da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- 8) derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione di fabbricati;
- 9) diversi da *Danni Corporali* e/o *Danni Materiali* e/o *Danni Patrimoniali Conseguenziali*;
- 10) da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- 11) da onde elettromagnetiche.

L'*assicurazione* non è altresì prestata per i *Fabbricati* in corso di costruzione.

Tabella riepilogativa Franchigie /Scoperti e Limiti di Indennizzo – Subsezione R.C. Proprietà del Fabbricato

Garanzia	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €				Limite Indennizzo €
		AA	AC	AP	UF	
Responsabilità da spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture <i>Art. 6.2 Oggetto dell'assicurazione</i>	==	250,00 per sinistro				==

salvo applicazione della *franchigia* frontale indicata sulla *Scheda di rischio*.

7 - Come e con quali condizioni operative mi assicuro - SEZIONE DANNI A TERZI

Art. 7.1 - Operatività temporale dell'Assicurazione

La garanzia vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e denunciati alla *Compagnia* entro un anno dalla cessazione di quest'ultima salvo dove diversamente regolato, fermo restando che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha presentato *Richiesta di Risarcimento* all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In particolare, relativamente alla Garanzia Aggiuntiva MAL - MALATTIE PROFESSIONALI, l'Assicurazione vale per le *Richieste di Risarcimento* presentate all'Assicurato relative a fatti colposi commessi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione ed a condizione che le malattie si manifestino o che siano denunciate in data posteriore a quella della stipulazione della *Polizza*, ma non oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima è precedente alla data di cessazione della garanzia.

Art. 7.2 - Lavori in appalto/subappalto

L'assicurazione è operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli *appaltatori/subappaltatori* e dai loro *prestatori di lavoro* sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono per conto dell'Assicurato stesso i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. In relazione a detti lavori la garanzia comprende altresì la responsabilità civile delle medesime Ditte Subappaltatrici per danni cagionati a terzi.

Art. 7.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi è operante per i *Sinistri* verificatisi:

- in tutto il mondo, con esclusione di U.S.A., Canada e Messico, a condizione che l'*Azienda* abbia sede legale in Italia;
- in tutto il mondo in caso di viaggi d'affari, presentazione di prodotti o partecipazione a mostre, fiere, corsi di formazione.

L'assicurazione "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", comprese le MALATTIE PROFESSIONALI, è operante per i *Sinistri* verificatisi in tutto il mondo.

Art. 7.4 - Regolazione Premio

Relativamente alla Subsezione Responsabilità Civile Aziendale il *Premio* è convenuto in base all'elemento variabile indicato sulla *Scheda di Polizza*; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nella *Scheda di Polizza* ed è regolato alla fine di ogni *anno assicurativo* o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito nella *Scheda di Polizza*.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni *anno assicurativo* (o dalla data di emissione della presente assicurazione in caso di sostituzione) o della minor durata del contratto, il *Contraente* deve fornire per iscritto alla *Compagnia* i dati variabili necessari alla regolazione del *premio*.

Se il *Contraente non comunica* per iscritto detti dati, nei termini di tempo indicati, l'operatività della subsezione Responsabilità Civile Aziendale è ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato, ai sensi dell'art. 1898 ultimo comma del Codice Civile.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte del *Contraente* del documento contrattuale "Appendice di regolazione".

Se il *Contraente non effettua* nei termini prescritti il **pagamento** della differenza attiva dovuta, l'operatività della Subsezione Responsabilità Civile Aziendale è ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non pagato, ai sensi dell'art. 1898 ultimo comma del Codice Civile, salvo il diritto della *Compagnia* a pretendere il conguaglio del *Premio*.

La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della *Regola Proporzionale* nei seguenti casi:

1. nei periodi di mora previsti per la comunicazione dei dati variabili e per la regolazione dell'eventuale differenza attiva;
2. nel caso in cui il parametro per la determinazione del *Premio* non risulti superiore:
 - a. al 15% se trattasi di *Fatturato*;
 - b. ad una unità se trattasi di *Addetti*;
 - c. al 10% della *Superficie agricola* se trattasi di *Etari*.
 rispetto a quello originariamente dichiarato, o aggiornato in sede dell'ultima regolazione effettuata, e soltanto per la parte eccedente il valore del parametro aumentato delle percentuali (o del numero di *Addetti*) sopra indicato.

La regolazione del *Premio* è prevista anche in caso di cessazione del contratto.

Resta altresì inteso che la *Compagnia* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli ed il *Contraente* o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Art. 7.5 - Franchigia frontale

Qualora venga espressamente richiamata la *Franchigia* frontale, si precisa che la stessa opera su tutte le garanzie previste nella specifica Subsezione, diventando anche minimo di *scoperto* per quelle garanzie che lo prevedono con importo inferiore; salvo diverso maggior importo eventualmente previsto nella *Polizza*.

Art. 7.6 - Limite aggregato annuo

Il limite aggregato annuo corrisponde a tre volte il *Massimale* Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e rappresenta la massima esposizione della *Compagnia* per tutti i *Sinistri* di uno stesso *anno assicurativo*.

In caso di *Sinistro* che riguardi contemporaneamente le garanzie "Responsabilità Civile Aziendale" e "Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro", l'importo massimo che la *Compagnia* è tenuta a corrispondere per il *Sinistro* non potrà superare il *Massimale* della garanzia "Responsabilità Civile Aziendale".

8 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 8.1 - Applicazione delle Condizioni di Assicurazione

Le presenti *Condizioni di assicurazione* si applicano esclusivamente ai correntisti della Banca distributrice del prodotto.

Nel caso in cui venga a mancare un *conto corrente* di addebito l'*Assicurazione* cessa automaticamente alla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del *conto corrente*, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901 secondo comma del Codice Civile.



Cosa succede se chiudo il rapporto presso la Banca distributrice del prodotto?

In caso di chiusura del conto corrente bancario, sul quale viene addebitato il premio del contratto, ed in assenza di altri, l'assicurazione cessa automaticamente alla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto corrente, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901 2° comma del Codice Civile. Relativamente alla Sezione Danni a Terzi la differenza attiva risultante dalla regolazione premio (art. 7.4 "Regolazione premio" delle Condizioni di Assicurazione), dovrà essere pagato tramite bonifico bancario direttamente alla Compagnia.

Art. 8.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo/Risarcimento* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute per dolo o colpa grave.

Il *Contraente* deve corrispondere il maggior *Premio* in base al maggior rischio dal momento in cui la *Compagnia* è venuta a conoscenza del maggior rischio occorso.

Art. 8.3 - Aggravamento del Rischio

L'*Assicurato* deve dare Comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del *Rischio*. Gli aggravamenti di *Rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'articolo 1898 Codice Civile. La mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio* non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né riduzione dello stesso, purché tali omissioni od inesattezze non siano avvenute per dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.



Cosa può determinare un aggravamento del rischio?

Una delle circostanze rilevanti che possono determinare un aggravamento del rischio è costituita dal cambiamento della destinazione d'uso del fabbricato assicurato (ad esempio: da ufficio ad attività commerciale).

Art. 8.4 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8.5 - Esonero denuncia altre Assicurazioni

L'*Assicurato* è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore della presente *Polizza*.

Resta comunque inteso che la *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell'*indennizzo* in base al rapporto esistente tra l'importo da essa dovuto, secondo la presente *Polizza*, e la somma comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 8.6 - Pagamento del Premio ed effetto dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla *Scheda di Polizza* se il *Premio* (o la prima rata di *Premio*) è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il pagamento del *Premio* avviene esclusivamente mediante addebito automatico sul *conto corrente* intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del *Contraente* di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale. Il *Premio* sarà addebitato secondo il frazionamento indicato sulla *Scheda di Polizza*.

Nel caso in cui il pagamento del *Premio* o della rata di *premio* non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul *conto corrente* di fondi disponibili sufficienti:

- la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerenti al mancato pagamento, e
- l'*assicurazione* viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *Premi* scaduti e non versati, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

L'*Assicurazione* si risolve di diritto se la *Compagnia* non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il *Premio* o la rata sono scaduti, fermo il diritto della stessa a percepire il *premio* di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.



Cos'è e quando deve essere pagato il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

Il Premio di polizza ha cadenza annuale; tuttavia, è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio. Per il pagamento del premio è previsto l'addebito in conto corrente.



Cosa succede se non pago il premio o le rate di premio successive?

Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 8.7 - Comunicazioni / Modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni del *Contraente* o dell'*Assicurato* devono essere indirizzate all'*Intermediario* o alla *Compagnia*. Qualunque variazione dell'*Assicurazione* dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle *Parti*. Il recesso dalla presente *Polizza* o la disdetta devono essere comunicate dalle *Parti* con lettera raccomandata A.R.

Art. 8.8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo/Risarcimento*, le *Parti* possono recedere dall'*Assicurazione*, con preavviso di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione all'altra *Parte* con lettera raccomandata A.R.

La riscossione dei *Premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *Sinistro* o qualunque altro atto della *Compagnia* non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Compagnia* mette a disposizione del *Contraente* il rateo del *Premio* pagato e non goduto, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 8.9 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* ha durata annuale.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.



Come posso rinunciare al rinnovo del Contratto?

Puoi rinunciare al rinnovo del contratto comunicando la disdetta allo stesso con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza previsto dall'art.8.6 "Pagamento del premio ed effetto della garanzia".

Art. 8.10 - Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare gli enti assicurati e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stessi. L'*Assicurato* è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le occorrenti notizie, informazioni, indicazioni e la documentazione necessaria.

Art. 8.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 8.12 - Foro competente

Foro competente è quello dove il *Contraente* o l'*Assicurato* risiede o dove ha il suo domicilio.

Art. 8.13 - Rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

Art. 8.14 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le *Parti* che in caso di dubbia interpretazione delle *Condizioni di Assicurazione* verrà data l'interpretazione più estensiva a favore dell'*Assicurato* ed inoltre, in ogni eventuale caso di contraddizione tra articoli e/o punti diversi del contratto ed in ogni caso di interpretazioni diverse (quindi: non univoche), vale l'interpretazione più favorevole all'*Assicurato*.

Art. 8.15 - Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto prevede la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Art. 8.16 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause - inoperatività a seguito di sanzioni)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa espone la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

9 - NORME IN CASO DI SINISTRO

Norme comuni a tutte le Sezioni

Art. 9.1 - Bonus franchigia

La *Compagnia*, in sede di liquidazione del *Sinistro*, non applica le *Franchigie* previste per le singole Subsezioni, se il *rischio* relativo alla specifica Subsezione risulta, alla data dell'evento, priva di denunce relative a *Sinistri* indennizzabili avvenuti nei due anni precedenti. Fermi gli eventuali *Scoperti* previsti.

Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente *Polizza* da parte del medesimo *Contraente*.

Norme relative alla Sezione DANNI MATERIALI

Art. 9.2 - Concorso di eventi o di garanzie

Poiché l'*Assicurazione* agisce esclusivamente per le Subsezioni e le Garanzie esplicitamente richiamate nella *Scheda di Polizza*, i danni determinati da eventi inerenti a garanzie non rese operanti nella suddetta *Scheda* sono comunque esclusi dall'*Indennizzo* anche se avvenuti congiuntamente ad altri eventi assicurati.


Premesso che se più eventi assicurati concorrono alla determinazione del *Sinistro*, le *Somme assicurate* relative ai singoli eventi non si cumulano fra loro e ciò anche se l'*Assicurazione* è prestata a *Primo Rischio Assoluto*; quindi se un danno risulta indennizzabile in base a più Garanzie rese operanti, la liquidazione verrà fatta in base alle condizioni più favorevoli all'*Assicurato*. Di conseguenza, se le Garanzie, in base alle quali l'evento è indennizzabile, prevedono *Franchigie*, *Scoperti* o altre limitazioni, non solo queste non si cumulano ma verranno applicate soltanto quelle in base alle quali verrà fatta la liquidazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 9.1 "Bonus franchigia".

Art. 9.3 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *Sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la *Somma Assicurata* e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la *Compagnia* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;
- darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Compagnia*, entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- denunciare tempestivamente, se ne ricorre il caso, la sottrazione di *Titoli di credito* anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Per avvisare l'*Intermediario* o la *Compagnia* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'*Intermediario* stesso oppure chiamando il numero verde:



oppure il numero +39 02 5351 1 per chiamate dall'estero e inviare lo stesso:

a **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R., oppure agli indirizzi e-mail o pec della *Compagnia* di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'*Assicurato* deve altresì:

- fare, se previsto dalla legge, e comunque nei casi di sinistro presumibilmente doloso, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- conservare tracce e residui del *Sinistro* e gli indizi di reato, nonché conservare e custodire le cose rimaste anche se danneggiate, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; qualora, per cause di forza maggiore, per ragioni di sicurezza, di igiene o di economia aziendale, non sia possibile o troppo oneroso conservare le tracce e i residui del *sinistro* e la *Compagnia* non intervenga tempestivamente per l'accertamento del danno nonostante l'*Assicurato* abbia adempiuto nei termini previsti gli obblighi di avviso e abbia notificato la situazione, faranno fede ai fini della determinazione del danno la documentazione fotografica prodotta dall'*Assicurato* e le sue dichiarazioni, salvo prova contraria da parte della *Compagnia*;
- mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- presentare a richiesta della *Compagnia* tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al *Sinistro*.

Art. 9.4 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultata, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 9.5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato

- direttamente dalla *Compagnia* (o da persona da questa incaricata) con il *Contraente* (o persona da lui designata)

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 9.6 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti degli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* o il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*, secondo i criteri di valutazione stabiliti in *Polizza*;
4. procedere alla stima del danno in conformità alle *Condizioni di Assicurazione*.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ore a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 9.7 - Valore dei beni assicurati

L'*Assicurazione* è prestata:

- a) per il *Fabbricato* (comprese *Lastre*), il *Contenuto* (escluso *Merci* e *Valori*) e le *Macchine Agricole*:
 - in base al loro *Valore a nuovo*;
- b) per le *Merci*:
 - in base al loro prezzo di fattura all'acquisto;
 - oppure:
 - in base al costo delle stesse al momento del *Sinistro* (costo della materia grezza e dei costi di lavorazione) aumentato delle spese di trasporto e movimentazione, nonché degli importi maturati e maturandi a titolo di dazi, diritti doganali, imposte e sovrainposte se a carico dell'*Assicurato*.
- c) per i *Valori*:
 - relativamente ad *Assegni* e *Titoli di credito*: l'importo su essi riportato con l'avvertenza che l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo/risarcimento per essi percepito non appena - per effetto della procedura di ammortamento, se consentita - i *Titoli di credito* siano divenuti inefficaci;
 - relativamente a *ricette farmaceutiche*: il prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente);
 - relativamente al denaro: il valore nominale;
 - relativamente a carte valori, carte e schede telefoniche o carte autostradali "Viacard": il costo sostenuto dall'*Assicurato* per l'approvvigionamento, al netto della percentuale di aggio riconosciuta dagli enti o dalle società emittenti;
 - relativamente a buoni pasti emessi sotto forma di ticket: l'importo effettivamente rimborsabile dall'emittente.
- d) per *Bestiame*, *Foraggio*, *Scorte* e *prodotti*:
 - in base al loro *Valore commerciale*.

Art. 9.8 - Determinazione dell'ammontare del danno

A - In caso di *Sinistro*, la *Compagnia* indennizza/rimborsa:

- a) per il *Fabbricato*:
 - le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate o dell'intero immobile distrutto, senza tenere conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso; si intendono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo di costruzione, le spese per prestazioni professionali per progettazione, direzione lavori e sicurezza del cantiere per la ricostruzione del *Fabbricato*;
 - b) per l'*Arredamento*, le *Attrezzature* e per i *Macchinari* (anche ad uso agricolo):
 - il costo della loro rimessa nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del *sinistro* o - se meno oneroso - il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tenere conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso;
 - c) per le *Lastre*:
 - il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio;
 - d) per le *Merci*:
 - il loro prezzo di fattura all'acquisto;
- oppure:
- il costo delle stesse al momento del *sinistro* (costo della materia grezza e dei costi di lavorazione) aumentato delle spese di trasporto e movimentazione, nonché degli importi maturati e maturandi a titolo di dazi, diritti doganali, imposte o sovrainposte se a carico dell'*Assicurato*;

- e) per *Bestiame, Foraggio, Scorte e prodotti*:
- il loro valore commerciale al momento del *sinistro*;
- f) per le *Cose speciali*:
- il costo del materiale vergine di supporto determinato come al precedente comma b), compreso il costo delle operazioni manuali e/o meccaniche (compresi bolli, vidimazioni, spese necessarie di trasporto ed indennizzi eventualmente dovuti per Legge a terzi) sostenute per il loro rifacimento, nonché il costo per la ricostruzione dei dati in essi contenuti, il tutto limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del *sinistro*;
- g) per i *Programmi*:
- il costo per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di *Danno materiale diretto* ai supporti dove sono memorizzati;
- h) per i *Valori*:
- relativamente ad assegni e *Titoli di credito*: l'importo su essi riportato con l'avvertenza che l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo per essi percepito non appena - per effetto della procedura di ammortamento, se consentita - i *Titoli di credito* siano divenuti inefficaci;
 - relativamente al denaro: il valore nominale;
 - relativamente a carte valori, carte e schede telefoniche o carte autostradali "Viacard": il costo sostenuto dall'*Assicurato* per l'approvvigionamento, al netto della percentuale di Aggio riconosciuta dagli enti o dalle società emittenti;
 - relativamente a buoni pasti emessi sotto forma di ticket: l'importo effettivamente rimborsabile dall'emittente;
 - *relativamente a ricette farmaceutiche fustellate*: il prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente).

B - La determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *Partita assicurata* applicando i principi citati nel precedente comma A e, in particolare, osservando i seguenti criteri:

- 1) **DANNO TOTALE O CON RIPRISTINO ANTIECONOMICO**: l'ammontare del danno è dato, per il *Fabbricato* ed il *Contenuto* (escluse *Merci* e *Valori*), dall'intero costo di ricostruzione a nuovo o di rimpiazzo; dall'ammontare del danno così determinato è dedotto il valore ricavabile dai residui, sempreché questi abbiano un valore di realizzo. La ricostruzione del *Fabbricato* può essere effettuata nello stesso luogo o su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*. In ogni caso, la *Compagnia* non è tenuta, per il *Fabbricato* e per il *Contenuto* (escluse *Merci* e *Valori*) a pagare importo superiore a quello che il *Fabbricato* ed il *Contenuto* (escluse *Merci* e *Valori*) avevano al momento del *Sinistro*, tenuto conto del loro deperimento per vetustà o altra circostanza.
La differenza da liquidare in più rispetto a tale minor valore per la ricostruzione del *Fabbricato* e/o il rimpiazzo del *Contenuto* (escluso *Merci* e *Valori*) sarà pagata dalla *Compagnia* solo dopo che l'*Assicurato* ne abbia effettuato la ricostruzione e/o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione del danno. Su queste differenze d'*indennizzo* la *Compagnia* sarà, tuttavia, tenuta a pagare degli acconti basati sugli stati di dimostrato avanzamento dei lavori di ricostruzione o il rimpiazzo del bene.
- 2) **DANNO PARZIALE O CON POSSIBILITÀ DI RIPRISTINO**: l'ammontare del danno è dato: per il *Fabbricato* ed il *Contenuto* (escluse *Merci* e *Valori*): dal costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate o dal costo per la rimessa delle cose nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del *Sinistro* al netto dell'eventuale valore ricavabile dai residui.
- 3) **DANNO ALLE LASTRE**: l'ammontare del danno è sempre dato dal costo di rimpiazzo integrale, qualunque sia il tipo di danno verificatosi (totale, parziale o marginale).
- 4) **DANNO ALLE MERCI**: l'ammontare del danno è sempre dato dal loro prezzo di fattura all'acquisto o dal loro costo al momento del *sinistro*.

Le *Parti* concordano che in caso di *Sinistro* l'*Assicurato* potrà non esibire tutti i documenti prescritti a norma di legge per la determinazione del valore e la dimostrazione dell'entità del danno delle cose preesistenti al momento del *Sinistro*. La *Compagnia* dichiara quindi di accettare quali prove la documentazione contabile, note di consegna, registri di carico e scarico, scritture private, dichiarazioni dei fornitori o altre scritture che il *Contraente* o l'*Assicurato* sarà in grado di esibire.

Per le *Merci* già vendute ma in attesa di consegna, purché non siano assicurati dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti illesi, l'ammontare del danno si determina in base al prezzo di vendita convenuto; l'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

L'*Assicurato* ha pieno diritto al possesso e gestione di tutti i prodotti danneggiati. Rimane convenuto che, dopo l'esito di adeguati esami confermantici quali *Merci* sono state danneggiate, le *Parti* (o i Periti da esse nominati) determinano se tali prodotti danneggiati sono adatti per essere rilavorati e/o venduti, salvo comunque diverse disposizioni eventualmente emanate dalle competenti Autorità. In caso di danno parziale o marginale, dall'ammontare così determinato viene dedotto il ricavo di eventuali svendite, se possibili.



Per la rottura di una tubazione alcune merci si sono bagnate e non posso più esporle in negozio perché si sono leggermente rovinare, ma sono ancora commercializzabili: cosa devo fare?

L'*Assicurato* non è tenuto a provvedere direttamente alla "svendita" che può risultare controindicata per ragioni di "immagine", ma è tenuto a collaborare con la *Compagnia* o i suoi periti per il reperimento di canali di svendita (stockkisti, venditori ambulanti, fornitori stessi, ecc.).

Art. 9.9 - Limite massimo di indennizzo

Salvo quanto previsto dalle Garanzie di cui agli articoli:

- 1.2.3 "Estensioni di garanzia", lettere a) "Perdita Pigionia", b) "Indennità aggiuntiva a percentuale", c) "Spese di salvataggio" (ex art. 1914 del Codice civile), d) "Spese di Demolizione Sgombero e Smaltimento", e) "Spese di Rimozione e Ricollocamento", f) "Onorario di Periti e Consulenti" della Subsezione Incendio;
- 2.2.2 "Estensioni di garanzia", lettere a) "Indennità aggiuntiva a percentuale", b) "Potenziamento Mezzi di Protezione e Chiusura danneggiati", g) "Spese accessorie - Onorari dei Periti" della Subsezione Furto;
- 3.3 "Condizioni Complementari", commi 1 "Indennità aggiuntiva a percentuale", 2 "Spese di salvataggio" (ex art. 1914 del Codice civile) e 4 "Onorari di Periti e Consulenti" della Subsezione Guasti Macchine / Elettronica;

per nessun titolo la *Compagnia*, per singolo *Sinistro*, potrà essere tenuta a pagare importo maggiore della *Somma assicurata*. Relativamente ad alcuni eventi sono previste *Franchigie* o *Scoperti* e *Limiti d'Indennizzo* come indicato nella *Scheda di Polizza*.

Art. 9.10 - Recupero delle cose rubate o sottratte

Se le cose rubate o sottratte vengono recuperate - in tutto o in parte - dopo la liquidazione dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne ha avuto notizia. Il valore del recupero spetterà all'*Assicurato* fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla *Compagnia*. In caso di recupero di cose rubate o sottratte prima della liquidazione dell'*Indennizzo*, rimane salvo il diritto dell'*Assicurato* all'*Indennizzo* e l'ammontare dello stesso verrà sempre determinato secondo i dettami dell'art. 9.8 "Determinazione dell'ammontare del danno".

Art. 9.11 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro Furto / Reintegro automatico a pagamento

Le *Somme assicurate* con le singole *Partite* interessate dal *sinistro* e indicate alla Subsezione Furto nella Scheda di Polizza e i relativi *Limiti di Indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale al *Danno Indennizzabile* al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* e senza corrispondente restituzione di *Premio*. Si conviene però che sia la *Somma assicurata* che i *Limiti di Indennizzo* verranno contemporaneamente reintegrati a condizione che il *Contraente* si impegni a corrispondere il rateo di *Premio* (relativo al periodo intercorrente tra la data dell'evento e fino alla scadenza del periodo assicurativo) calcolato applicando il tasso in corso all'importo indennizzato in coincidenza con il pagamento dell'*Indennizzo*.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più *Sinistri* accaduti nello stesso *anno assicurativo*, la *Somma* inizialmente *assicurata*. Il reintegro non pregiudica la facoltà della *Compagnia* di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 8.8 "Recesso in caso di sinistro".

Art. 9.12 - Anticipo Indennizzi

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo complessivo non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00.

Art. 9.13 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al *Sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso, la *Compagnia* liquida gli *indennizzi* che risultino dovuti, ne dà *comunicazione* agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia fatta opposizione e non ostino diritti di terzi.

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari certificati di chiusa inchiesta od altri documenti rilasciati da Tribunali e/o Autorità competenti, la *Compagnia* s'impegna - trascorsi 90 giorni dal *Sinistro* - ad indennizzare il danno anche se l'*Assicurato* non potesse presentare i certificati richiesti. Resta, però, fermo l'obbligo dell'*Assicurato* di consegnare detta documentazione non appena sia disponibile presso i Tribunali e/o le Autorità competenti.


Norme relative alla Subsezione DANNI A TERZI

Art. 9.14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'*Assicurato* in caso di *Sinistro* deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, all'*Intermediario* al quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Compagnia*, nei seguenti tempi:

- per le garanzie "Responsabilità Civile verso Terzi derivante dall'Esercizio e/o Conduzione e/o Proprietà dell'Impresa" o "Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato" entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- per la garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (escluse Malattie Professionali) entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e soltanto:
 - nel caso di presenza di lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 593 del Codice Penale;
 - qualora abbia luogo inchiesta, penale o amministrativa, da parte degli organi competenti;
 - nel caso di ricevimento di un'effettiva *Richiesta di risarcimento* o comunicazione di preavviso in tal senso da parte del danneggiato o di terzi;
- per le Malattie Professionali rientranti in garanzia, senza ritardo da quando ne ha avuto conoscenza, nonché deve far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per avvisare l'*Intermediario* o la *Compagnia* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'*Intermediario* stesso oppure chiamando il numero verde:



oppure il numero +39 02 5351 1 per chiamate dall'estero e inviare lo stesso:

a Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R.

oppure agli indirizzi e-mail o pec della *Compagnia* di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 9.15 - Gestione delle vertenze / Spese di resistenza

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'*Assicurato* deve trasmettere alla *Compagnia* o all'*Intermediario* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la *Compagnia* si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

La *Compagnia* ha diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella *Scheda di Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *Polizza*, la *Compagnia* continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La *Compagnia* non rimborsa le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art. 9.16 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza*, per il danno cui si riferisce la *Richiesta di risarcimento*, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro. Tuttavia il *Massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

Art. 9.17 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro il termine di 90 (novanta) giorni, sempreché la vicenda non sfoci in contenzioso o precontenzioso (Mediazione, Accertamento tecnico preventivo).

Glossario

Alle seguenti denominazioni, le *Parti* attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Anno assicurativo	In caso di <i>Polizza</i> di durata pari o inferiore a 1 anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della <i>Polizza</i> stessa. In caso di <i>Polizza</i> di durata superiore a 1 anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della <i>Polizza</i> e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata pari a 1 anno.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>Assicurazione</i> .
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Azienda	Il complesso dei beni organizzati dall' <i>Imprenditore</i> per l'esercizio dell'impresa identificata nella <i>Scheda di Polizza</i> (art. 2555 del Codice Civile).
Compagnia	Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.
Condizioni di Assicurazione	L'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l' <i>Assicurazione</i> .
Comunicazioni	Quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telefax e messaggi di posta elettronica aventi data certa di trasmissione.
Contraente	L' <i>Imprenditore</i> o il soggetto che stipula l' <i>Assicurazione</i> e che si assume gli obblighi che ne derivano. Nei casi in cui <i>Contraente</i> e <i>Assicurato</i> non si identificano nella stessa persona fisica o giuridica, quanto stabilito in <i>Polizza</i> per l' <i>Assicurato</i> s'intende valere anche per il <i>Contraente</i> .
Conto Corrente (Bancario)	Prodotto destinato alla gestione della liquidità del <i>Contraente</i> (cliente della banca). Consente di effettuare un complesso di operazioni di varia natura con maggiore comodità e sicurezza, usufruendo dei servizi offerti dalla banca.
Danno accertato	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle <i>Condizioni di Assicurazione</i> , senza tener conto di <i>Franchigie</i> e <i>Scoperti</i> né di limiti e sottolimiti massimi di <i>Indennizzo</i> eventualmente previsti e prima dell'applicazione della <i>Regola Proporzionale</i> , ove applicabile.
Danno Indennizzabile	Il <i>Danno accertato</i> soggetto alla riduzione per effetto della <i>Regola Proporzionale</i> , ove prevista.
Nucleo familiare	L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela con l' <i>Assicurato</i> , vale a dire il coniuge, il coniuge di fatto, i figli e gli ascendenti; gli altri parenti o affini dello <i>Assicurato</i> stesso se stabilmente con lui conviventi.
Franchigia	La parte di <i>Danno indennizzabile</i> , espressa in cifra fissa, che per ogni <i>Sinistro</i> rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> ; qualora nel contratto siano previsti importi massimi di <i>Indennizzo</i> , in caso di <i>Sinistro</i> si procede alla liquidazione sottraendo la <i>Franchigia</i> al <i>Danno indennizzabile</i> prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Imprenditore	Il soggetto che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 del Codice Civile).
Indennizzo	Somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> in caso di <i>Sinistro</i> in base alle condizioni tutte di <i>Polizza</i> , identificabile nel <i>Danno indennizzabile</i> soggetto, nell'ordine, alla riduzione per effetto dell'applicazione: 1) di eventuali <i>Scoperti</i> o <i>Franchigie</i> , ove previsti; 2) di <i>Limiti di Indennizzo</i> , ove previsti.
Insedimento	Il luogo dove l' <i>Imprenditore</i> svolge totalmente o parzialmente la propria attività - o il luogo dove il <i>Contraente</i> detiene la proprietà dei beni - e identificabile dall'indirizzo o dall'ubicazione dell' <i>Azienda</i> o dagli altri riferimenti riportati nella <i>Scheda di Polizza</i> . Si intendono altresì compresi - ove presenti - centrali termiche, cabine elettriche, laboratori per ricerche, prove e collaudi, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale e assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito dell'insediamento; fanno parte dell'insediamento tutti i <i>Fabbricati</i> o parti di <i>Fabbricati</i> e le dipendenze (anche se tra loro separati) goduti dall' <i>Assicurato</i> , nonché gli spazi coperti o all'aperto ad essi annessi ed utilizzati o a disposizione dell' <i>Assicurato</i> stesso. Relativamente ai <i>Rischi Agricoli</i> , per ubicazione dell' <i>Azienda</i> si intendono anche terreni, appezzamenti e luoghi diversamente ubicati rispetto a quanto riportato sulla

Intermediario	<i>Scheda di Polizza</i> , purché di proprietà o in uso all'Assicurato. La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Limite Indennizzo	Massimo importo, dovuto dalla <i>Compagnia</i> per un singolo <i>Sinistro</i> o, quando precisato, per più <i>Sinistri</i> verificatisi in un periodo di tempo, a seconda di quanto indicato espressamente nella <i>Scheda di Polizza</i> o nelle <i>Condizioni di Assicurazione</i> .
Parti	Il <i>Contraente</i> e la <i>Compagnia</i> .
Partita	Insieme degli enti assicurati posti in garanzia con un'unica <i>Somma assicurata</i> .
Polizza	Il documento che prova l' <i>Assicurazione</i> , composto da <i>Condizioni di Assicurazione</i> e <i>Scheda di Polizza</i> .
Premio	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> .
Rischio	La possibilità che si verifichi il <i>Sinistro</i> .
Scheda di Polizza	Il documento che identifica il <i>Contraente</i> , la tipologia di attività imprenditoriale esercitata, l'ubicazione dell' <i>Azienda</i> , la durata del contratto, le Sezioni, le Subsezioni, le <i>Partite assicuratee</i> e le relative <i>Somme Assicurate</i> ed i <i>Massimali</i> , il <i>Premio</i> nonché gli altri dettagli richiamati nelle <i>Condizioni di Assicurazione</i> .
Scheda di rischio	La partizione della <i>Scheda di Polizza</i> riferita ad uno specifico <i>Insedimento</i> .
Scoperto	La parte di <i>Danno indennizzabile</i> , espressa in misura percentuale, (con eventuale indicazione di un importo minimo e/o massimo), che per ogni <i>Sinistro</i> rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> . qualora nel contratto siano previsti importi massimi di <i>Indennizzo</i> , in caso di sinistro si procede alla liquidazione sottraendo l'importo corrispondente allo <i>Scoperto</i> al <i>Danno indennizzabile</i> prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>Assicurazione</i> .
Territorio Italiano	Il territorio della Repubblica Italiana.

VALIDE PER LA SEZIONE DANNI MATERIALI

Allagamento	Qualsiasi spandimento o riversamento od accumulo di acqua od altri liquidi in luogo normalmente asciutto e diverso da <i>Alluvione</i> o <i>Inondazione</i> .
Alluvione	La fuoriuscita d'acqua (e quanto da essa trasportato) dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali, provocata dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa generata da precipitazioni eccezionali, fusione di neve o di ghiacciai; trattasi quindi di fattispecie più specifica di <i>Inondazione</i> .
Atto di Terrorismo	Atti di persone o gruppi di persone commessi per raggiungere scopi politici, etnici, religiosi, ideologici o simili, idonei a creare paura o sconcerto nella popolazione o in una parte di essa, diretta a influenzare un governo o un ente statale.
Apparecchiature elettroniche	Dispositivi alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo o complementare, impiegati singolarmente o al servizio di <i>Macchinari</i> o <i>Attrezzature</i> per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso, quali ad esempio: sistemi elettronici di elaborazione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (anche al servizio di singole macchine), personal computer e minielaboratori, unità periferiche collegate o collegabili quali stampanti, videotermini, apparecchiature di lettura magnetiche e ottiche, impianti telefonici, di allarme e/o videoregistrazione (TVCC), citofoni, condizionatori, strumentazione elettronica professionale anche mobile e quant'altro di simile.
Apparecchiature elettroniche a impiego mobile:	<i>Apparecchiature elettroniche</i> che, per loro caratteristiche, possono esser utilizzate anche al di fuori dell' <i>Azienda</i> . Sono esclusi i telefoni cellulari, smartphone e simili.
Arredamento dell'attività assicurata	Mobiliario, arredi (<u>compresi Enti a valore artistico</u>), dotazioni varie, cancelleria, stampanti, macchine da scrivere, calcolatrici, telefax, fotocopiatrici, impianti audio-fonovisivi, impianti telefonici portatili, macchine e <i>Apparecchiature</i> (anche elettroniche) per uffici (sia tecnici che amministrativi), indumenti del personale, nonché effetti personali (<u>esclusi Valori, Gioielli e Preziosi</u>) e tutto quanto in genere è di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ri-

	creative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante nella definizione di <i>Attrezzature e Macchinari</i> .
Arredamento domestico	Mobili e arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico, personale e privato dell' <i>Assicurato</i> , dei suoi famigliari ed eventuali collaboratori domestici, <u>compresi Gioielli e Preziosi e Valori ed Enti aventi valore artistico</u> .
Attrezzature	Impianti e mezzi di sollevamento (non costituenti <i>Fabbricato</i>), di peso o di misura nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., <i>Apparecchiature</i> (anche elettroniche), attrezzi, utensili, modelli e stampi, il tutto ovunque nell'ambito dell' <i>Inse-diamento</i> , all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. S'intendono inoltre comprese le scorte e pezzi di ricambio che siano loro riferibili, e tutto quanto in genere è di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, compresi dehor esterni all' <i>Inse-diamento</i> , ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata (qualora installati dal conduttore assicurato) e quant'altro non rientrante nella definizione di <i>Arredamento e Macchinari</i> .
Bestiame	Bovini (compresi bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, struzzi, sia sottotetto che all'aperto entro i confini dell' <i>Inse-diamento</i> o sui pascoli (compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono), in fiere e mercati; nonché api con esclusione degli animali da pelliccia.
Contenuto	L'insieme di: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Apparecchiature elettroniche</i> (anche ad impiego mobile), • <i>Arredamento dell'Attività assicurata</i>, • <i>Arredamento domestico</i>, • <i>Attrezzature</i>, • <i>Cose speciali</i> (non costituenti <i>Merci</i>), • <i>Foraggio</i> (per la Subsezione Furto relativamente al Settore Aziende Agricole), • <i>Programmi dell'Utente e/o Standard in licenza d'uso</i> (non costituenti <i>Merci</i>), • <i>Macchinari</i>, • <i>Merci</i>, • <i>Scorte e Prodotti</i> (relativamente al Settore Aziende Agricole), • <i>Strumenti Professionali</i> (non costituenti <i>Merci</i>), • <i>Valori</i>. <p>Si intendono espressamente esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enti rientranti nella definizione di <i>Fabbricato</i>, • veicoli a motore iscritti al P.R.A., natanti e aeromobili, qualora non costituiscano <i>Merci</i>, tranne i <i>Macchinari</i> e le <i>Attrezzature</i> inerenti il Settore Aziende Agricole; • enti oggetto di leasing se già coperti con altro contratto di assicurazione, salvo che sia diversamente indicato nella <i>Scheda di Polizza</i>.
Cose speciali (Non costituenti Merci)	Disegni, registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, od in genere supporti dati per elaboratori elettronici e/o computer.
Danni Materiali Diretti	I danni materiali direttamente arrecati agli enti assicurati dagli eventi per i quali è prestata l' <i>Assicurazione</i> .
Danni Conseguenziali	I danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l' <i>Assicurazione</i> , ma subiti dalle cose assicurate in conseguenza di tali eventi.
Danni Indiretti	I danni patrimoniali, diversi dai <i>Danni Materiali Diretti</i> e diversi dai <i>Danni Conseguenziali</i> , causati dagli eventi per i quali è prestata l' <i>Assicurazione</i> quali, a puro titolo di esempio, l'interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività dell' <i>Azienda</i> .
Enti aventi valore artistico	Si considerano Enti avente valore artistico: <ul style="list-style-type: none"> • i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte che non costituiscono <i>Merci</i> di pertinenza dell'attività; • le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere le collezioni di oggetti non preziosi; • gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi.
Esplosivi	Le sostanze ed i prodotti che, anche in piccole quantità: <ol style="list-style-type: none"> a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a <i>Esplosione</i>; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati all'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
Estorsione	L'impossessarsi di cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna o ad agevolarne la consegna, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza o minaccia diretta alla persona od altre persone (reato ai sensi dell'articolo 629 del Codice Penale); tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose debbono essere poste in atto all'interno dell' <i>Insedimento</i> .
Fabbricati	Tutte le opere edili (fondazioni incluse) di proprietà o in locazione, complete e/o in corso di costruzione e/o riparazione e/o aperte su uno o più lati, con i relativi <i>Fissi e infissi</i> e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di Fabbricato, il tutto relativo all' <i>Insedimento</i> , comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni. S'intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: pavimentazione esterna diversa da quella naturale, recinzioni, fognature, tettoie, pensiline, banchine e dipendenze in genere (qualora sia garantito il Fabbricato di proprietà: compresi dehor esterni all' <i>Insedimento</i> , ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata), cancelli e recinzioni, ascensori, montacarichi e scale mobili, impianti elettrici, idrici, igienici e sanitari, impianti completi di forza motrice, impianti fotovoltaici e solari termici e geotermici, di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione, di illuminazione, impianti telefonici e videocitofonici (e relativi apparecchi), impianti antifurto e antintrusione, nonché qualsiasi impianto o installazione considerati immobili per natura e destinazione con le relative condutture di adduzione e scarico, compresi: tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti e coibentazioni. È escluso il terreno sul quale sorgono i Fabbricati stessi e quanto indicato nella definizione di <i>Contenuto</i> .
Fenomeno elettrico	Azione elettrica del fulmine, effetto di correnti e scariche elettriche, sbalzi di tensione, corto circuito o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati o comunque manifestati.
Fissi e infissi	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aerazione del <i>Fabbricato</i> e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.
Foraggio in cumuli (per Aziende Agricole)	Prodotti vegetali per l'alimentazione del <i>Bestiame</i> nonché paglia, stramaglie e simili entro i confini dell' <i>Insedimento</i> .
Furto	L'impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri (articoli 624 e 624bis del Codice Penale).
Gioielli e Preziosi	Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.
Implosione	Cedimento di contenitori, macchinari ed impianti per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna o eccesso di pressione esterna.
Incendio	La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili	Le sostanze ed i prodotti non classificabili <i>Esplosivi</i> - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - gas combustibili; - sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore ai 55 °C; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Inondazione	La fuoriuscita d'acqua (e quanto da essa trasportato) dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali, provocata dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa.
Lastre	Lastre piane o curve, sia fisse che mobili su cardini o cerniere o guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, policarbonato o materiale plastico, collocate sia all'interno che all'esterno del <i>Fabbricato</i> , nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni non aventi valore artistico, il tutto non destinato alla lavorazione o alla vendita. Convenzionalmente s'intendono parificate

	alle Lastre anche le insegne (complete di supporti e di ogni accessorio per il loro funzionamento) anch'esse sia interne che esterne applicate al <i>Fabbricato</i> .
Macchinari	Macchine, meccanismi, organi e trasmissioni (comprese tutte le loro parti - sia accessorie che intercambiabili - quali: stampi, modelli, cliché, lastre, cilindri e simili), cisterne, serbatoi e vasche (con relative condutture e tubazioni), comprese <i>Apparecchiature elettroniche</i> , il tutto ovunque nell'ambito dell'Inseadimento, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. Sono comprese le opere murarie e di finitura costituenti naturale completamento dei Macchinari, se non è assicurato il <i>Fabbricato</i> . S'intendono inoltre comprese le scorte e pezzi di ricambio che siano loro riferibili, e in generale tutto quanto non rientra nella definizione <i>Fabbricato, Attrezzature e Arredamento</i> .
Macchine agricole	Semoventi e non, immatricolate e non, ovunque nell'ambito del <i>Territorio Italiano</i> .
Merci	Il complesso dei prodotti, dei generi, degli oggetti e delle cose (materie prime, materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, semilavorati, prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, lubrificanti, combustibili, <i>Infiammabili, Merci Speciali</i> , recipienti, imballaggi e materiale da imballo), comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione o costituenti parte inscindibile od accessoria di altri prodotti, il tutto ovunque nell'ambito dell'Inseadimento, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere e quanto altro costituisce magazzino e deposito posti nell'ambito dell'Inseadimento.
Merci Speciali	Celluloide (grezza ed oggetti di), espansite di sughero, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, con la precisazione che non sono considerate <i>Merci Speciali</i> quelle facenti parte del prodotto finito.
Portavalori	La persona fisica che effettua il trasporto di valori per conto proprio o su specifico incarico dell'Assicurato, escluse le società specializzate nel trasporto valori ed il loro personale.
Primo Rischio Assoluto	Forma di assicurazione che prevede, in caso di <i>Sinistro</i> , l'Indennizzo del danno fino alla concorrenza della <i>Somma assicurata</i> indicata nella <i>Scheda di Polizza</i> e senza applicazione della <i>Regola Proporzionale</i> di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, prescindendo dal valore complessivo delle cose al momento del <i>Sinistro</i> .
Programmi	- dell'Utente : sequenze d'informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. - Standard in licenza d'uso: sequenze d'informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina	L'impossessarsi di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altri (articolo 628 del Codice Penale).
Regola Proporzionale	Regola che prevede la riduzione del <i>Danno accertato</i> in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del <i>Sinistro</i> qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dell'Art.1907 del Codice Civile.
Ricette mediche fustellate	Documenti rilasciati da un medico per l'erogazione di farmaci da parte delle farmacie nell'ambito del S.S.N.
Scippo	Furto commesso strappando di mano o di dosso la cosa mobile altrui alla persona che la detiene (articolo 624bis del Codice Penale).
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati <i>Scoppio</i> .
Scorte e prodotti (per Aziende Agricole)	I prodotti dell' <i>Azienda</i> nonché le scorte di magazzino per uso agricolo e agrituristico, sia sottotetto che all'aperto, o in impianti destinati a contenerli, il tutto entro i confini e negli appezzamenti e terreni dell' <i>Azienda</i> . S'intendono espressamente esclusi tabacco, granaglie sullo stelo e frutti pendenti e prodotti radicati.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma assicurata	Il Valore attribuito dall' <i>Assicurato</i> ai beni oggetto dell' <i>Assicurazione</i> nonché il massimo esborso della <i>Compagnia</i> in caso di <i>Sinistro</i> (salvo non siano previsti <i>Limiti di indennizzo</i>).
Strumenti Professionali	Beni mobili, facenti parte del <i>Contenuto</i> , utilizzati a scopo professionale anche fuori dall' <i>Inseidamento</i> (esclusi telefoni cellulari, smartphone e droni). Relativamente alla Sezione Danni Materiali, gli Strumenti Professionali si intendono garantiti anche quando sono utilizzati presso terzi o quando si trovano presso la civile abitazione del titolare o dei soci o dei <i>Prestatori di lavoro</i> .
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto	Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il <i>Fabbricato</i> dagli eventi atmosferici.
Titoli di credito	Titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili.
Tubazioni	L'insieme dei tubi e/o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi e altri elementi ivi trasportati.
Valore a nuovo	Principio di valutazione in base al quale il valore degli enti assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valore commerciale	Principio di valutazione in base al quale il valore degli enti assicurati è determinato stimando il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
Valore Intero	Forma di assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati, <i>Partita assicurata</i> per <i>Partita assicurata</i> . Qualora, al momento del <i>Sinistro</i> , venga accertato un valore stimato delle cose in garanzia superiore a quello assicurato è applicato il disposto dell'Art.1907 del Codice Civile (<i>Regola Proporzionale</i>).
Valori	Denaro, biglietti di banca, valori bollati, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono incluse le <i>Ricette mediche fustellate</i> .

VALIDE PER LA SEZIONE DANNI A TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE

Addetti	I titolari dell' <i>Azienda</i> , eventuali familiari coadiuvanti, <i>Prestatori di Lavoro</i> e chiunque altro presti la sua opera a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale stessa in base alle normative di volta in volta vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro (compresi stagisti e tirocinanti), esclusi <i>Appaltatori</i> , <i>Sub appaltatori</i> e loro dipendenti.
Cose	Oggetti materiali e animali.
Danno Corporale	Morte o lesioni personali e qualsiasi altro danno alla salute, compresi i <i>Danni Patrimoniali Conseguenziali</i> .
Danno Materiale	Distruzione, deterioramento, alterazione o danneggiamento materiale di cose compresi i <i>Danni Patrimoniali Conseguenziali</i> .
Danno Patrimoniale Conseguenziale	Il pregiudizio economico conseguente a <i>Danno Corporale</i> o <i>Danno Materiale</i> .
Fatturato	Il volume d'affari rilevabile dall'ultimo Modello Unico presentato o, qualora disponibile, dall'ultima comunicazione dati I.V.A. presentata. Per le società con esercizio fiscale diverso da anno solare è rilevabile dall'ultima dichiarazione I.V.A. presentata o, qualora disponibile, dall'ultima comunicazione dati I.V.A. presentata. Per quelle attività che prevedono esclusivamente la vendita di beni soggetti ad Aggio, questo sarà considerato come parametro in luogo del Fatturato sopra definito; per quelle attività il cui volume di affari è determinato da entrambi i predetti componenti (Aggio e Fatturato), purché contabilmente riscontrabile, si farà riferimento alla sommatoria dei due.
Massimale	Il Massimale rappresenta la massima esposizione della <i>Compagnia</i> per singolo <i>Sinistro</i> , salvo quanto previsto dagli articoli 1914 e 1917 del Codice Civile. Quando è previsto un sottolimito, questo non s'intende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della <i>Compagnia</i> per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. Il Massimale può essere previsto per singolo <i>Sinistro</i> oppure per <i>anno assicurativo</i> , a seconda di quanto indicato espressamente nella <i>Scheda di Polizza</i> o nelle presenti <i>Condizioni di Assicurazione</i> .
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di <i>Danno Corporale</i> o <i>Danno Materiale</i> .

Prestatore di Lavoro

Il lavoratore con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del Codice Civile, compresi stagisti e tirocinanti, ed in generale tutti quelli con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste da leggi o regolamenti.

Richiesta di Risarcimento

Quella che per prima, tra le seguenti fattispecie, viene a conoscenza dell'*Assicurato*:

- 1) richiesta di risarcimento danni presentata da terzi all'*Assicurato*;
- 2) comunicazione con la quale il terzo manifesta all'*Assicurato* l'intenzione di richiedere il risarcimento;
- 3) la citazione o la chiamata in causa dell'*Assicurato* in relazione alle responsabilità oggetto dell'*Assicurazione*;
- 4) qualsiasi circostanza di cui l'*Assicurato* venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'*Assicurato*.

Appaltatore, Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui l'*Assicurato* ha commissionato o affidato l'esecuzione di lavori e/o servizi nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge di volta in volta vigenti in materia.

Superficie Agricola

Il totale degli ettari dell'*Azienda* di proprietà o in conduzione.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. 02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031